21

LA MALAGIUSTIZIA

Libero FREE foundation

Manuali di Conversazione Politica

# LA MALAGIUSTIZIA

## Come si è distrutta la giustizia italiana, come i tribunali non sono al servizio del cittadino, come la politica s'inginocchia alle toghe, come reagire e come rimediare

a cura di
Vittorio Feltri e Renato Brunetta

di Davide Giacalone

Libero FREE foundation

Manuali di Conversazione Politica

# LA MALAGIUSTIZIA

Come si è distrutta la giustizia italiana,
come i tribunali non sono al servizio del cittadino,
come la politica s'inginocchia alle toghe,
come reagire e come rimediare

a cura di
Vittorio Feltri e Renato Brunetta

© 2007
Edizione speciale per
**Free Foundation for Research on European Economy**

**Segreteria di redazione ed editing**
Stefania Profili

**AD**
Gerardo Spera

**Stampa**
Lito Terrazzi, Firenze

**Illustrazione di copertina**
Benny

**Siti internet**
www.libero-news.it
www.renatobrunetta.it

**Distribuzione**
Press-di

21

# Indice

Prefazione di Vittorio Feltri
Introduzione di Renato Brunetta

1. Il diritto s'è storto 5
2. Le dimensioni dello sfascio 19
3. L'inferno dei presunti innocenti 51
4. La tortura in Italia 73
5. Diritto al processo 85
6. Il Consiglio d'Europa e la CEDU 101
7. I ricorsi e la procedura 115
8. Legge Pinto, una pezza peggio del buco 123
9. Economia dell'ingiustizia ed inciviltà del civile 129
10. Malapolitica e malagiustizia 139
11. Un programma "minimo" per la giustizia penale 159
12. Per evitare che l'Italia precipiti 167
13. Appendice
*Modulo e note per la compilazione del ricorso* 181

# Prefazione

di Vittorio Feltri

Non c'è metafora più cretina di quella che rappresenta la giustizia come una bilancia tenuta in mano da un angelo bendato e dotato di spada. La bilancia dev'essersi rotta da un bel po', in compenso l'angelo ci vede benissimo, e di solito evita di pungere con il suo spiedo chi è potente e gli è affine per bandiera e parentela. A parte che non sono neanche tanto convinto, a questo punto, che sia un angelo... Esagero? Gli angeli dotati di ermellino mi quereleranno? Ahia, mi fermo.

Confesso. Ho un certo timore ad accostarmi al tema della giustizia. Non perché abbia fifa delle manette di cui si sente sempre il tintinnio quando si accarezzano un po' contropelo le toghe. Anche. Però a questa eventualità ci ho fatto quasi il callo, tanto più che giungono segnali positivi sulla libertà di critica ai magistrati e al loro mondo, e proprio dalla Suprema Corte. Peggio della galera c'è solo la noia. E ora prevale in me la paura di spingere il lettore a chiudere il giornale e in questo caso il libro. Malagiustizia, uffa. Non c'è argomento più ricco di ragnatele di questo. Le lamentele per la lentezza dei processi, per la politicizzazione della magistratura e delle relative inchieste, eccetera eccetera, provocano la crescita della barba in qualunque mortale, maschio e femmina non fa differenza. Ma questo libro proprio no. Questo libro è utile. Davide Giacalone ha superato se stesso. Mostra i limiti e le storture della giusti-

zia in Italia, ma fornisce anche consigli molto pratici per cavarsela in questa giungla senza bisogno di essere Tarzan e senza avere il portafoglio a fisarmonica per pagare le parcelle degli avvocati di grido. Dunque vi affido alla sua amena lettura, che tiene svegli se non altro perché i romanzi dell'orrore inducono qualche brivido.

**1)** Mi permetto di esprimere il mio modesto pensiero al riguardo. Il primo e più elementare è questo. La giustizia per funzionare meglio deve diminuire il tasso di giustificazionismo del delitto, abbandonare la sociologia e l'ideologia. Deve invece crescere in umanità. Umanità non significa affatto chiudere un occhio, ma cercare di capire e quindi non infierire specie con atteggiamenti sprezzanti verso chi ha commesso delitti di ogni tipo. Ci vuole rispetto nei riguardi di indagati ed imputati. Essi sono intimoriti, boccheggiano come pesci fuor d'acqua, sono portati – tranne i delinquenti incalliti – a dire qualunque baggianata purché possa compiacere i sentimenti di chi li inquisisce.

**2)** L'obbligatorietà dell'azione penale in realtà fa sì che prevalga la discrezionalità delle Procure nel perseguire questo e non quello, essendo impossibile materialmente approfondire qualsiasi fatto dove paia violata la legge. Occorrerebbe disciplinare le precedenze. Ed al primo posto andrebbero posti i reati contro l'ordine pubblico e quelli che sconvolgono il clima sociale. Oggi la giustizia annega in una marea di sciocchezze, non distingue. Anzi lo fa, ma spesso obbedendo alla moda.

**3)** È necessario che il giudice (il magistrato giudicante) sia "terzo" sul serio. Non in combutta involontaria ma sostanziale con l'accusa (il magistrato inquirente). Occorre separare le carriere, non basta dividere le funzioni salvo poi scambiarsele. Punto e a capo. Sei pm? Fai il pm. E contentati. Il giudice di merito non ti deve vedere come un collega che può votarti o meno al Csm o nell'Associazione nazionale magistrati. Questo aiuterebbe a rompere quel

monolite che è il potere giudiziario quando invade il campo della politica soverchiandolo, appiattendolo come un rullo compressore, salvo tutelare partiti e politici ritenuti più malleabili agli interessi della categoria.

**4)** I pubblici ministeri – come del resto prevederebbe il codice – dovrebbero cercare la verità non la colpevolezza, con lealtà e scrupolo. Il processo è una tragedia, lo è anche il più piccolo e insignificante. È l'interesse della collettività che impone le sue regole ad un singolo che si ritiene le abbia trasgredite. Questo scatena gli elementi tipici della tragedia umana. Allora ciascun attore di questo gioco tremendo, ma soprattutto chi regge la parte dell'accusa, deve esercitare l'umanità. Una qualità che si dovrebbe richiedere a chiunque abbia un potere forte tra le mani. E non penso solo alle toghe, ma a medici, giornalisti... Accorgersi che chi si ha davanti è un uomo, sottoposto a una prova durissima, e le decisioni che prenderai, il tuo modo di agire, di scrivere ha un peso formidabile su una vita. Non dico che si debba essere perfetti, è impossibile, ma almeno tendere a questa virtù che non dipende dal carico di nozioni trattenute in testa, ma da un sentimento che è impresso dalla natura, dall'educazione e va coltivato. Mi fa un po' schifo la parola "valori", ma ci siamo capiti.

**5)** Una considerazione per amore di verità. Mi è capitato varie volte di trovare magistrati sorprendenti a qualsiasi livello, capaci di superare gli schemi del tran tran e di esercitare la ragione su casi difficili in modo fine e rigoroso. Un tempo, quando c'era la figura del giudice istruttore, mi pareva più facile ci si potesse imbattere in figure capaci di sprigionare una sapienza dell'umano, ora meno. Tanti magistrati sono mediocri: ma la media degli asini è alta in tutte le categorie. Del resto la giustizia cammina sulle gambe degli uomini.

**6)** Proprio per questa limitatezza degli umani sarebbe il caso di evitare i processi indiziari, o per lo meno di essere

più prudenti. L'errore si annida nelle deduzioni e nelle induzioni apparentemente perfette. Allo stesso modo è necessario un uso più meditato di periti e consulenti. Spesso sono invocati come il deus ex machina, che scenda dal cielo per sollevare le giurie dai dubbi, ma spesso non sanno niente, si atteggiano ma di notevole hanno solo il parruccone dei titoli accademici. Pensiamo al caso di Una Bomber, ad esempio, con la corte di scienziati che hanno appeso per i piedi un pover'uomo, rovinato comunque vada.

**7)** Fa ribrezzo che la tecnologia avanzata non abbia avuto accesso nei palazzi di Giustizia. Non ci sia informatizzazione se non a macchia di leopardo e si viaggi ancora con milioni di pagine di carta. Un processo medio provoca il disboscamento, causa fotocopie, di una foresta amazzonica, ma in questo caso gli ecologisti restano ammirati. Ormai le più piccole aziende lavorano su basi elettroniche, invece da noi non c'è ancora una banca dati dei processi e delle sentenze accessibile agli stessi magistrati.

A questo punto ho finito di dire la mia. E già che avete la barba, emetto pure la morale della favola. È impossibile che la giustizia diventi una macchina infallibile. Esisterà sempre una verità processuale diversa da quella storica. Ma qualcosa si può fare. Mi accontento di una giustizia normale, che non si accanisca sulle persone.

# Introduzione

di Renato Brunetta

La giustizia (civile, penale, amministrativa e contabile) è un'emergenza nazionale. Resa ancora più drammatica dal modo scomposto con cui se ne parla nel mondo politico. Non è un'emergenza improvvisa ed inaspettata, perché il disastro si accresce e alimenta da anni, ma oramai siamo oltre il punto di rottura e c'incamminiamo ad uscire dal novero dei Paesi civili.

Nell'Italia fatalista e priva di cultura riformatrice ci s'adatta ed abitua a tutto, anche allo sconcio di vivere senza avere la necessaria fiducia nella giustizia, ma i dati che trovate in questo libro, specialmente nel secondo capitolo, sono un cazzotto nello stomaco per tutti. Io l'ho sentito, eppure non nutrivo certo inutili illusioni. Siamo il Paese europeo dove le cose vanno peggio, ma siamo anche quello in cui si spende di più. Il collasso della giustizia non è provocato dalla mancanza di risorse, ma dal progressivo demolirsi della sua struttura e della sua credibilità. In Italia ci sono toghe più che in ogni dove, la spesa pro capite è fra le più alte, e la più alta se si prendono in considerazione solo alcune voci, ma per ottenere giustizia ci vuole più tempo che in ogni altro luogo. Quel che resta, dopo tale attesa, somiglia pochissimo alla giustizia.

Eppure lo sfascio non sembra né attirare l'attenzione né sollecitare la riflessione del mondo politico e legislativo, il

quale esce dal torpore solo quando i detriti di questa o quell'inchiesta penale entrano nel circuito del dibattito e dello scontro fra partiti e leaders. Basta un'intercettazione vagante, una carta giudiziaria fatta trapelare a bella posta, un indagato che tira in ballo qualche referente politico e la temperatura del dibattito raggiunge subito il calor bianco. Solo in quel caso si parla di pericolo per la democrazia, d'attentato alle istituzioni, d'inquinamento del civile confronto, e tanto strepito non serve a porre rimedio, ma a coprire le voci ed i rumori originariamente giunti all'opinione pubblica. Che, invece, un imprenditore non possa avere indietro i propri soldi, un proprietario la propria casa, un cittadino veda riconosciuti i propri diritti, o che i criminali scontino la giusta pena, questo non sembra interessare nessuno. Ci sono casi giudiziari, non "politici", di cui parliamo per anni ed anni, non accorgendoci che proprio in quello consiste il dramma: dopo tanto tempo sono ancora lì, pronti ad essere discussi nei bar, ma senza che giustizia sia stata fatta.

Il libro di Davide Giacalone scandaglia senza pietà questo mondo d'inefficienze e devianze, porta all'attenzione del lettore dati che, messi assieme, fanno impressione, propone ragionamenti e linee guida per le riforme, ma non è senza significato che il libro inizi e finisca sullo stesso punto: non c'è civile alternativa al credere nella giustizia, e non conosciamo giustizia migliore, su questa terra, di quella amministrata dai giudici e nei tribunali. Il nostro guaio è che quel tipo di giustizia, da noi, non è credibile e non merita fiducia.

La colpa, certo, è delle corporazioni che l'hanno occupata e piegata ai propri interessi di casta, che hanno fermato i pochi tentativi di serie riforme, che hanno impedito l'approccio coerente e serio al sistema accusatorio scelto dal legislatore, il quale inevitabilmente comporta la separazione delle carriere fra giudici e magistrati del pubblico ministero. È così in ogni parte del mondo civile. Non è così solo da noi. Ma non è delle corporazioni la responsabilità più pesante, che grava sulle spalle di una politica irresponsabile e pronta a cedere, incapace di ragionare ed operare

per il bene dell'Italia, ma sempre pronta ad utilizzare l'opera delle toghe per colpire gli avversari che non sa battere elettoralmente, ovvero nell'unico modo democraticamente valido ed accettabile.

Anche questa degenerazione della politica ha origini e natura antiche, che il libro esamina fin dal primo capitolo. Sono pagine da meditare, perché talora è rileggendola che la nostra storia ci appare finalmente chiara. Prende la forma della realtà e dimostra la sua influenza nella contemporaneità.

Questo libro non è solo un mezzo per conoscere, non ci sono solo pagine utili a sapere (e ad indignarsi, spero), è anche uno strumento di lotta immediata e restituisce a ciascun cittadino la possibilità d'essere parte attiva nel chiedere giustizia e che la giustizia funzioni. Le istruzioni che qui si trovano, il tracciato che porta al ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, merita d'essere seguito. Servirà a ciascuno per avere quel che gli spetta, servirà a noi tutti per rendere insostenibile il gravame delle condanne che ogni anno s'abbatte sull'Italia. Non è un gesto od una sollecitazione anti nazionale, al contrario: è la forma di un amore patrio che non tollera lo scivolamento fuori dal diritto.

Giunge in edicola, questo libro, alla fine di luglio, pur non essendo certo un libro "estivo". La nostra è una scelta precisa. Intanto perché è ora di finirla con l'idea, rilanciata da tutti i mezzi di comunicazione, che l'Italia si fermi allo scoccare d'agosto e corra tutta a mettersi in braghettoni. Non è vero, perché l'Italia continua a lavorare ed impegnarsi. Non è vero perché anche il concetto di ferie va cambiando. Non è vero perché, semmai, è intollerabile che sia la giustizia ad andare in vacanza per due mesi. Noi presentiamo adesso questo testo proprio perché lo riteniamo un buon investimento per chi avrà qualche ora in più da dedicare a se stesso ed al proprio Paese. Leggetelo, prendete nota, ed appena possibile passiamo, tutti, all'azione. Non per la solita campagna partitica, ma per un vero e forte appello alla civiltà ed alla giustizia.

# 1

## Il diritto s’è storto

Non esiste alternativa, seria e civile, ad avere fiducia nella giustizia. La giustizia italiana, però, non merita fiducia. La colpa, come spesso capita nelle cose di casa nostra, non è interamente attribuibile all'uno od all'altro e risiede in un costume mentale e morale secondo cui si ritiene che questa sia una faccenda riguardante i magistrati, forse i cancellieri e, nei giorni di festa, anche gli avvocati. Invece riguarda i cittadini. La scuola non è fatta per insegnanti e bidelli, ma per gli studenti. Gli ospedali non sono fatti per medici e portantini, ma per i malati. La giustizia non è fatta per chi veste la toga, ma per i cittadini.

Questi ultimi, i cittadini, tendono a disinteressarsene, da una parte convinti che il problema riguardi solo quelli che finiscono accusati di qualche cosa (e che, se lo sono, sotto sotto, si pensa senza dirlo, un motivo c'è sempre), e, dall'altra, per prudenza, perché con la giustizia meno si ha a che fare e meglio è. Sbagliano, perché la scassatissima giustizia italiana è un costo collettivo enorme, che pesa sulle spalle di ciascuno. In quanto a quelli che finiscono fra i suoi ingranaggi, la regola è chiarissima: per gli innocenti sarà un inferno, per i colpevoli una pacchia.

Gli innocenti si ritrovano accusati di misfatti non commessi, perquisiti, inquisiti, posti sotto sequestro i beni, magari arrestati e sbattuti sulle prime pagine. Poi comince-

ranno a scorrere le settimane, i mesi, gli anni, i lustri e quando l'innocenza sarà riconosciuta non importerà più nulla a nessuno, non ci sarà spazio per urlare il dolore di una vita distrutta, una famiglia flagellata, i quattrini bruciati, l'onorabilità infangata, ci sarà sempre il sospetto che la si sia fatta franca con qualche trucco o con qualche cavillo procedurale. I colpevoli avranno qualche fastidio al primo muoversi delle indagini, poi torneranno alla libertà di godersi il bottino, nel mentre il passare degli anni attenuerà la colpa, magari porterà alla prescrizione, escluderà la pena e la fama conquistata potrà essere spesa nel bel mondo che si è scelto. In Italia si va in galera da presunti innocenti, e non ci si torna da condannati. Se ci si torna si comincia a giovarsi degli sconti e la buona condotta è riconosciuta anche a chi tenta di evadere. Hanno scarcerato anche degli omicidi mai neanche pentiti delle loro violenze, quelli sono usciti e sono tornati ad ammazzare.

La malagiustizia non è solo quella penale, è a pezzi anche quella civile. Ci vogliono anni per risolvere una banale controversia condominiale, con il rischio che, nell'attesa, a forza di dispetti di cortile, la faccenda si trasferisca al penale. Lo Stato chiede a noi professionisti ed a tutti gli autonomi di pagare subito l'iva sulle fatture che si emettono, sul reddito che ne deriva preleva un'ulteriore metà, ma se poi il cliente non paga allora comincia il calvario del decreto ingiuntivo cui l'interessato s'oppone, poi il processo, e se in un decennio lo vinci (o ti hanno riconosciuto all'inizio la provvisoria esecuzione) non per questo prendi i soldi, perché a quel punto comincia l'esecuzione, la notifica (che può essere fatta in alcuni casi dall'avvocato, altrimenti comincia la ricerca dell'ufficiale giudiziario), il debitore non paga, quindi chiedi un pignoramento cui dovrebbe seguire una vendita giudiziaria, ma, se nel frattempo il debitore versa un quinto della somma, il giudice ferma tutto e gli concede una proroga, e così via con una procedura che può durare anni. Lo Stato ha preso la sua parte da più di dieci anni quando il povero cittadino che ha fiducia nella giustizia ancora non ha visto i propri soldi e, in compenso,

ne ha dati all'avvocato e per le spese giudiziarie. Alcuni mollano pur avendo ragione, non per questo pronti a morire con il fegato marcio.

Se poi si ha una casa occupata da chi neanche paga l'affitto, ci si rassegni: il diritto di proprietà è tutelato dalla Costituzione, ma avversato per ogni dove e, agli occhi del sindaco, del prefetto e del giudice il poveraccio non è quello che vuole indietro la roba propria, ma quello che la occupa e non intende mollarla.

**Qui non vogliamo raccogliere solo il lamento, ma dare il quadro della situazione e proporre rimedi**

Prima di cominciare ad addentrarci nello sfascio giudiziario è bene avvertire che non ci si vuole limitare alla lamentela, per quanto più che giustificata. Però è necessario avere un quadro realistico della situazione. Nel secondo capitolo si trovano un po' di numeri, che non sono un modo per complicare il testo, ma, all'opposto, per semplificarlo, per rendere immediatamente tangibile la dimensione della frana.

Quei numeri sono importanti perché ad ogni inaugurazione dell'anno giudiziario e ad ogni intervista della corporazione togata ci si sente ripetere che il problema sono i soldi, che ce ne sono troppo pochi. Dimostreremo che non è vero. Semmai sono spesi assai male.

Fin dall'inizio il lettore troverà molte volte dei riferimenti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che opera tutelando la relativa Convenzione. Non si tratta di un modo per scrivere in giuridichese, ma di uno strumento che, come vedremo, deve essere utilizzato dai cittadini, anche a dispetto dei legislatori, per mettere l'Italia sul banco degli imputati. È un nostro dovere, e vedremo il perché.

Già questo è un rimedio, cui, infine, accompagneremo delle proposte specifiche. Il guaio del tema giudiziario è che tutti quelli che hanno una lontana infarinatura da facoltà di giurisprudenza, per non parlare delle moltitudini di magistrati ed avvocati, ritengono di potere pontificare. Invece no, questo non è un tema per addetti ai lavori e ciascuno deve

essere messo nella condizione di avere un'opinione. Le proposte che qui si trovano possono anche non essere condivise, e certamente devono essere discusse, ma a partire da un assunto ineludibile: così com'è la giustizia non funziona e non può funzionare. Possiamo buttarci una valanga di quattrini, ma non otterremo il trionfo del diritto, bensì l'arricchimento di una burocrazia che ne usurpa il nome.

Infine, ultima avvertenza, queste pagine non sono state scritte "contro" la magistratura, perché, come è stato già detto fin dalla prima riga, non esiste alternativa civile ad avere fiducia nella giustizia, ma non se ne può più di una classe autotutelata ed impunita in cui i molti che lavorano sono sotto schiaffo di una ragnatela correntizia dalla quale dipendono assai più che dalle leggi. Si deve fare gran pulizia, si deve intraprendere un'autentica rivoluzione per il diritto e per i diritti. Delle eterne scaramucce non sappiamo cosa farcene. Nel nostro sistema i giudici sono chiamati ad applicare la legge, chi non la condivide se ne può andare, chi non sa farlo deve essere buttato fuori.

**La politica e le toghe, un rapporto di subordinazione e paura**

La giustizia italiana rende un così cattivo servizio al cittadino che non dovrebbe esserci alcun dubbio sulla necessità di riformarla profondamente. Diciamo che, in condizioni normali, si dovrebbe mettere nel conto l'esistenza di ricette diverse sul come riformarla. Sarebbe ragionevole, ad esempio, che taluni mettano l'accento sulle garanzie al cittadino ed altri sulla necessità di fronteggiare la delinquenza, che si privilegi un processo accurato o uno più snello e veloce, che si tenda a credere in un ruolo più importante per il procuratore della Repubblica, incaricato della difesa delle leggi dello Stato, oppure sulla più completa parità delle parti, in coerenza con il modello accusatorio (tipo film americani, per intenderci). Sarebbe ragionevole il conflitto fra idee diverse, ma non è ragionevole affatto, invece, la rincorsa a baciar la toga, lo sperticarsi ad assicurare ai magistrati, riuniti in convegni, correnti, conventicole ed assembramenti nei corridoi che

mai e poi mai si vuol fare loro del male, mai e poi mai se ne vuole colpire l'indipendenza autoreferenziale. Ed è talmente radicata e forte questa viltà della politica, così capace di figliare una letteratura da incultura del diritto, che già sento alzarsi l'accusa di lesa toga: ah, tu vuoi mettere in gioco l'autonomia dei magistrati. La risposta è: Sì. E lo si deve fare proprio perché non c'è seria alternativa al credere nella giustizia.

Deve essere indipendente e non condizionabile il giudizio, il verdetto, la sentenza. Ma questo non può e non deve significare che ogni magistrato possa sentirsi fonte del diritto e della verità, sciolto da vincoli di legge e da controlli disciplinari. Questa è la ricetta dello sfascio, questo è quel che già ci ha condotti a storcere il diritto.

La politica, davanti alle toghe, se la fa sotto ed arretra per diversi motivi. Intanto perché nel Paese dell'ipocrisia, dove il rispetto della norma scritta è un'opzione e da questa si discostano i costumi, nessuno può essere sicuro di non aver qualcosa da tener celato. All'ipocrisia s'aggiunge l'ignoranza e la scarsa concezione di sé. Chi mai crede di dover riformare la giustizia per parlare al futuro e rimettere in cammino l'Italia? Qui è un miracolo se si sopravvive senza passare alla cronaca nera, figuriamoci se c'è testa per pensare alla storia!

Più in profondità, però, ci sono cause che hanno radici antiche, la cui responsabilità va ricondotta ai politici di un tempo, che pagarono assai caro il loro errore. Il potere dei magistrati è uscito dai suoi binari naturali per colpa della cattiva politica.

**Quando la politica inventò l'emergenza e delegò ai magistrati il potere**

Per capire come si sia potuti giungere a questo punto si deve fare un passo indietro, andare agli anni settanta. Gli anni in cui la corrente di sinistra, Magistratura Democratica, discuteva nei convegni su come si potesse prendere il potere mediante i tribunali, gli anni in cui qualche cretino integrale, qualche rifiuto d'università che nessuna parentela avrebbe mai dovuto

avere con la legge, da magistrato andava ad assistere ai processi cinesi, condotti negli stadi e conclusi con le pene di morte, e se ne tornava a casa straparlando di meravigliosa giustizia popolare. E si deve tornare a quegli anni non per sostenere che le toghe erano e sono rosse, nel senso di politicizzate e comuniste, perché la questione è più complessa, e se chiedo al lettore di seguirmi non è per far perdere tempo, ma perché capire è essenziale, conoscere è la premessa per potere rimediare.

In quegli anni, appunto, le correnti di sinistra credevano effettivamente alla necessità e possibilità di far uscire l'Italia dall'alveo delle democrazie occidentali e farla entrare nell'inferno di quelle popolari (che erano comuniste e per niente democratiche). In quegli stessi anni, però, prendeva piede il terrorismo politico, l'estremismo armato che irrigò di sangue le strade italiane. Fu fascista, sia nella versione stragista e bombarola che in quella, sempre fascista, a mano armata, nata per reazione all'idea che i neri fossero sempre servi dello Stato deviato (tema che, da solo, meriterebbe un libro, ma che qui solo accenno). E fu comunista, sia nella versione post partigiana, quella che mitizzava il mitra quale strumento per vendicare la rivoluzione resistenziale tradita (quella che avrebbe voluto sostituire una dittatura con un'altra), sia nella versione legata ai servizi dei Paesi comunisti, che puntavano a destabilizzare l'Italia, al tempo stesso frontiera della Nato e sede del "più grande partito comunista d'occidente", come, con orgoglio, gridavano quelli stessi che oggi fanno spallucce a sentir ricordare l'esistenza dei comunisti. Ma che, beota, ci caschi ancora? Solo Berlusconi è così baluba da credere ai comunisti! Già, peccato che loro son sempre gli stessi, e noi li conosciamo bene.

Questo secondo, più forte e devastante, tipo di terrorismo creò problemi enormi, allo Stato ed al partito comunista. Proprio perché strumento nelle mani di potenze nemiche, capace di utilizzare manovalanza italiana allevata nella cecità ideologica e solo raramente consapevole di quale gioco stesse giocando (lo sapevano bene alcuni capi, che

oggi sono fuori dalla galera senza mai avere raccontato come stavano le cose), non era debellabile con normali politiche di ordine pubblico e, in fondo, si preferiva lasciare nell'ombra il pericolo connesso al gestire in casa nostra uno scontro internazionale. Quella roba, però, era pericolosa anche per il Pci, che vedeva sovrapporsi contatti e canali di finanziamento propri con quelli dei terroristi. Vedeva messa a rischio la propria sicurezza perché quei soldi e quelle azioni minacciavano gli spazi d'autonomia che si era creato. In fondo tutti i capi comunisti, da Togliatti a Berlinguer, detestavano i sovietici, ma tutti loro erano dai sovietici finanziati e certo non hanno mai pensato (fino al 1991, quindi fino al crollo dell'Unione Sovietica) di rinunciare a quegli appoggi, quel sostegno, quei canali d'informazione ed addestramento ed a quei quattrini. Mai. Preferivano restare dentro la grande famiglia dell'internazionale comunista, sebbene ritagliando spazi di marginale dissenso, utili anche ad espandere la propria influenza in un Paese appartenente alla Nato. Ma, dall'altra parte, c'era chi non vedeva la cosa di buon occhio e, quindi, non soffriva nel finanziare un partito armato alla sinistra del Pci.

La minaccia era duplice, quindi, per lo Stato e per il Pci. Non per questo gli interessi dell'uno s'identificavano con quelli dell'altro, ma era chiaro che il dilagare terroristico metteva a rischio entrambe. Sono gli anni in cui, non a caso, Berlinguer va dicendo di sentirsi più sicuro sotto l'ombrello della Nato, quelli in cui, visto quel che era successo in Cile, ripeteva che non si governa con solo il cinquanta per cento più uno dei voti. Poteva, in quelle condizioni, risolversi lo scontro con i terroristi con un serio colpo di maglio repressivo? No, perché non se ne era capaci. Perché questo avrebbe richiesto un governo forte, serio, consapevole, autonomo. L'opposto, insomma, di quel che si vide nei cinquantacinque terribili giorni del rapimento Moro. E qui entra in ballo la giustizia.

Il duplice attacco aveva fatto avvicinare la democrazia cristiana ed il partito comunista, la necessità di difendere lo Stato aveva spinto personalità importanti e democratiche a

guardare positivamente questo processo. L'idea fu questa: utilizziamo la corrente comunista della magistratura per combattere i terroristi. Ma come? Dotandola di poteri speciali. Nacque, così, la legislazione emergenziale, che, in realtà è una vera e propria delega, un abdicare del potere politico in favore del lavoro repressivo da far fare alla magistratura. Le carcerazioni preventive si allungarono ed il reato di "banda armata" consentiva di mettere le mani dentro il brodo di coltura del terrorismo e tirare su, più o meno a casaccio, gente da consegnare alle patrie galere. Non era più necessario dimostrare che il Tizio od il Caio avessero commesso specifici reati di sangue, era sufficiente dimostrarne l'appartenenza ad un'organizzazione politica gerarchizzata, a sua volta responsabile di reati gravi, per tenerli al fresco praticamente senza limiti di tempo.

Poteva, questo lavoro, farlo la magistratura "normale"? No, perché i magistrati che ci provarono finirono morti stecchiti a pistolettate, così come morirono o furono gambizzate le voci libere del giornalismo, quelle che raccontavano quel che vedevano senza preventivi ossequi alla chiesa comunista. Era necessario "creare consenso" attorno a quelle azioni, a quelle retate, e questo poteva farsi solo utilizzando quelle stesse persone che erano appena uscite da un convegno su come smontare lo Stato di diritto e far trionfare il comunismo. Chi non riflette su quanto debole fosse lo Stato che affrontò il terrorismo non riuscirà mai a capire quel che successe dopo.

Il Parlamento, insomma, il potere legislativo approntò gli strumenti giuridici per rinunciare al proprio ruolo, per mettere il potere esecutivo, il governo, al riparo da una battaglia durissima che lo avrebbe esposto sul fronte delle relazioni internazionali (allora i democristiani erano filo palestinesi ed anche in Vaticano soffiava dall'est un vento assai diverso da quello poi portato da Karol Vojtyla, allora governava Agostino Casaroli, e molte cose si capiranno quando un giorno si potrà conoscere la verità del rapimento Orlandi), per consegnare ai magistrati le armi del combattimento. Alla lunga si vinse, ma tenete bene a mente un

nome, quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Già, perché credo che nella vittoria dello Stato non abbia contato tanto l'imbarbarimento del diritto, ovvero quei provvedimenti legislativi che già allora destavano il sospetto di giovanissimi garantisti, certamente anticomunisti (quali eravamo e siamo), ma anche sensibili al rispetto del diritto. Allora, dato che il terrorismo era comunista, il garantismo era di sinistra. Ah, che beffa, con il senno di poi! Ma non furono quelle norme da sole a segnare la svolta, contò molto la decisione del generale di entrare in un bar genovese ed ammazzare i terroristi che vi si trovavano. Era il segnale della guerra, che ogni equilibrio era rotto, che chi si armava contro lo Stato sarebbe morto sotto al fuoco delle armi dello Stato. Fu il generale Dalla Chiesa a segnare la svolta, non le retate del 7 aprile 1977 ed il processo ad Antonio Negri ed Autonomia Operaia. Tenetelo a mente, perché fra poco ci torniamo.

Potevano, le cose, andare diversamente? Sì. L'esempio più pertinente ci viene dall'allora Repubblica Federale Tedesca. Anche quello era un Paese di frontiera, lo era anche più dell'Italia, visto che era diviso in due, anche lì la democrazia aderente alla Nato dovette subire l'attacco terrorista finanziato dall'est. Ma lì la risposta politica fu statuale e durissima, lì lo Stato era più forte e la sinistra di governo era socialdemocratica. Lì dei comunisti non si aveva gran rispetto, era proibito esserlo e se lo eri non potevi neanche accedere ai pubblici uffici. Altro che Magistratura Democratica. Lì presero i capi della Raf (le locali Brigate Rosse) e li ammazzarono. Fecero prima e fecero in fretta quel che a Dalla Chiesa era costato tempo e fatica. Un'altra storia, appunto.

**Dall'emergenza terroristica a quella mafiosa**

Per le sue caratteristiche e per i suoi legami internazionali il terrorismo comunista non poteva certo definirsi un'"emergenza". Non era una catastrofe naturale, ma un derivato della guerra fredda e della nostra debolezza politica ed istituzionale. Era parte della nostra storia, al punto che, ancora oggi,

si fa fatica a chiamare le cose con il loro nome, si fa fatica a definire Gian Giacomo Feltrinelli un criminale, si fa fatica a scandagliare il mondo che alle spalle ed attorno a quel terrorismo si mosse perché si rischia d'incontrare gente che ci ostiniamo a considerare per bene. Restiamo il Paese dei misteri perché restiamo il Paese dei bugiardi, degli ipocriti tremuli che non sanno guardare in faccia la propria storia. Per questo preferimmo far finta che si trattatasse di un'"emergenza", l'ennesima parentesi destinata a durare quasi venti anni e che si pretende d'isolare dal resto della nostra identità collettiva.

Se non era un'"emergenza" il terrorismo, figuriamoci la mafia. Ma, anche in questo caso, si preferì imboccare tale strada, isolando e mandando a morte Giovanni Falcone, come Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ed anche qui c'entra la giustizia, anche qui la si scassò pur di delegare ai magistrati una guerra che la politica non seppe e non volle gestire.

Il generale fu nominato prefetto. Era osteggiato dalla sinistra e certo non trovava solidarietà fra i governanti della città di Palermo. Era troppo facile dire che si comportava come un corpo estraneo, che non conosceva l'ambiente, fino al punto di mettere in mezzo il recente matrimonio con una donna più giovane, come a dire che non ci stava troppo con la testa. Lui chiedeva più poteri per riuscire a portare in città un'idea diversa di far la guerra alla mafia. Quei poteri vennero dati al successore, quando la partita era oramai persa, il corpo estraneo era stato rigettato e lui era morto.

Giovanni Falcone ha avuto più tempo per lavorare ed ha potuto dimostrare che da una parte le indagini patrimoniali e, dall'altra, l'idea di addebitare le responsabilità penali alla "cupola", vale a dire al ristretto gruppo che comandava la mafia, davano buoni frutti. Il tutto, sempre, cercando riscontri e non fidandosi della parola dei mafiosi disposti a collaborare. Si deve ricordare che ai tempi della lotta al terrorismo, quando si varò la legislazione premiale per i collaboratori di giustizia (che furono chiamati, spesso del tutto a sproposito, "pentiti"), un eroe della Resistenza e gran

democratico, Leo Valiani, ci tenne a sottolineare che quelli erano, prima di tutto, dei traditori e degli spioni, salvo il fatto che lo Stato faceva bene ad approfittarne. Figuratevi cosa si doveva pensare dei mafiosi che si decidevano a parlare, a violare l'inviolabile principio dell'omertà. Falcone, che parlava la lingua, ben sapeva quale tipologia umana si trovava fra le mani e certo non si sognava di fidarsi. Tu mi dici una cosa, io cerco il riscontro, la prova, se non li trovo la tua resta la parola di un disonorato.

Falcone fu isolato e silurato da Magistratura Democratica. Fu osteggiato e sconfitto da gente come Luciano Violante ed Elena Paciotti. Tutti e due capi bastone della magistratura politicizzata, tutti e due parlamentari eletti nelle liste del fu partito comunista. Furono loro a far sì che il Consiglio Superiore della Magistratura giudicasse Falcone indegno di combattere la mafia. E fu Leoluca Orlando ad accusarlo di essere addirittura connivente con i politici in odor di mafia, nascondendo nei cassetti le prove della loro colpevolezza. Questa sinistra, politica e giudiziaria, che negli anni appresso, per garantire onnipotenza ed immunità ai propri uomini, avrebbe sostenuto che la mafia ammazza solo quelli che sono prima stati isolati e negletti, riservò esattamente questo trattamento a Giovanni Falcone, che morì ammazzato. Da quel momento si poté smettere di combatterlo e cominciare a santificarlo. Così gli stessi che lo avevano allontanato da Palermo potevano, ogni anno, sfilare condolenti per ricordare il suo coraggio, la sua tenacia ed il suo sacrificio. Se c'è una pagina orribile, è questa.

Attenzione: Falcone suscitava tanta ostilità perché faceva il magistrato, e lo faceva indagando e cercando di ottenere la condanna degli imputati che portava a processo, senza timore nel prosciogliere gli innocenti. Si rifiutava di usare le armi della giustizia per fare politica, si rifiutava di muovere accuse non dimostrabili solo per rendere favori propagandistici. Era un magistrato, come tutti dovrebbero essere. Tolto di mezzo lui, e, anzi, usando proprio l'emozione popolare legata alla morte sua e del collega Borsellino, si poté realizzare il capolavoro di passare tutti i poteri

ai suoi avversari, portando a Palermo quel Giancarlo Caselli, antico collega e sodale di Violante, che avrebbe fatto l'esatto contrario, ovvero avrebbe seguito la via tracciata da una commissione parlamentare, quella antimafia, presieduta da Violante, per tradurne in tribunale le conclusioni. E avrebbe portato sul banco degli accusati quella politica e quel politico, Andreotti, del cui governo Falcone era stato collaboratore. Anche dopo morto, dunque, a parte le ipocrisie rituali, continuarono a combatterlo.

Ed ecco, dopo quella terroristica, la seconda delega in bianco data ad alcuni magistrati, quella contro la mafia. Il Parlamento ed il governo la diedero per ignavia, paura, viltà. Nessuno osava opporsi alla politica di Violante, nel timore di doverne rispondere in altra sede. Nessuno osava sollevare la testa, e così passò il secondo mostro giuridico, il reato di non affiliazione, ma collaborazione esterna con la mafia. Una roba che non era la partecipazione diretta e neanche il favoreggiamento (nel qual caso si doveva dimostrare con quali atti, od omissioni si era favorito o coperto un crimine). Invece, con il "concorso esterno" si poteva mettere le mani su chiunque. E così fu, fra le grida di osanna della cosiddetta libera stampa e l'accusa di mafiosità ai pochi, pochissimi che osavamo dire: questa è barbarie giuridica.

**Per ripartire si dovranno bonificare il terreno e le acque**

Il mondo politico che così si castrò, e per sicurezza anche evirò, ha colpe enormi e nessuna attenuante. Non è un caso che quello stesso mondo politico sarebbe stato eliminato dalla mano che aveva contribuito ad armare, quella delle procure. Badate, quella delle procure, non della giustizia. Perché la giustizia, lentamente, a singhiozzo, troppo tardi, ma delle volte arrivò. Quando giunse, però, gli accusati erano già civilmente morti, e talora anche fisicamente. Su questo occorre tornare, e lo faremo parlando dell'interazione fra il giustizialismo di certe procure ed il giornalismo.

Quello che, per ora, mi premeva raccontare e chiarire è

che il deragliamento della giustizia è stato lungamente preparato, cospargendo i binari del diritto del bitume portato da leggi descriventi reati niente affatto chiari, dai quali era difficile difendersi, al punto da consegnare nelle mani dell'accusa un potere smisurato. Ne è derivato che per una politica giudiziaria di quel tipo era del tutto irrilevante che si giungesse a delle sentenze, e lo stesso processo era visto non come il momento in cui si potesse accertare la verità, ma, al contrario, come quello in cui la verità iniziale, quella dell'accusa, sarebbe stata inquinata e corrotta, fino all'abominevole punto d'essere negata. Ma, pur giudizialmente negata, quella era la verità storica, venduta a piene mani nei supermarket dell'informazione asservita. Ed è questo veleno ad essere penetrato nel profondo del terreno civile e culturale, rendendone imbevibili le acque e mortali le esalazioni.

Per questo il compito che ci aspetta non è "solo" quello di rimettere il treno della giustizia sui suoi binari, ma anche quello di bonificare tutto l'ambiente intorno rivitalizzando la cultura del diritto e dei diritti.

# 2

## Le dimensioni dello sfascio

A forza di parlare di sfascio della giustizia italiana c'è il rischio che anche questa diventi una frase fatta, un concetto vuoto, quindi privo di forza. Per evitarlo, per far vedere quanto è grande il disastro, mettiamo in fila qualche numero. I numeri, certo, non misurano il dolore e neanche son capaci di restituire le dimensioni del danno economico collettivo, ma sono assai efficaci nel far vedere che il nostro sistema giudiziario costa quanto e più degli altri, ma fa impareggiabilmente schifo.

Anticipo una delle conclusioni, per introdurre la prima tabella di dati: parleremo spesso della Cedu, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la relativa Corte di Strasburgo, lo faremo perché questa è una delle chiavi per risolvere il problema. Il cittadino vittima non deve più solo difendersi, deve trovare la forza di attaccare e tale forza deve trovarla, naturalmente, nelle leggi. La Cedu gli da la possibilità di denunciare il proprio Stato. È un dovere civile farlo.

**I primi ... nell'essere condannati**

Torneremo sul punto e descriverò meglio la Cedu, per ora guardiamo questa tabella, relativa alle condanne emesse nei confronti degli Stati membri, fino al 19 ottobre 2006. Il primo numero si riferisce alle denunce, il secondo alle condanne. Per noi italiani è impressionante.

| Condanne emesse nei confronti degli Stati membri della Cedu fino al 19 ottobre 2006 | | |
|---|---|---|
| **Stati** | **Denunce** | **Condanne** |
| Albania | 1 | 1 |
| Andorra | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 0 |
| Austria | 62 | 50 |
| Azerbaigian | 0 | 0 |
| Belgio | 44 | 34 |
| Bosnia - Erzegovina | 0 | 0 |
| Bulgaria | 44 | 40 |
| Cipro | 20 | 22 |
| Croazia | 45 | 40 |
| Danimarca | 16 | 3 |
| Estonia | 2 | 1 |
| Federazione Russa | 84 | 77 |
| Finlandia | 23 | 17 |
| Francia | 305 | 255 |
| Georgia | 2 | 2 |
| Germania | 38 | 301 |
| Grecia | 204 | 185 |
| Irlanda | 4 | 4 |
| Islanda | 0 | 0 |
| **Italia** | **1.258** | **1.012** |
| Lettonia | 6 | 5 |
| Liechtenstein | 1 | 1 |
| Lituania | 9 | 7 |
| Lussemburgo | 9 | 8 |
| Macedonia | 8 | 7 |
| Malta | 3 | 3 |
| Moldovia | 6 | 6 |
| Norvegia | 2 | 0 |
| Paesi Bassi | 14 | 9 |
| Polonia | 237 | 185 |
| Portogallo | 122 | 65 |
| Regno Unito | 26 | 22 |
| Repubblica Ceca | 75 | 68 |
| Romania | 20 | 16 |
| San Marino | 2 | 0 |
| Serbia - Montenegro | 0 | 0 |
| Slovacchia | 88 | 75 |
| Slovenia | 168 | 160 |
| Spagna | 305 | 255 |
| Svezia | 14 | 5 |
| Svizzera | 7 | 4 |
| Turchia | 201 | 128 |
| Ucraina | 174 | 174 |
| Ungheria | 76 | 71 |

Questi numeri sono incontestabili, tratti da una fonte non solo al di sopra delle parti, ma da ciascun Paese riconosciuta come seria. Si può obiettare che vadano letti con una certa cautela: nei Paesi di più giovane libertà è naturale che la propensione del cittadino a denunciare il proprio Stato sia inferiore, ed in quelli in cui le garanzie di libertà individuale non sono poi troppo solide è comprensibile che ci si muova con maggiore prudenza. Ma se anche limitassimo il paragone ai Paesi a noi più direttamente assimilabili, il risultato sarebbe comunque imbarazzante e vergognoso.

**I numeri da scrivere sulla lapide del diritto**

Prima di leggere i tempi della giustizia italiana soffermiamoci su un dato che, forse, già da solo dice molte cose: nel 2006, rispetto al 2005, i reati denunciati sono diminuiti dell'11,51%, passando da 2.855.872 a 2.526.486. Voi pensate che siano diminuiti i reati commessi? Non credo proprio, mentre ho l'impressione che siano diminuite le denunce, considerate del tutto inutili, anche perché questo dato va corretto con un aumento del 62% dei reati contro la legge sull'immigrazione. Se proprio non ti portano via i documenti o le carte di credito, che lo denunci a fare il furto di un portafogli? E anche per i furti in casa, state attenti: quando subii il furto di alcuni orologi feci regolare denuncia, con il risultato che la notizia finì su un giornale, e chi se ne frega se io ero la vittima e non mi andava di far sapere a tutti i fatti miei, mentre i Poliziotti m'invitarono a far visita ad alcuni ricettatori, per vedere se gli oggetti rubati fossero da quelle parti. Ma come? Io non conosco ricettatori. Furono loro a darmi l'indirizzo di due negozi nel centro di Roma. Non ci andai, perché penso che la Polizia dovrebbe arrestare i ricettatori, non mandarci i clienti, e temevo anche di trovarci roba mia, nel qual caso sarebbe stato difficile buttarla sullo spiritoso.

Del resto, di quei reati denunciati ce ne sono ben 1.992.943 che sono e restano a carico d'ignoti.

E veniamo alla durata media di un processo, misurato in giorni. Si tratta dei dati ufficiali, resi noti dalla giustizia all'inizio del 2007.

**Durata media di un processo civile all'inizio del 2007**

| Civile | Giorni |
|---|---|
| Giudice di pace | 340 |
| Primo grado | 887 |
| Secondo grado | 1.020 |
| Cassazione | 1.102 |

Dunque, per un processo civile ci vogliono, mediamente 3.009 giorni, 8 anni e tre mesi. Questo nella media, perché se si disaggrega il dato e lo si riferisce al solo primo grado, guardate cosa succede:

**Durata in giorni dei processi civili nei tribunali**

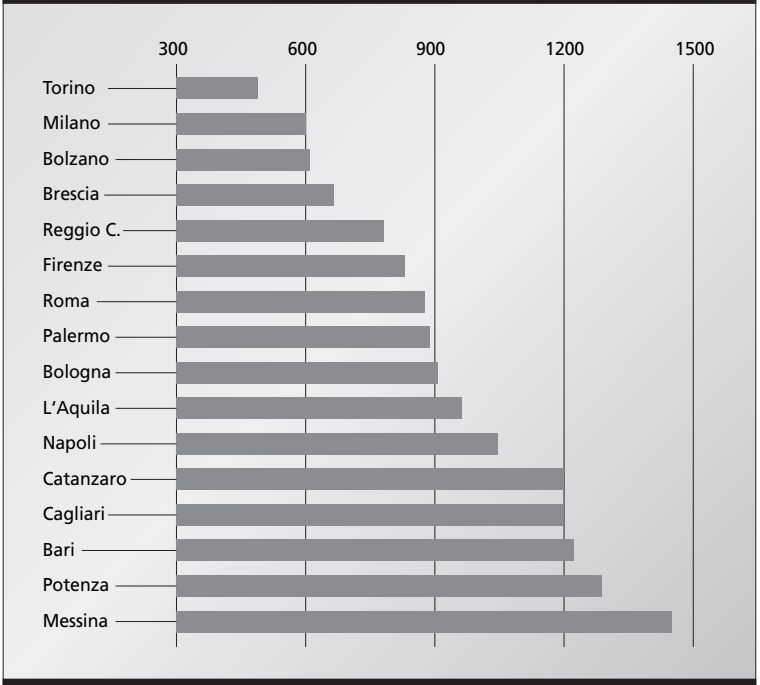


Nota: valori di alcuni distretti (2005) Fonte: elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

A Messina servono, mediamente, 1400 giorni per un primo grado, quasi 4 anni.

| Durata media di un processo penale all'inizio del 2007 | |
|---|---|
| **Penale** | **Giorni** |
| Tribunali collegiali | 630 |
| Corte d'Appello | 603 |
| Corti d'Assise | 426 |
| Corti d'Assise d'Appello | 242 |
| Cassazione | 280 |

Questi sono i dati, già drammatici, della durata del processo, ma non tengono conto che prima ci sono stati anni d'indagine, mesi e talora anni per concludere l'udienza preliminare e rinviare a giudizio. Non c'è da stupirsi, quindi, se un buon numero di quei procedimenti sono di fatto suicidi, nel senso che continuano nonostante alla loro fine i reati saranno prescritti, quindi inutili il lavoro e le spese affrontate, sia a carico della collettività che, in questo caso, dei singoli.

E guardate questi due raffronti europei, tratti dalla banca dati della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (Cepej). Il primo si riferisce alla durata media di un procedimento relativo ad un licenziamento:

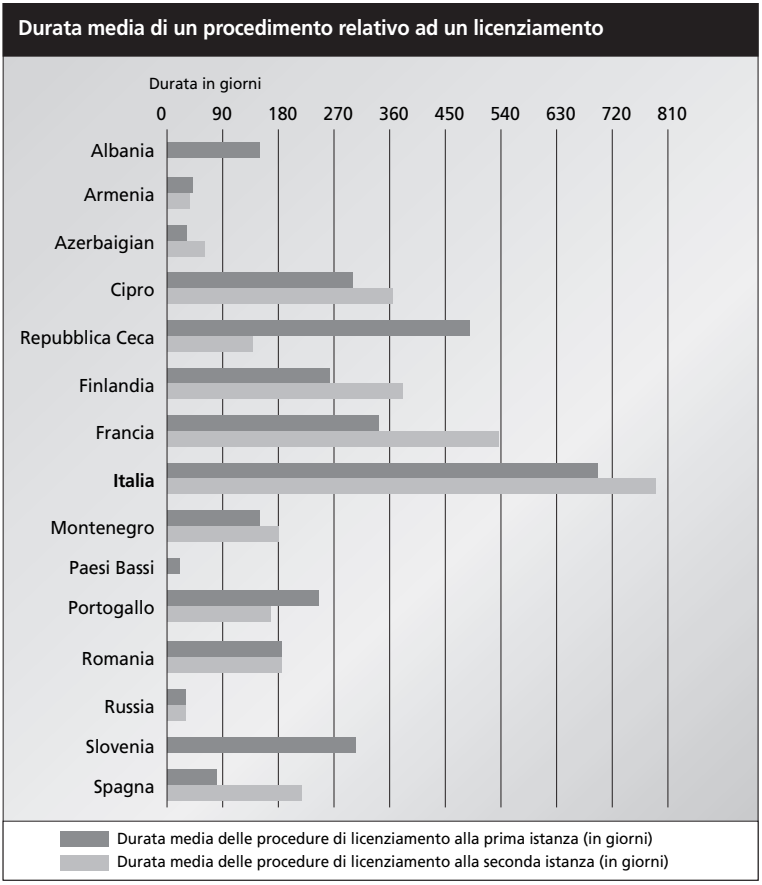


E proprio lo scorso 31 maggio, in occasione delle tradizionali Considerazioni finali all'assemblea della Banca d'Italia, il governatore Mario Draghi ha detto: "Le manchevolezze della nostra giustizia civile sono segnalate da studi internazionali, testimoniate dal disagio dei cittadini e delle imprese. Nella durata dei processi il confronto internazionale è impietoso. Un esempio fra tutti: i procedimenti di lavoro nel primo grado di giudizio durano da noi in media oltre due anni, uno in Francia, meno di sei mesi in Germania (*i dati sono anche peggiori n.d.r.*). I tempi lunghi della giustizia non dipendono tanto da una carenza relativa di

risorse, quanto da difetti nell'organizzazione e nel sistema degli incentivi".

Le lungaggini non risparmiano neanche i divorzi, moltissimi dei quali si risolvono in via consensuale.

**Durata media di un procedimento relativo ad un divorzio**

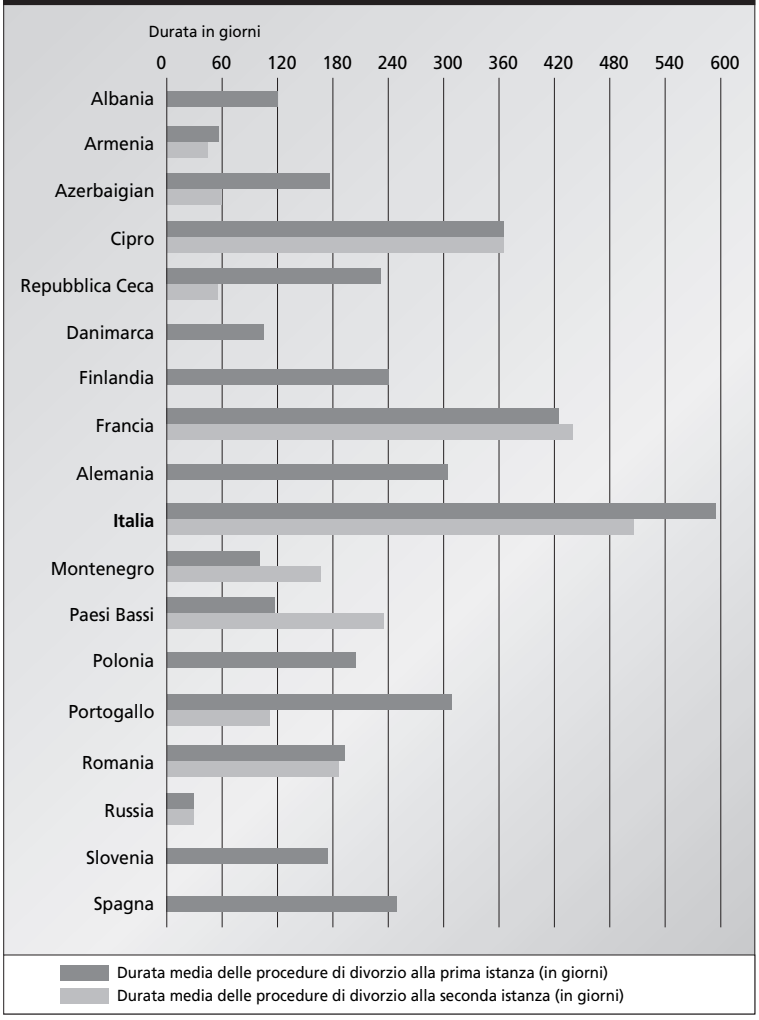

**Le parole che ogni anno si perdono nel vuoto dell'inaugurazione dell'anno giudiziario**

Ogni anno, alla fine del mese di gennaio, si tengono in tutta Italia le cerimonie d'apertura dell'anno giudiziario. E già che l'anno cominci alla fine di gennaio la dice lunga, per una categoria, quella dei magistrati, il cui lavoro in tribunale viene poi sospeso per due mesi di ferie estive, manco siano bambini dell'asilo.

Ogni anno si abbatte sui cittadini un diluvio di parole inutili e dati sconfortanti, fuoriuscenti dalla bocca di chi non si sente mai responsabile di quel che accade, ma, anzi, non perde l'occasione per attribuire a tutti gli altri ogni possibile colpa. Una prima buona cosa, quindi sarebbe la soppressione di tali cerimonie, il cui lato più umanamente toccante è rappresentato dalla strenua battaglia che molti degli invitati, specie nelle prime file dove le più alte cariche dello Stato coincidono con le età meno giovani, ingaggiano con il sonno. Nel 2007 s'è anche raggiunto il grottesco relativo all'inesistenza di un legittimo presidente della Cassazione, giacché chi avrebbe dovuto tenere il discorso non poté farlo, perché non era il presidente della Cassazione, avendo il Csm bocciato l'unico candidato, Vincenzo Carbone. Lo ha bocciato perché le correnti di sinistra non lo volevano, ma sarebbero finite in minoranza se non le avesse salvate il presidente Napolitano, il quale si è presentato, si è astenuto e così facendo ha ottenuto il pareggio, quindi la sconfitta di Carbone. Quest'ultimo non si arrende e ricorre al tribunale amministrativo regionale, bloccando la procedura per la scelta del nuovo vertice, sarà poi il Consiglio di Stato a dargli definitivamente ragione (e definitivamente torto al Csm ed alla trovata tattica di Napolitano). Riassumendo: magistratura politicizzata, divisa in correnti, incapace di autogovernarsi, impegnata a sfidarsi in tribunale. Il giorno della cerimonia ermellinata il Presidente della Repubblica non intendeva assistere ad un discorso di Carbone (aggiungendo i capricci al torto giuridico), e, quindi, s'è trovato un sostituto per anzianità. Ed anche questo è a suo modo emblematico.

Fatta questa premessa, però, cercando bene fra le acque del diluvio si trovano perle di gran valore. Abbiate pazienza, non lasciatevi spaventare dal linguaggio falso forbito, perché i concetti sono davvero straordinari.

**Dicono in cassazione: l'Italia non avrebbe i soldi per risarcire i danneggiati dalla propria ingiustizia, e riescono a dirlo senza piangere, e neanche ridere**

Tocca a Gaetano Nicastro, presidente di Cassazione in attesa che s'insedi quello vero, tenere il discorso ufficiale, nel quale si trova la seguente frase : "Se lo Stato italiano dovesse risarcire tutti per l'irragionevole durata dei processi non basterebbero – è stato detto – tre finanziarie". Ma vi rendete conto? Il presidente Nicastro non solo ammette candidamente che l'Italia viola massicciamente un diritto dell'uomo, ma immagina d'essere arguto nel sottolineare che neanche potrebbe permettersi di risarcire il danno, perché ci vorrebbero troppi soldi. Forse avrebbe potuto dire solo questo, fermarsi lì ed invitare tutti a tornare a casa.

Spingiamoci oltre anche noi, leggiamolo: "Se lo Stato italiano dovesse risarcire tutti per l'irragionevole durata dei processi non basterebbero – è stato detto – tre finanziarie. Il problema non è tuttavia quello di evitare le condanne dello Stato italiano, bensì di assicurare quello che è ormai definito, con termine in fondo improprio ma caustico, il 'giusto processo', il tempestivo riconoscimento del diritto, il tempestivo proscioglimento dell'innocente o l'applicazione della pena al colpevole. Nel 2006 la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non appare costellata, come negli anni precedenti, di condanne dell'Italia per la violazione della ragionevole durata del processo. Ma ciò si deve, chiaramente, all'applicazione della cd.a 'legge Pinto' (l. 24 marzo 2001, n. 89), che ha previsto e regolamentato l'equa riparazione, demandando alle corti di appello i relativi accertamenti e le corrispondenti liquidazioni. Dopo alcune controverse decisioni, si può dire che le Corti italiane (ivi compresa la Corte di cassazione) si siano ormai adeguate ai parametri della Corte europea, evitandosi in tal

modo il ricorso a quest'ultima in una funzione di supplenza, chiarimento ed integrazione. Vistosa eccezione alla limitazione degli interventi della Corte europea le otto sentenze pronunciate dalla *Grande Chambre* il 29 marzo 2006 per violazione dell'art. 6 comma 1 della Convenzione: nonostante la ragionevolezza dei tempi della procedura per conseguire l'equa riparazione, i ricorrenti avevano dovuto attendere vari mesi e in alcuni casi iniziare una procedura esecutiva prima di ottenere l'indennizzo loro riconosciuto: per essere efficace, il rimedio – secondo la Corte - deve essere accompagnato da previsioni di bilancio adeguate al fine di dare immediata esecuzione alle sentenze (vi si segnala altresì che certe spese fisse, come quelle di registro, possono ridurre grandemente l'efficacia del risarcimento)".

Cos'è la legge Pinto lo vedremo nell'ottavo capitolo, ma, visto che ancora sarà citata, qui basti sapere che si tratta di un trucchetto inventato dal legislatore, nel 2001, per rendere più difficile la vita agli italiani e togliere loro il diritto di ricorrere subito a Strasburgo, imponendo di andare prima a lamentarsi presso una Corte d'appello. Il trucchetto si è poi rivelato anche un boomerang, intasando quei tribunali. Il senatore Michele Pinto è stato anche ministro nel primo governo Prodi, e temo che per molti questa sia già una spiegazione.

Infatti, lo stesso Nicastro osserva: "L'aumento dei procedimenti di primo grado presso le Corti di appello preoccupa (…), ove si consideri la correlativa limitata competenza dell'organo, indicando una massiccia incidenza delle richieste di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cosidetta 'legge Pinto'), come, del resto, confermano quasi tutte le relazioni pervenute dai vari distretti". In altre parole: le Corti sono schiantate sotto la Pinto e ci mettono un tempo lunghissimo a discutere cause relative alla lunghezza dei processi. Sembra una scena dal teatro dell'assurdo.

Nonostante il trucchetto e la conseguente catastrofe, però, l'Italia continua a beccare botte da orbi in quel di Strasburgo, e sono sempre parole di Nicastro: "Sempre più la

nostra giurisprudenza si trova a confrontarsi con le convenzioni internazionali e con il riconoscimento in quei testi di ampi diritti fondamentali. Chiarificatrice, al riguardo, ed in linea con numerose pronunce della nostra Corte Costituzionale (dinanzi alla quale è stato ripetute volte sollevato conflitto da parte dei tribunali italiani) la sentenza della Corte europea 20 aprile 2006 (Patrono e altri c. Italia), in ordine al problema della immunità parlamentare prevista dall'art. 68 della Costituzione, con la quale è stato ribadito che sussiste la violazione della Convenzione allorché le deliberazioni del Parlamento vengano a paralizzare le azioni dei privati a tutela della loro reputazione, in assenza di un evidente collegamento tra le condotte ascritte e l'attività parlamentare, rilevandosi che nella fattispecie sottoposta al suo giudizio non era stato rispettato 'il giusto equilibrio tra le esigenze del generale interesse della comunità e gli imperativi della tutela dei diritti fondamentali della persona', anche perché i parlamentari non avevano manifestato, in quella circostanza, opinioni politiche, ma avevano espresso esclusivamente affermazioni denigratorie nei confronti dei ricorrenti. Con numerose pronunce la Corte ha censurato il meccanismo dell'occupazione appropriativa, considerata quale forma di 'espropriazione indiretta', che, permettendo all'amministrazione di superare le regole del procedimento di espropriazione, consolida una situazione di illegalità che contrasta con il principio di legalità che deve presiedere all'attività della pubblica amministrazione (sentenza 2 febbraio 2006, Genovese e altri c. Italia; sent. 9 febbraio 2006, Prenna e altri c. Italia; e, recentissimamente, sent. 21 dicembre 2006, De Angelis e altri c. Italia); né vale a sanare tale illegittimità l'art. 43 del testo unico sulla espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327), poiché l'occupazione acquisitiva, anche se disciplinata dalla legge, non può costituire una alternativa alla procedura '*en bonne et due forme*' (sent. 12 gennaio 2006, Sciarrotta e altri c. Italia). La *Grande Chambre* ha preso posizione anche sulla determinazione della indennità di espropriazione, ponendo chiaramente in discussione il sistema italiano dell'art. 5 *bis* d.l. n. 333 del

1992, convertito in legge n. 359 del 1992, e l'art. 37 del t.u. n. 327 del 2001: pur riconoscendo la discrezionalità degli Stati, che in via eccezionale possono fissarne l'entità in misura non coincidente con l'integrale compensazione, ha ritenuto che l'art. 1 del I° protocollo addizionale della Convenzione impone in ogni caso di mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze riconducibili all'interesse generale della comunità e la salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo al rispetto dei propri beni (sent. 29 marzo 2006, Scordino c. Italia). Il contrasto della disciplina interna con la Convenzione universale dei diritti dell'uomo e col suo I° Protocollo addizionale, come interpretato dalla Corte europea, ha indotto la Corte di cassazione a sollevare la questione di costituzionalità delle norme interne in tema di indennità di espropriazione (Cass., ord. 29 maggio 2006, n. 12810) e di risarcimento da occupazione appropriativi (Cass., ord. 20 maggio 2006, n.. 11887), sotto il profilo, tra l'altro, della violazione dell'art. 117, c. 1, della Costituzione (nel testo risultante dalle modifiche apportate al titolo V) e delle norme convenzionali, cui quel testo avrebbe conferito valore di 'norme interposte'".

**Paghiamo poco ogni singolo risarcimento, ma sono talmente tanti che alla fine ci costano troppo**

So di avere abusato nelle citazioni, ma portate ancora la pazienza necessaria a leggerne altre due, questa volta tratte, sempre in quella radiosa giornata, dall'intervento di Mario Delli Priscoli, procuratore generale della Repubblica. Fatevi coraggio, ne vale la pena (questa volta ho inserito io delle sottolineature).

Anche il procuratore generale ha qualche cosa da dire sui poveri cittadini che la giustizia massacra: "La cosiddetta legge Pinto, che disciplina l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, dispone, all'art. 5, che il decreto di accoglimento della domanda sia comunicato, a cura della cancelleria, 'ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento'. Sono ben note le imponenti ripercussio-

ni economiche che la predetta legge determina sulle finanze dello Stato, non tanto per l'entità dell'indennizzo liquidato nei singoli casi, quanto piuttosto per l'ammontare complessivo degli esborsi dell'erario, in ragione dell'elevato numero di soggetti aventi diritto al compenso per la lesione del diritto alla ragionevole durata di ogni processo. La stessa Corte europea (sentenza Scordino, 1 § 183) ci ha ammonito sull'errore di direzione rappresentato da questa strada che ritiene di risolvere con il ristoro economico la violazione sistematica di un diritto fondamentale dei cittadini, quello alla ragionevole durata dei processi. Tale Corte ha suggerito un'altra strada, peraltro ovvia, se non si vuole seguire quella della monetizzazione dell'illecito: l'adozione di misure acceleratorie del procedimento, come era previsto nell'originario disegno di legge Conso e come hanno fatto Paesi più attenti agli effetti perversi di leggi frettolose. Ma questa legge ha prodotto e sta producendo gravissimi danni, oltre che per l'erario dello Stato, anche per il funzionamento della giustizia. Non sono solo le Corti di appello e la Corte di cassazione, investite ogni anno da migliaia di ricorsi, ad essere interessate dal problema. Anche la Procura generale della Corte di cassazione, cui vengono trasmessi, senza alcun filtro selettivo, tutti i decreti di condanna relativi a ritardi dei giudici ordinari, (3.612 nel 2006) risulta sovraccaricata di accertamenti di natura disciplinare. L'obbligatoria, automatica comunicazione di tali decreti comporta per l'ufficio disciplinare la gestione e l'esame di una quantità notevole di procedimenti, prendendo le mosse da una situazione di totale carenza di informazioni, posto che, di regola, i decreti stessi si limitano a dare atto delle vicende processuali e dei relativi tempi di definizione, senza specificare né l'identità dei magistrati che le hanno trattate, né possibili responsabilità individuali di natura disciplinare. È così demandata alla Procura generale l'attuazione di una cernita, pressoché 'in astratto', che impone comunque di richiedere poi informazioni agli uffici giudiziari coinvolti in ciascun caso apparentemente rilevante a fini disciplinari. Se si ha riguardo alla delicatezza del tema

e, quindi, alla cura con cui detti uffici devono dare corso alle richieste della Procura generale, all'impegno che ciascuna risposta comporta (in quanto inerente a vicende processuali risalenti nel tempo, spesso complesse e coinvolgenti diversi magistrati) e alla combinazione di tali caratteri col numero di casi sui quali i vari uffici giudiziari sono chiamati a riferire, se ne desume la significativa entità delle risorse e del tempo dedicati allo scopo (e contestualmente sottratti, quindi, al lavoro ordinario). Ma l'effetto negativo del meccanismo disciplinare innescato dall'art. 5 cit. si coglie appieno rapportando l'impegno dianzi illustrato ai risultati concreti. L'esperienza ormai pluriennale mostra che la percentuale di casi nei quali la Procura generale è in grado di ravvisare estremi per l'esercizio dell'azione disciplinare è assai bassa e, peraltro, l'esito dei relativi procedimenti disciplinari è pressoché costantemente assolutorio, in quanto la durata dei processi risulta quasi sempre conseguenza di difficoltà operative e strutturali, piuttosto che di responsabilità di singoli magistrati. Infatti nell'anno 2006 non è stato possibile iniziare sulla base di detti decreti alcun procedimento disciplinare e negli anni precedenti dei 19 procedimenti iniziati uno solo si è concluso con la irrogazione di una sanzione; e la più lieve, cioè l'ammonimento. In prospettiva futura, tale tendenza dei risultati è destinata a perpetuarsi, ed anzi ad accentuarsi (…). Alla luce di tale quadro di insieme è auspicabile un intervento legislativo che elimini l'automatismo della comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare attualmente previsto dall'art. 5 della legge n. 89 del 2001".

L'ottimo Delli Priscoli ci consegna una perla d'inestimabile valore: noi riceviamo, per ogni condanna subita dallo Stato, quindi per ogni violazione dei diritti dei cittadini, una segnalazione disciplinare, però, primo, non siamo in grado di scoprire nemmeno chi sono i magistrati cui addebitare qualche cosa (ma come fanno a non essere in grado? I nomi sono nelle sentenze!), secondo, quando anche ci riusciamo tanto li assolvono tutti. Meraviglioso, questa è la descrizione di un'irresponsabilità di massa. I

processi vanno così lentamente da violare i diritti umani, ma la colpa non è mai, dicasi mai, di nessuno. Sì, certo, ci sono le solite lamentele sui soldi e l'organico, ma fra poco ci arriviamo e vedremo che sono tutte balle.

Rimane, però, la consapevolezza di quanto sia grave la condizione dell'Italia: "Particolarmente grave appare la situazione del nostro Paese dinanzi agli organi di tutela dei diritti dell'Uomo di Strasburgo (C.E.D.U.). Nel corso della riunione del dicembre dello scorso anno, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ripreso l'esame del piano di azione elaborato dalle autorità italiane per dare una soluzione globale al persistente problema della lentezza dei procedimenti giudiziari. Il Comitato dei ministri ha preso atto che il Capo del Governo ed il Ministro della Giustizia hanno riconosciuto l'importanza fondamentale di trovare finalmente una soluzione durevole al problema e che questa necessità è riconosciuta del Consiglio superiore della magistratura e da tutti coloro che partecipano alle procedure giudiziarie. L'organo di tutela ha, in particolare, preso nota del rapporto presentato in data 30 novembre 2006 dal Sottosegretario di Stato alla Giustizia sull'adozione di un certo numero di riforme legislative sulle procedure giudiziarie e su un ambizioso progetto riguardante l'organizzazione informatica delle procedure civili (c.d. processo telematico), ma ha deciso di rendere più incisivo e pressante il procedimento di controllo sulla situazione – che, giova ricordarlo, risale alla sua Risoluzione n. 336 del 1997 – rinviando alla riunione del 13/14 febbraio 2007 l'approfondito esame delle informazioni fornite. Accanto però al problema della intollerabile lentezza dei procedimenti, le preoccupazioni degli organi di Strasburgo si sono accentrate sull'omesso adempimento, da parte delle autorità italiane, dell'obbligo di uniformarsi alle sentenze della Corte europea e di eliminare le perduranti conseguenze delle riscontrate violazioni. L'argomento ha formato oggetto del rapporto della Commissione giuridica e dei diritti dell'uomo sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei relativi provvedimenti dell'Assemblea Parlamentare contenenti

l'ennesimo severo monito nei confronti del nostro paese".

Insomma, siamo dei sorvegliati speciali, siamo un Paese considerato a rischio e lo siamo sul delicato terreno dei diritti umani. Una cosa vergognosa e gravissima.

**Nelle galere italiane ci sono più innocenti che colpevoli**

Nel corso di quell'inaugurazione nessuno ha citato i dati riguardanti i detenuti e la loro condizione giuridica.

Il pianeta delle carceri, e più in generale il tema della pena, meriterebbe un libro a sé. In un sistema che funziona la pena deve essere certa e deve essere scontata, ma deve anche essere umana. Molti istituti carcerari italiani rispondono ad una struttura e ad una logica che di umano non ha nulla. Ma qui m'interessa un aspetto diverso. Chi si trova in carcere? I criminali, sarebbe lecito rispondere. E chi sono i criminali? Sono quei cittadini condannati per i reati commessi. Giusto, ma guardate, invece, chi (secondo i dati del ministero della Giustizia) c'è in carcere:

| Presenti nelle carceri | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo Istituto | Donne | Uomini | Totale | Nr. Istituti |
| CASE DI RECLUSIONE | 37 | | | |
| Condannati | 108 | 4.642 | 4.750 | |
| Imputati | 34 | 1.077 | 1.111 | |
| Internati | 5 | 131 | 136 | |
| Totale | 147 | 5.850 | 5.997 | |
| CASE CIRCONDARIALI | 160 | | | |
| Condannati | 487 | 10.116 | 10.603 | |
| Imputati | 947 | 20.030 | 20.977 | |
| Internati | 6 | 22 | 28 | |
| Totale | 1.440 | 30.168 | 31.608 | |
| ISTITUTI PER LE MISURE DI SICUREZZA | 8 | | | |
| Condannati | 7 | 108 | 115 | |
| Imputati | 9 | 48 | 57 | |
| Internati | 67 | 1.161 | 1.228 | |
| Totale | 83 | 1.317 | 1.400 | |
| **Totale generale** | **1.670** | **37.335** | **39.005** | **205** |

I condannati sono quelli la cui condanna è definitiva, gli unici ad essere stati riconosciuti colpevoli di qualche cosa. Gli imputati sono quelli che hanno ancora un processo in corso e gli internati quelli sottoposti a misure di sicurezza. Se fate i conti rabbrividite, se guardate il grafico qui sotto vi arrabbiate:

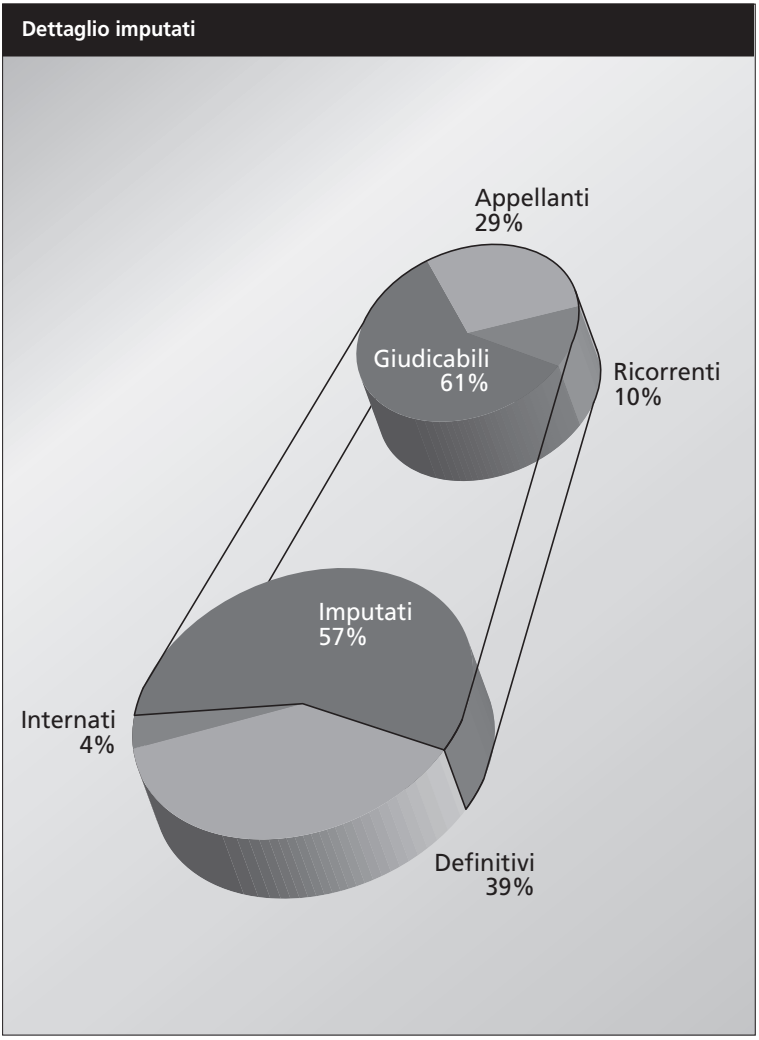

Il 57% della popolazione carceraria è composta da cittadini che la Costituzione e la civiltà c'impongono di considerare dei presunti innocenti. Di questi il 61% sono giudicabili, il che vuol dire che non sono mai stati condannati da nessuno e si trovano in custodia cautelare; gli appellanti sono i condannati in primo grado che attendono il giudizio di secondo; ed i ricorrenti sono quelli che aspettano la cassazione.

Tutti insieme sono degli innocenti, ma si trovano in carcere. Siccome non sono un ipocrita, e neanche un parroco carcerario, so bene che in quel 57% c'è una presunta abbondanza di criminali, ma è proprio questo lo scandalo: se ne stanno in galera senza che la giustizia riesca a discernere con sicurezza fra colpevoli ed innocenti. Quel 57% è uno sconcio sia per i singoli che patiscono senza colpa, sia per la collettività che vede i criminali a rischio scarcerazione per decorrenza dei termini. Comunque la mettiate, questo è un frullato fra violazione dei più elementari diritti umani e resa della giustizia innanzi al crimine.

E se non siete ancora sufficientemente arrabbiati, vi ricordo che dell'indulto varato dal governo Prodi si è giovato solo il 39%, ovvero i condannati in via definitiva. Quelli che sono usciti dal carcere grazie a quel provvedimento erano gli unici di cui si sapeva con giuridica certezza che erano colpevoli. Ma ci torneremo.

**Spendiamo, per la giustizia, più degli altri, in valore assoluto e pro capite, per ottenere i bei risultati appena visti**

Attenzione ai tre tipi di dati su cui adesso ragioniamo. La fonte da cui li ho tratti è il Cepej (Commision Européenne pour l'Efficacité del la Justice), ovvero dati ufficialmente trasmessi da ciascun Paese del Consiglio d'Europa.

La prima tabella riguarda la spesa per la giustizia, in ciascun Paese, esclusi i costi del pubblico ministero, delle procure, e quelli dell'aiuto giudiziario, ovvero il gratuito patrocinio previsto per i meno abbienti. Nella prima colonna si trova il valore assoluto della spesa, nella seconda la spesa pro capite, cioè per ciascun abitante:

| Spesa per la giustizia | | |
|---|---|---|
| **Stati** | **Spesa assoluta** | **Spesa pro capite** |
| Albania | 10.486.065 € | 3,4 € |
| Andorra* | 4.447.193 € | 57,8 € |
| Azerbaigian | 6.915.057 € | 0,8 € |
| Bosnia - Erzegovina | 59.262.904 € | 15,5 € |
| Bulgaria | 48.900.313 € | 6,3 € |
| Croazia | 159.988.552 € | 36,0€ |
| Cipro | 17.997.698 € | 26,1€ |
| Repubblica Ceca | 241.292.690 € | 23,6 € |
| Danimarca | 155.000.000 € | 28,7 € |
| Estonia | 20.700.000 € | 15,3 € |
| Georgia | 7.206.338 € | 1,6 € |
| Ungheria | 276.563.900 € | 27,4 € |
| Islanda | 9.400.000 € | 32,0 € |
| Irlanda | 97.991.000 € | 24,3 € |
| **Italia** | **2.749.944.000 €** | **47,0 €** |
| Lettonia | 21.074.355 € | 9,1 € |
| Liechtenstein | 8.611.142 € | 248,9 € |
| Lituania | 38.045.065 € | 11,1 € |
| Malta | 8.679.000 € | 21,6 € |
| Moldova | 26.015.100 € | 7,7 € |
| Monaco* | 3.020.010 € | 100,6 € |
| Montenegro | 6.791.731€ | 10,9 € |
| Paesi Bassi | 762.607.000 € | 46,8 € |
| Norvegia | 164.000.000 € | 35,6 € |
| Polonia | 813.729.185 € | 21,3 € |
| Romania | 117.961.263 € | 5,4 € |
| Federazione Russa | 1.545.651.802 € | 10,8 € |
| Serbia | 70.207.781 € | 9,4 € |
| Slovacchia | 79.339.027 € | 14,7 € |
| Slovenia | 111.500.000 € | 55,8 € |
| Spagna* | 2.231.531.310 € | 52,0 € |
| Svezia | 463.687.163 € | 51,3 € |
| Inghilterra e Galles (RU) | 429.000.000 € | 8,1 € |
| Scozia (RU) | 93.301.917 € | 18,4 € |
| *Budget stimato | | |

Il grafico serve a dare immediata visione della spesa pro capite, quindi di quel che si è letto nella seconda colonna:

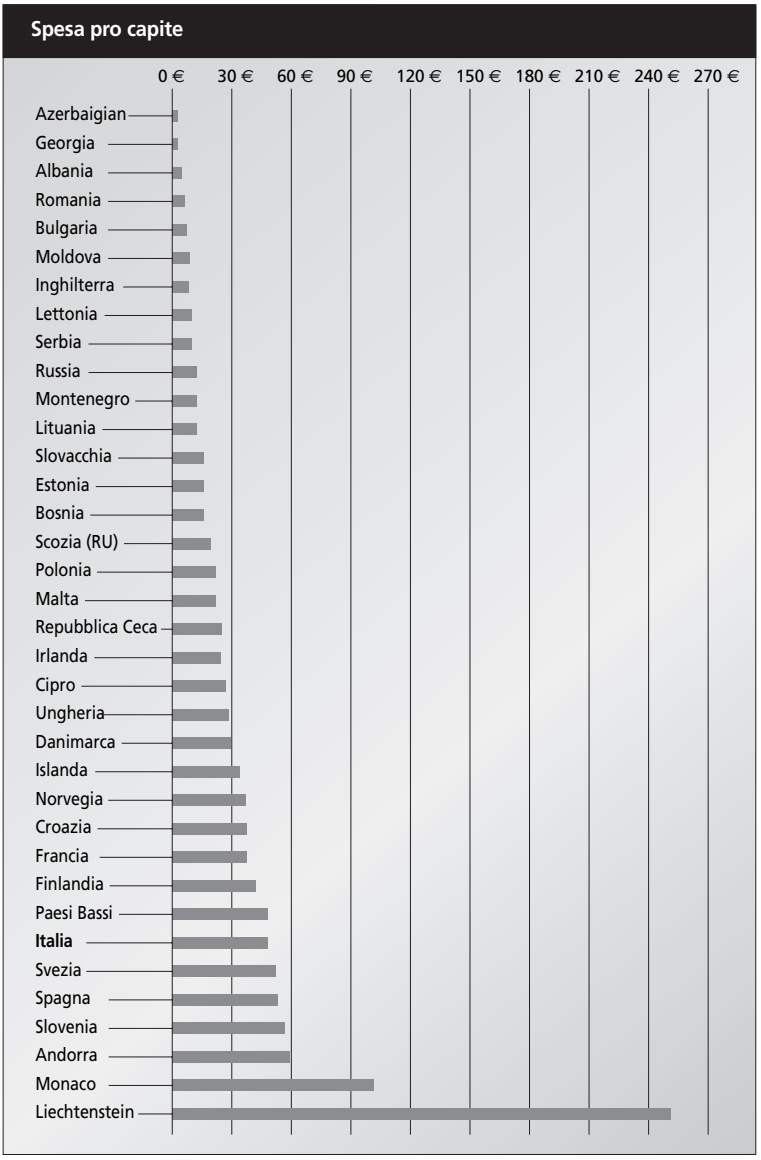

L'Italia, quindi, spende più di tutti gli altri Paesi direttamente paragonabili. È da notarsi, e questo vale anche per i dati che seguiranno, che alcuni dei Paesi in elenco sono di più recente democrazia, quindi affrontano spese straordinarie per la strutturazione del loro sistema di giustizia, o sono molto piccoli, quindi la necessità di disporre di un sistema che funzioni ne aumenta il peso della spesa pro capite. Ma l'Italia resta il Paese che spende, in valore assoluto, più di tutti e che spende, pro capite, più dei Paesi di eguali e più grandi dimensioni (come la Francia).

Vediamo adesso una tabella eguale alla prima, ma questa volta riferita alla spesa statale per il solo pubblico ministero. Nella prima colonna sempre la spesa assoluta e nella seconda quella pro capite:

| Spesa statale per il pubblico ministero | | |
|---|---|---|
| Stati | Spesa assoluta | Spesa pro capite |
| Albania | 8.498.900 € | 2,8 € |
| Andorra* | 426.969 € | 5,6 € |
| Azerbaigian | 10.916.740 € | 1,3 € |
| Bosnia - Erzegovina | 16.591.370 € | 4,3 € |
| Bulgaria | 22.826.626 € | 2,9 € |
| Croazia | 28.967.501 € | 6,5 € |
| Repubblica Ceca | 55.924.241 € | 5,5 € |
| Estonia | 3.500.000 € | 2,6 € |
| Finlandia | 33.022.000 € | 6,3 € |
| Francia | 646.771.000 € | 10,4 € |
| Georgia | 7.498.585 € | 1,7 € |
| Ungheria | 108.000.000 € | 10,7 € |
| Islanda | 3.100.000 € | 10,6 € |
| Irlanda | 28.661.000 € | 7,1 € |
| **Italia** | **1.167.510.000 €** | **20,0 €** |
| Lettonia | 12.018.365 € | 5,2 € |
| Liechtenstein | 1.302.339 € | 37,6 € |
| Lituania | 24.375.087 € | 7,1 € |
| Malta | 1.023.260 € | 2,5 € |
| Moldova | 18.623.700 € | 5,5 € |
| Monaco* | 780.740 € | 26,0 € |
| Montenegro | 1.197.047 € | 1,9 € |
| Paesi Bassi | 335.300.000 € | 20,6 € |
| Norvegia | 10.737 € | 0,0 € |
| Polonia | 226.591.855 € | 5,9 € |
| Romania | 70.989.086 € | 3,3 € |
| Federazione Russa | 926.827.355 € | 6,5 € |
| Serbia | 12.108.235 € | 1,6 € |
| Slovacchia | 26.289.474 € | 4,9 € |
| Slovenia | 15.600.000 € | 7,8 € |
| Spagna* | 153.158.726 € | 3,6 € |
| Svezia | 89.000.000 € | 9,9 € |
| Ucraina | 41.307.900 € | 0,9 € |
| Inghilterra e Galles (RU) | 770.000.000 € | 14,5 € |
| Irlanda del Nord (RU) | 35.370.000 € | 20,7 € |
| Scozia (RU) | 131.300.000 € | 25,9 € |
| * budget stimato | | |

Ed ecco il grafico relativo alla spesa pro capite:

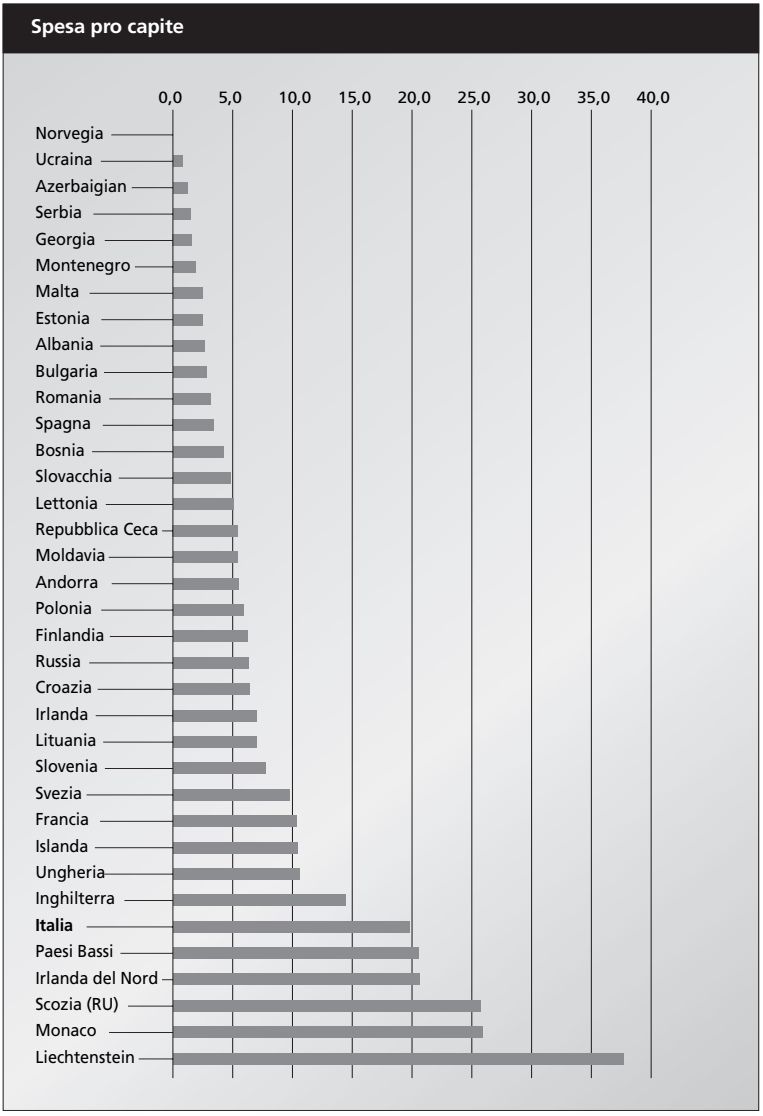

Guardate come cambia la classifica quando si prende in considerazione la spesa pubblica per l'aiuto giudiziario, vale a dire la spesa diretta al cittadino che si trova ad avere a che fare con la macchina della giustizia e che non ha i mezzi per essere rappresentato o difendersi adeguatamente:

| Spesa pubblica per l'aiuto giudfiziario | | |
|---|---|---|
| Stati | Spesa assoluta | Spesa pro capite |
| Albania | 130.550 € | 0,043 € |
| Andorra | 230.668 € | 3,001 € |
| Armenia | 14.500 € | 0,005 € |
| Austria* | 24.100.000 € | 2,937 € |
| Azerbaigian | 28.500 € | 0,003 € |
| Belgio | 30.750.000 € | 2,944 € |
| Bosnia-Erzegovina* | 1.777.399 € | 0,464 € |
| Bulgaria | 1.571.358 € | 0,202 € |
| Repubblica Ceca | 12.273.022 € | 1,201 € |
| Estonia | 1.700.000 € | 1,258 € |
| Finlandia | 52.129.000 € | 9,955 € |
| Francia | 291.200.000 € | 4,683 € |
| Georgia | 69.760 € | 0,015 € |
| Germania* | 468.400.000 € | 5,678 € |
| Grecia | 724.187 € | 0,065 € |
| Ungheria* | 851.333 € | 0,084 € |
| Islanda | 1.200.000 € | 4,088 € |
| Irlanda | 47.649.000 € | 11,794 € |
| **Italia** | **66.030.256 €** | **1,129 €** |
| Lettonia | 653.490 € | 0,282 € |
| Liechtenstein | 1.292.008 € | 37,341 € |
| Lituania | 1.636.208 € | 0,478 € |
| Lussemburgo | 2.574.828 € | 5,659 € |
| Malta | 16.720 € | 0,042 € |
| Moldova | 124.100 € | 0,037 € |
| Monaco | 102.950 € | 3,429 € |
| Paesi Bassi | 378.358.000 € | 23,224 € |
| Norvegia | 137.528.000 € | 29,856 € |
| Polonia | 16.775.566 € | 0,439 € |
| Portogallo | 27.632.424 € | 2,624 € |
| Romania | 1.810.732 € | 0,084 € |
| Slovacchia | 1.967.026 € | 0,364 € |
| Spagna | 119.055.984 € | 2,773 € |
| Svezia | 95.455.900 € | 10,565 € |
| Turchia | 13.626.853 € | 0,192 € |
| Inghilterra e Galles (RU) | 3.070.000.000 € | 57,874 € |
| Irlanda del Nord (RU) | 93.630.000 € | 54,745 € |
| Scozia (RU) | 216.000.000 € | 42,533 € |
| * budget stimato | | |

Ed ecco il grafico di questa spesa, sempre per abitante:

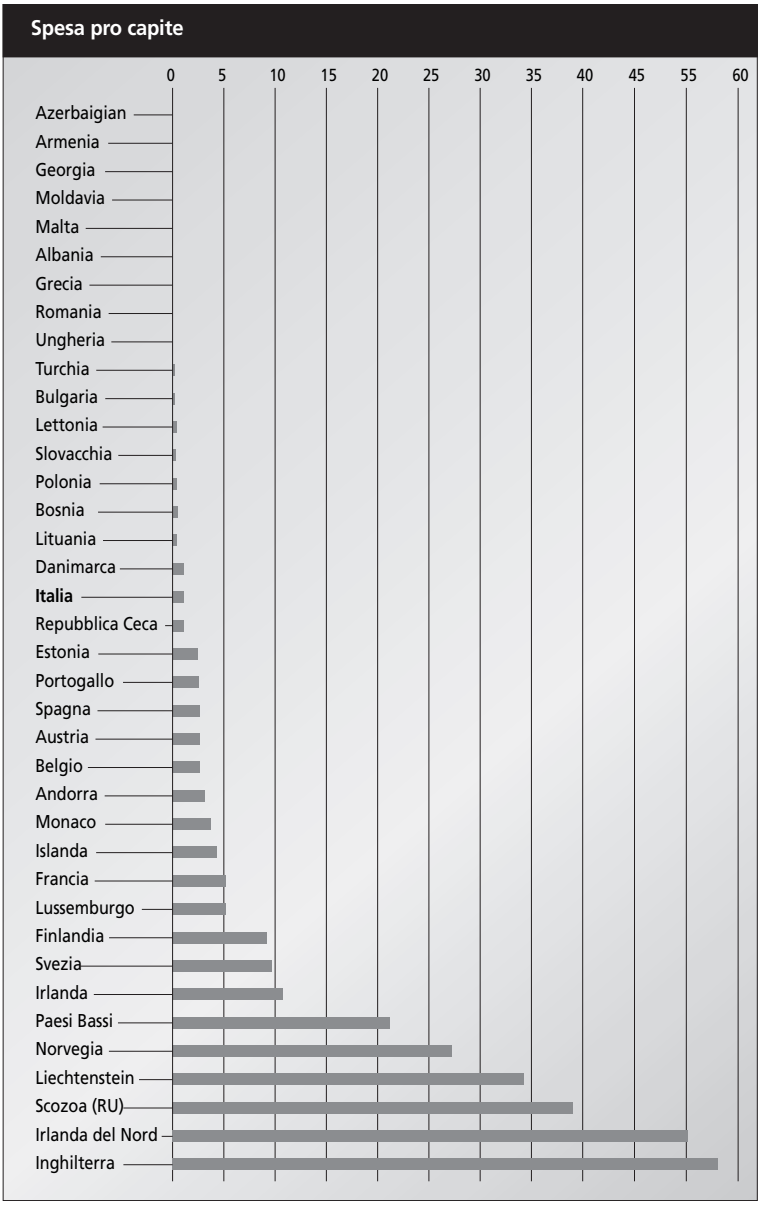

È bastato che la spesa statale non fosse diretta alla macchina degli addetti ai lavori e, improvvisamente, le virtù amministrative sono ricomparse. Significativo, non vi pare?

Un'ultima tabella, per avere il quadro completo della situazione. Quanta gente lavora nella nostra giustizia? Limitiamoci agli avvocati ed ai giudici che si trovano in tribunale secondo i dati ufficialmente trasmessi e relativi al 2004:

**Giudici e avvocati in tribunale**

| Paese | Nr avvocati | Nr avvocati per 100 000 abitanti | Nr giudici che siedono nei tribunali | Nr avvocati per giudice |
|---|---|---|---|---|
| Armenia | 1.212 | 39,5 | 383 | 3,2 |
| Andorra | 108 | 140,5 | 22 | 4,9 |
| Armenia | 469 | 14,7 | 179 | 2,6 |
| Austria | 6.622 | 34,0 | 1.697 | 1,6 |
| Azerbaigian | 537 | 6,4 | 338 | 1,6 |
| Belgio | 14.876 | 142,4 | 2.500 | 6,0 |
| Bosnia-Eerzegovina | 1.224 | 31,9 | 690 | 1,8 |
| Bulgaria | 11.452 | 147,6 | n.r. | |
| Croazia | 2.851 | 64,2 | 1.907 | 1,5 |
| Cipro | 2.200 | 319,0 | 96 | 22,9 |
| Repubblica Ceca | 8.235 | 80,6 | 2.878 | 2,9 |
| Danimarca | 4.635 | 85,9 | 368 | 12,6 |
| Estonia | 520 | 22,9 | 245 | 2,1 |
| Finlandia | 1.700 | 32,5 | 875 | 1,9 |
| Francia | 43.977 | 70,7 | 6.278 | 7,0 |
| Georgia | 1.000 | 22,0 | 406 | 2,5 |
| Germania | 126.799 | 153,7 | 20.395 | 6,2 |
| Grecia | 34.000 | 307,5 | 2.200 | 15,5 |
| Ungheria | 9.500 | 94,1 | 2.757 | 3,4 |

| Giudici e avvocati in tribunale | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Paese | Nr avvocati | Nr avvocati per 100 000 abitanti | Nr giudici che siedono nei tribunali | Nr avvocati per giudice |
| Islanda | 695 | 236,7 | 47 | 14,8 |
| Irlanda | 9.273 | 229,5 | 130 | 71,3 |
| **Italia** | **151.470** | **259,1** | **6.105** | **24,8** |
| Lettonia | 800 | 34,5 | 384 | 2,1 |
| Liechtenstein | 113 | 326,6 | 17 | 6,6 |
| Lituania | 1.282 | 37,4 | 693 | 1,8 |
| Lussemburgo | 946 | 151,6 | 162 | 4,3 |
| Malta | 657 | 163,2 | 35 | 18,8 |
| Moldova | 1.140 | 33,7 | 415 | 2,7 |
| Monaco | 27 | 89,9 | 18 | 1,5 |
| Montenegro | 462 | 74,5 | 242 | 1,9 |
| Paesi Bassi | 13.111 | 80,5 | 2.004 | 6,5 |
| Norvegia | 5.772 | 125,3 | 501 | 11,5 |
| Polonia | 22.516 | 14,4 | 9.766 | 0,6 |
| Portogallo | 22.418 | 212,9 | 1.754 | 12,8 |
| Romania | 16.000 | 73,8 | 4.030 | 4,0 |
| Federazione Russa | 56.100 | 39,1 | 29.685 | 1,9 |
| Slovacchia | 4.100 | 75,9 | 1.208 | 3,4 |
| Slovenia | 1.040 | 52,1 | 780 | 1,3 |
| Spagna | 111.313 | 259,3 | 4.201 | 26,5 |
| Svezia | 4.354 | 48,2 | 1.618 | 2,7 |
| Turchia | 52.195 | 73,4 | 5.304 | 9,8 |
| Inghilterra e Galles (RU) | 106.486 | 200,7 | 1.305 | 81,6 |
| Irlanda del Nord (RU) | 552 | 32,3 | 62 | 8,9 |
| Scozia (RU) | 9.443 | 185,9 | 227 | 41,6 |

Ciò significa, in estrema sintesi, che il nostro sistema di giustizia è costosissimo, ci lavora un esercito di persone e che tutti quelli che reclamano più soldi e più personale o non sanno quel che dicono o fingono di non saperlo.

**È sufficiente passare qualche giorno in tribunale per rendersi conto di quali mali affliggono la giustizia**

Spesa enorme, elefantiasi strutturale ed umana, inefficienza ed intasamento. Ma guardando dentro la macchina della giustizia, guardando nei meccanismi che quotidianamente si riproducono nei tribunali, quali cause ne continuano a bloccare la produttività? II processo dura troppo, questo nessuno sano di mente si permette di contestarlo, ma perché? È quel che si sono chiesti alla camera penale di Roma, dove, sotto la guida di Gian Domenico Caiazza e Francesco Petrelli, aiutati dalla Fondazione Tortora e coadiuvati dall'Eurispes, hanno condotto una singolare ricerca.

Il metodo può non essere del tutto scientifico, ma ha una sua suggestione ed efficacia: per giorni un gruppo di avvocati s'è piazzato in tutte le aule del tribunale di Roma segnando in un modulo l'andamento delle udienze ed il loro esito. Come se si fosse in una fabbrica e si cercasse di capire dove il processo produttivo s'inceppa. 1632 processi in cinque giornate lavorative, un campione, certo, ma già una premessa metodologica mette il lettore in allarme: abbiamo, dicono, seguito le sedute dall'inizio alla fine e non solo in determinate fasce orarie, perché se ci fossimo limitati alle ore prima del pranzo il risultato sarebbe cambiato, dato che in quelle i rinvii si fanno più fitti. E già l'idea che la giustizia rallenti per non mettere a rischio d'ipoglicemia i non denutriti magistrati, un po' inquieta.

Vediamo il primo dato: quanto dura, in media, un'udienza? Da quando il giudice apre un fascicolo, presenti le parti in un tribunale, a quando lo chiude, quanto tempo passa? Ecco le risposte: a. per i procedimenti monocratici 12,51 minuti; b. per i procedimenti collegiali: 32,00 minuti. Con il che sappiamo che la lentezza complessiva non si

deve al tempo passato nel discutere la causa. E, mediamente, quando si rinvia, dopo quanto tempo si fissa l'udienza successiva? a. per i procedimenti monocratici dopo 152 giorni; b. per quelli collegiali dopo 134 giorni. Ora è evidente che se ad un caso singolo si dedicano una ventina di minuti ogni cinque mesi è difficile sperare che si faccia in fretta.

Ma cosa succede nel corso delle udienze, come si concludono, di solito, cosa accade prima del rinvio ai cinque, sei mesi successivi? La ricerca evidenzia che nel 69,7% dei casi l'esito è il rinvio ad altra udienza, nel 28,6% la sentenza, nell'1,7% la restituzione degli atti al PM. I rinvii rappresentano dunque l'esito della netta maggioranza delle udienze.

**Esito dell'udienza. Anno 2007 - Valori assoluti e percentuali**

| Esito dell'udienza | V.A. | % |
|---|---|---|
| Sentenza | 467 | 28,6 |
| Restituzione degli atti al PM | 27 | 1,7 |
| Rinvio ad altra udienza | 1.138 | 69,7 |
| **Totale** | **1.632** | **100,0** |

**Ragione della restituzione degli atti al PM. Anno 2007 - Valori assoluti e percentuali**

| Ragione della restituzione degli atti al PM | V.A. | % |
|---|---|---|
| Nullità della citazione diretta a giudizio | 17 | 63,0 |
| Nullità del decreto che dispone il giudizio | 2 | 7,4 |
| Altro | 5 | 18,5 |
| Non risposta | 3 | 11,1 |
| **Totale** | **27** | **100,0** |

C'è, dunque, quasi sempre un errore formale commesso dallo stesso pubblico ministero. Il dato davvero clamoroso è il seguente: ben il 42,6% dei processi fissati per lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale viene rinviato senza lo svolgimento di alcuna attività, perchè l'atto, in verità assai banale, della citazione del testimone o è stato del tutto omesso, o è stato effettuato in modo errato ovvero, pur effettuato regolarmente, non è stato ottemperato dal destinatario.

Quanti, quindi, dicono che i processi sono troppo lunghi a causa dell'atteggiamento ostruzionistico dell'imputato e della sua difesa, quanti affermano che i tempi di prescrizione incivilmente lunghi non devono essere toccati perché altrimenti non si farebbe che incoraggiare quelle condotte, semplicemente non sanno quel che dicono. La realtà quotidiana smentisce questo modo di descrivere e vedere le cose, i fatti, insomma, sono più duri della testa di chi continua a ripetere le stesse e sbagliate cose.

# 3

## L’inferno dei presunti innocenti

Taluno, forse, potrà ritenere ovvio il diritto ad essere considerati innocenti, almeno fino a quando una sentenza definitiva non abbia stabilito il contrario. Si sbaglia. Si sbaglia ed, evidentemente, ha scelto di coprirsi gli occhi e non osservare quel che gli succede attorno. Il diritto ad essere considerati innocenti viene quotidianamente ed incivilmente calpestato.

L'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, al suo secondo comma, recita: "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata". La Costituzione Italiana, all'articolo 27, afferma: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Il concetto è simile, addirittura identico nelle finalità, ma preferisco il diritto all'innocenza piuttosto che quello alla non colpevolezza. A parte le preferenze, però, noi sappiamo che il diritto riconosciuto dalla Costituzione Italiana non è affatto tutelato dai tribunali italiani.

Voltaire, nel suo "Trattato sulla tolleranza", ricorda che "il governatore romano Festo, che doveva giudicare Paolo, già condannato dagli ebrei, disse: 'Non è costume dei Romani condannare un uomo prima che gli sia data la libertà di difendersi'". A distanza di tanti anni, purtroppo, il costume si è diffuso.

Vediamo come questo fondamentale diritto viene nega-

to, e vediamo come la Corte Europea ha già, per questo, emesso delle condanne.

**Per la giustizia spettacolo vale il principio opposto, la presunzione di colpevolezza**

Quando un cittadino viene indagato, magari con l'applicazione di misure cautelari, e, quindi, trattenuto in carcere, quando, poi, viene processato, non deve vedersela solo con la giustizia dei Tribunali, no, egli diventa anche carne da macello offerta in dono ad un sanguinario sistema dell'informazione.

Non si capirà mai nulla di come concretamente funziona la giustizia (e di quanto pesanti possano essere le ingiustizie) se non si tiene presente questa, assai poco ammirevole, evoluzione tecnologica della diffamazione legalizzata.

Esiste, lo abbiamo visto, una garanzia costituzionale che prevede, per ogni cittadino, la presunzione d'innocenza fino a quando, in via definitiva, la giustizia non abbia stabilito il contrario. Di questa garanzia, fattualmente, non si tiene molto conto nell'amministrare la giustizia, ma, almeno formalmente, non la si può certo negare o considerare decaduta. Sul fronte giornalistico, invece, l'unica presunzione che esiste è la presunzione di colpevolezza. Della serie: sbatti il mostro in prima pagina. L'innocenza non fa spettacolo, se non riconosciuta a chi era già stato ritenuto colpevole. Ma quando ancora un cittadino ha il diritto di essere considerato innocente l'unico spettacolo che viene imbandito è quello della sua colpevolezza.

Questo meccanismo è autenticamente cannibalesco, cieco nel suo desiderio di sangue. Cercherò di chiarire perché.

Tanto per cominciare esso non è deprecabile solo quando massacra persone che saranno poi riconosciute innocenti, non ha nessuna importanza se la persona indagata, o imputata, sia o no veramente colpevole. Mettiamo che lo sia, in questo caso esiste una proporzione fra il reato che ha commesso e la pena che dovrà scontare. Tale proporzione va a farsi benedire se la questione viene data in pasto alla stampa. Faccio un esempio, che è solo apparentemente

paradossale. Se mi beccano a correre in autostrada, e mi fotografano con le apposite macchinette, mi mandano a casa una salata e meritata multa. E ben mi sta. Ma se quella foto, già che ci si trovano, la passano anche alla stampa, ed esce una bella serie di articoli in cui si dice: "ecco il pazzo che potrebbe uccidere i vostri bambini", allora mi sento vittima di un'ingiustizia. Primo, perché non ho mai ucciso nessuno; secondo, perché non sono pazzo; terzo, perché non sono il solo a correre in autostrada. E se qualcuno replica alle mie proteste dicendomi: "ma lei che vuole? lei è sicuramente colpevole, stava veramente correndo in autostrada", allora reagisco dandogli del pazzo, perché confonde i dati logici del problema: l'essere vero un elemento non rende vera la storia inventata e raccontata dai media.

E non sono mancate simili esagerazioni, come descrizioni dettagliate di cose inesistenti, del tipo: arrestato Tizio che aveva un sontuoso attico pluribalconato, con piscina e giardino pensile, e voleva farlo passare, l'indegno, per una cantina. Quel signore, magari, abita all'ultimo piano senza ascensore, dispone di un terrazzino dove stende i panni, non ha piscina, ma solo una vasca da bagno, possiede tre piante di gerani che espone alla finestra, utili anche contro le zanzare, e non ha mai tentato di far passare tutto ciò per una cantina, ha solo fatto presente che alla casa è annessa una cantina. A quel punto c'è solo da sperare che il Tizio in questione abbia un po' di senso dell'umorismo, e sappia prenderla con un sorriso. Altrimenti si mette ad imitare il Michael Douglas di "Un giorno di ordinaria follia".

Insomma, non poche sono le vittime di un'informazione che mente alludendo, che lascia intendere, che smozzica a piacimento la realtà. "I media industriali - ha scritto Paul Virilio[1]- si avvalgono di una strana depravazione delle leggi democratiche. Infatti se la televisione e, per osmosi, la stampa non dispongono *a priori* della libertà di diffondere

1 Paul Virilio - Lo schermo e l'oblio - Anabasi, 1993 - pag. 7

notizie false, la nostra legislazione concede loro il potere esorbitante di mentire per omissione, censurando e sottoponendo a interdetto le notizie scomode o che potrebbero nuocere ai loro interessi".

Il secondo motivo per cui il meccanismo del "mostro in prima pagina" è un meccanismo sanguinario, sta nel fatto che esso annulla tutta una vita in un'unica, e ancora non dimostrata vicenda. Questa è, credo, l'ingiustizia più pesante, più incivile che si subisce. Ed è questo meccanismo, non la vergogna (come qualcuno ha sostenuto con infinito cinismo), che provoca l'annullamento della persona, e fa scattare il desiderio dell'autoeliminazione, del suicidio. Come si fa a sopravvivere se si è dedicata la propria vita a delle cose, magari a degli ideali, a delle battaglie, e poi ci si ritrova sulla bocca di tutti come dei delinquenti? Come si fa ad accettare che tutti i propri meriti nei confronti della collettività non contino più assolutamente nulla, mentre i propri errori divengono tutto?

**La giustizia corrotta a mezzo stampa**

Sull'interazione fra la scena giudiziaria ed il sistema della comunicazione ha scritto Daniel Soulez Larivière[2], evidenziando come sia difficile, nella situazione da circo mediatico-giudiziario che si è creata, difendere i diritti di quanti, per una ragione o per un'altra, sono impopolari. Talora è proprio la magistratura giudicante a dovere fare da scudo contro il pericolo di giudizi prematuri e del tutto extragiudiziali. Ma il problema resta quello della magistratura inquirente, sono, infatti, i pubblici ministeri ad avere scoperto di maneggiare un'arma devastante: l'uso dei mezzi d'informazione. L'uso che se ne è fatto è smodato, tanto da sembrare ingenuo: certe armi, infatti, si rivoltano sovente contro chi crede di averle in mano.

È evidente che quando l'avvocato francese ha dovuto fare un esempio di come e dove tutti questi pericoli hanno toccato il loro punto più alto, e di dove la difesa dei diritti

2 Daniel Soulez Larivière - Du cirque médiatico-judiciaire et des moyens d'en sortir Seuil, 1993

individuali ha toccato il suo punto più basso, ha subito pensato ad un paese: l'Italia.

Qualche lettore potrà ritenere che le critiche all'uso giudiziario dei mezzi d'informazione, vengono sempre dal fronte degli incalliti garantisti, o da coloro che si affannano a farsi passare per vittime, e che, invece, il magistrato, che spiffera tutto ai giornalisti suoi amici, è da elogiare per il dimostrato desiderio di pubblicità e trasparenza. A costoro propongo di leggere cosa ne pensa un signore che ha esperienza diretta della giustizia: Tommaso Buscetta[3]. Egli parla di quanto avvenne in Italia, nel 1992: "Fui molto deluso dalla baraonda che circondava le indagini e i processi. Rispetto a otto anni prima, il peso della stampa era enormemente cresciuto. I giudici erano preoccupati dai titoli dei giornali. Giovanni Falcone mi aveva interrogato per tre mesi. Da solo, scrivendo a mano i verbali. La polizia aveva effettuato 2600 riscontri alle mie dichiarazioni senza essere disturbata da nessuno. (...) I verbali delle deposizioni dei 'pentiti' finivano adesso sui giornali ancora prima che le indagini fossero iniziate. Ancora prima di eseguire un accertamento, una verifica, un arresto. Il nome del giudice Signorino come persona collegata a Cosa Nostra era stato dato in pasto all'opinione pubblica mentre mi trovavo in Italia. Il giudice si era suicidato. (...) Lessi sulla stampa che anch'io avrei fatto il nome di Signorino come magistrato colluso. Mi indignai. Era una falsità". C'è di che riflettere. Come vedete gli interessi della giustizia e quelli di qualche magistrato assetato di popolarità, vanno in direzioni diametralmente opposte.

Ciò che aggrava enormemente l'interazione fra giustizia ed informazione, o, meglio, fra giustizia e spettacolo, è l'orrendo conformismo dei giornalisti che animano questo circo. Il loro supino appiattimento sulla tesi ritenuta, per definizione e senza impegno di alcun spirito critico, giusta.

3 Pino Arlacchi - Addio cosa nostra, La vita di Tommaso Buscetta - Rizzoli, 1994 pagg. 265-266

**Un reality che ha preceduto di molto il grande fratello, ma con molti meno critici**

Angelo Guglielmi (allora direttore di Rai3, la rete delle trasmissioni verità, delle piazze e dei processi) ed Umberto Eco si sono pubblicamente chiesti quanto, in quello che trasmette la televisione, è realtà e quanto è artificio retorico. Si sono risposti: rispettivamente il 10 ed il 90 per cento. Sulla base di questo dosaggio si linciano le persone.

Altro che ossequio alla notizia, altro che dovere professionale, così si evoca solamente il desiderio delle masse di assistere ad esecuzioni capitali, così si sollecitano gli aspetti più bui dell'animo umano. Per capire questi meccanismi, per capirli fino in fondo, fino al punto in cui, grazie al cielo, ancora non siamo arrivati, occorre andare a rileggere gli atti dei processi alle streghe, che si concludevano con un rogo che serviva, ad un tempo, a salvare l'umanità dal maligno ed a dare, caritatevole idea, possibilità di salvezza all'anima della strega. Che disastro non avere più fra noi Leonardo Sciascia! Solo una penna come la sua avrebbe potuto chiarire questo intrico di sentimenti, di desideri e di paure.

Questo spettacolo con "cadaveri, drammi e storie morbose", ha detto Dan Rather, il più famoso conduttore dei notiziari della CBS, negli Stati Uniti, fa sì che "i nostri telegiornali sono finiti ad Hollywood". Ma senza finzione scenica, e con la pretesa di essere presi sul serio. E per riuscire a tenere il pubblico incollato allo schermo, questo spettacolo della realtà, deve continuamente alimentare un clima di guerra.

Così, dalla guerra del golfo alle trasmissioni che propongono le liti familiari, tutto deve procedere con il ritmo serrato di un'attacco all'arma bianca. Il che comporta che non necessariamente si trasmettono falsità, ma che anche le verità vengono trasmesse in un contesto falsato.

Poi ci si meraviglia se capita, com'è capitato, che una giovane ragazza manca da casa una notte per consumare una scappatella sentimentale, torna a casa e racconta una bugia pietosa: mi hanno rapito. E si ritrova, la sventurata, incredibilmente, sulle prime pagine di giornali e telegior-

nali, quel giorno a secco di notizie. Prima come rapita, poi come bugiarda, infine come puttana. In un crescendo parossistico e folle, in cui una normalissima storia di scappatelle diventa una notizia da dare in pasto alla nazione. Il tutto esercitando su quella ragazza una violenza incredibile, rispetto alla quale sarebbe stato meglio che l'avessero rapita sul serio.

Com'è possibile che tutti siano caduti in questo abbaglio, com'è possibile che di quella ragazza abbiano parlato tutti i giornali? Semplice, perché i giornali sono succubi volontari della televisione. Sui giornali della mattina non trovate il racconto della giornata precedente, più i commenti, no, trovate i commenti su quello che ha trasmesso la televisione il giorno prima, più un breve riassunto per chi abbia perso quelle trasmissioni.

Quando qualche editore di giornali si lamenta per il ruolo preponderante della televisione nel mercato pubblicitario e, più in generale, nel mercato dell'informazione, penso sempre: provate a non portare i vostri cervelli all'ammasso, e vedrete che qualcuno si accorgerà anche della vostra esistenza.

Inutile dire che, in un sistema di questo tipo, cercare di far passare una qualche smentita delle notizie false è più un atto di guerriglia che l'esercizio di un diritto (che la legge riconosce, ma di cui nessuno si cura). Querelare per diffamazione, poi, è il massimo del ridicolo: ti danno ragione, se ti danno ragione, se non ti vengono a dire che il clima era tale da rendere meno gravi gli insulti, anni dopo, con il risultato di allargare anziché sanare la piaga.

Eppure si deve fare lo sforzo di non lasciarsi andare a questo modo di interpretare la professione, ed ai giornalisti vorrei chiedere: ma voi siete proprio sicuri che la deontologia professionale non debba subire una qualche rimeditazione alla luce della trasformazione subita dai mezzi di comunicazione? Già, perché quando si stampava un solo Gazzettino era eroico dovere del giornalista dire sempre e comunque la verità, riportare la notizia, fare i nomi ed i cognomi di persone che, se lo avessero voluto, se fossero

state nelle condizioni di farlo, il giorno dopo avrebbero potuto rispondere, difendersi, accusare a loro volta. Ma oggi capita che chi è finito in un'inchiesta, o è stato protagonista di vicende giudiziarie, ha dovuto sentire il proprio nome ripetuto cento volte al giorno, da diecine di telegiornali e giornali radio, e lo ha dovuto leggere centinaia di volte al giorno, su quotidiani, settimanali e fogli di varia natura. Siete proprio sicuri che questo non cambi le regole del giuoco?

E se, una volta, il controllo sulla fondatezza e la veridicità di una notizia era un dovere verso il lettore, oggi lo è diventato, ancora di più, verso i soggetti dei quali si scrive. Ad essi si possono arrecare danni che poi è ben difficile riparare e ripagare.

I giornalisti fanno bene a difendere la loro libertà d'azione, il loro diritto di scrivere a proposito di tutte le notizie di cui vengono in possesso. Ma devono farlo sentendo il peso della responsabilità che si assumono, capendo quali sono le caratteristiche della macchina che stanno maneggiando. Se si vuole evitare il bavaglio alla stampa, se si vuole evitare che certi problemi siano affrontati in sede legislativa (com'è avvenuto in Francia e come si sta facendo anche in Italia), allora si deve professionalmente avere un maggiore rispetto delle cose di cui ci si occupa. Senza crescita professionale, senza rinuncia al sensazionalismo ad ogni costo, allora non si ha il diritto di sbarrare la strada a leggi che impongano un maggiore rispetto della privacy, o che, in qualche modo, comportano un certo tasso di censura. Inutile convocare scioperi o manifestazioni, questo è un problema che sta nelle mani dei giornalisti. E nelle loro menti.

**Da giornalisti a velinari di procura**

Quando i giornalisti che si occupano di questioni giudiziarie non sono impegnati a scrivere, e quando, conversando, li si porta ad affrontare i problemi di cui abbiamo fin qui parlato, capita di ascoltare l'esposizione della seguente tesi: sì, certo, non è cosa bella pubblicare integralmente, come fosse oro colato, la velina che ci viene passata dalla

procura della Repubblica, ma, sai, il problema è che se uno di noi non lo fa, se, magari, si spinge a criticare la violazione del segreto istruttorio, automaticamente viene depennato dalla lista di coloro che hanno diritto alla velina, e, quindi, sarà destinato a bucare (cioè perdere) tutte le notizie della cronaca giudiziaria.

Questa tesi non è una giustificazione, giacché se non è cosa bella prendere le veline dai politici, che incarnano il potere legislativo e, talora, esecutivo, cosa ancor meno ammirevole è prendere le veline dai pm, che incarnano il potere della repressione. Tutti i poteri, in democrazia, se regolati, sono legittimi, ma quando si passa agli abusi di potere, ed alle violazioni delle regole che ai poteri sono imposte, la qualità della nefandezza cambia a seconda di quale potere ne è protagonista.

Quel discorso, però, ci porta ad affrontare l'altra faccia della medaglia: se ci sono giornalisti che si piegano alle veline dei pm, ci sono anche dei pm che scrivono veline. La prima cosa equivale ad una forte dequalificazione professionale, la seconda è un reato. Ed è un reato grave.

Molto grave. I pm sono magistrati, ben pagati dallo Stato, per svolgere la funzione di accertamento sulla possibile esistenza di reati, e, quindi, su chi se ne è eventualmente reso colpevole. Tanto è vero che essi non sono (non dovrebbero essere) i paladini dell'accusa, che il codice di procedura penale li obbliga a svolgere indagini anche a favore dell'indagato. Quindi, si badi bene, il buon pubblico ministero non è lo spietato accusatore ad ogni costo, ma colui il quale, senza guardare in faccia nessuno e senza avere pregiudizi di nessun tipo, mira diritto all'accertamento della verità, quale che essa sia.

Se un pm, però, si mette a passare notizie d'accusa ai giornalisti, così come è stato ripetutamente e pubblicamente fatto, egli non commette solo uno specifico reato (la violazione del segreto istruttorio), ma getta nel fango tutta intera la propria funzione. Viola alla radice le norme che regolano le indagini preliminari, fa venire meno ogni forma di tutela dell'onorabilità di cittadini che devono essere da

lui considerati non colpevoli fino a prova (a prova) del contrario, e, quindi, distrugge ogni possibilità di affiancare la propria azione ad una qualche idea di giustizia.

Ad un pm non può essere fatto carico di nessuna responsabilità se, nel corso di un'inchiesta che attira l'attenzione dei giornalisti e dell'opinione pubblica, capita che il suo nome diventi famoso. La fama, di per sé, non è indizio né di grande capacità, né di violazione di alcuna regola. Ma se, come capita spesso, il pm fa di tutto, ma proprio di tutto, per potere incontrare un giornalista, per farsi riprendere dalle telecamere, per potere sostare qualche minuto davanti ai microfoni, con l'aria di chi non sta più nella pelle dalla contentezza per essere riuscito ad affacciarsi sul piccolo schermo, beh, in questi casi, al pm in questione possono essere fatte molte colpe. E sarà bene che chi di dovere, come il Consiglio Superiore della Magistratura, non si limiti a dire che i pm non devono rilasciare interviste, facendo finta di non accorgersi che ne rilasciano un paio al giorno. Anche la credibilità di questi organi, con il tempo, si logora.

Vi è poi un modo di passare le notizie ai giornalisti che, però, non è un reato, e lo si realizza mediante la pubblicizzazione dei processi, anche questa è una pratica su cui occorre riflettere.

**Silenzio, entra la televisione**

Il processo è pubblico, su questo non si discute, e faccio osservare che è pubblico proprio perché, in anni lontani, si è voluto evitare che, nel segreto, si consumassero violazioni del diritto. I processi dell'inquisizione, tanto per dire, non erano pubblici, mentre pubblica era l'esecuzione della condanna. I processi sono stati resi pubblici, dunque, a tutela degli imputati. Sarà bene non dimenticarlo.

Ma la differenza fra "pubblico" e "spettacolare" esiste, ed è forte. Faccio un esempio. Negli Stati Uniti, dove ancora persiste questo barbaro costume, l'esecuzione capitale è pubblica, è obbligatorio che ci sia un pubblico, nel senso che dei testimoni devono assistere alla regolarità con cui si commette l'omicidio legale. Per quanto la cosa sia ripu-

gnante, tale pubblicità è comunque assai diversa dalla spettacolarità, mentre spettacolare è un'impiccagione, o un ghigliottinamento sulla piazza della città. Nel secondo caso, infatti, non solo si esercita il legale diritto di punire, ma si intende anche ammonire ed educare, così come esaltare e divertire, la massa che assiste. Nel primo caso i testimoni usciranno silenziosi e colpiti dall'orrore cui hanno assistito. Nel secondo la massa sarà eccitata ed esaltata dallo spettacolo cui ha assistito.

Il principio per cui la pubblicità del processo è stata invocata per giustificare l'ingresso delle telecamere nell'aula è il medesimo che legittima le esecuzioni capitali in piazza. Al fondo c'è la barbarie.

Ed anche sul ruolo del pubblico, quello normale, fisicamente presente, occorre riflettere. Dalle lezioni di F. Carnelutti, Salvatore Satta[4] trae una riflessione pertinente: "Carnelutti (...) ha una illuminante intuizione quando dice che il principio della pubblicità del dibattimento si spiega soltanto in quanto si riconosca al pubblico che ha diritto di assistere al processo la qualità di parte, e appunto in quanto parte gli è vietato di manifestare opinioni e sentimenti, di tenere contegno tale da intimidire o provocare: se egli fosse terzo, cioè estraneo al conflitto di interessi esploso nel reato, tutto ciò evidentemente sarebbe superfluo. E come parte preme contro la sottile barriera di legno che lo divide dal giudice: se riesce a superarla materialmente, sarà il linciaggio; se riesce a superarla spiritualmente, sarà la parte che giudicherà e non il giudice, cioè non vi sarà giudizio". È difficile negare che quella sottile barriera non ha, spiritualmente, retto alla pressione delle masse televisive.

Già questa considerazione basta a spazzare via la pretesa che la presenza delle telecamere non abbia cambiato, e profondamente, la natura del processo. Come si fa a sostenerlo, infatti, quando un grande avvocato, Pietro Calamandrei[5] già avvertiva, in ben altri tempi, che "è risaputo che la

4 Salvatore Satta - Il mistero del processo - Adelphi, 1994 - pag.34
5 Pietro Calamandrei - Elogio dei Giudici - Ponte alle Grazie, 1993 (che riproduce la quarta edizione del libro, apparsa nel 1959) - pag. 92

presenza del pubblico che ascolta (...) è per certi oratori una specie di droga stupefacente, che causa un immediato sdoppiamento di personalità". Ad essersi sdoppiato, oggi, non è solo l'oratore, ma il processo tutto.

Non è senza significato che in nessun paese civile al mondo è consentito, come in Italia, alla televisione di sfruttare i processi per alimentare lo spettacolo. In tutti i paesi civili, queste poche ovvietà che ho scritto sono giudicate preziose ed irrinunciabili. Fuori da questa amplissima costumanza si collocano, oltre alla barbara Italia di oggi, gli Stati Uniti. Ma lì il pubblico accusatore è elettivo, non esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, le parti sono realmente pari, ed un pm che dovesse continuare a perseguitare persone innocenti verrebbe cacciato via. Negli USA i processi si fanno in fretta, e la custodia cautelare è giudicata un'infamia. Inoltre, il criterio di ammissione delle telecamere è esattamente opposto a quello italiano: se i processi sono di pubblico interesse, allora non è consentito, perché l'opinione pubblica potrebbe influenzare il giudizio (anche se credo che il caso di O.J. Simson li abbia convinti che il rapporto di causa effetto si sia capovolto: l'ingresso delle telecamere rende comunque il processo di interesse pubblico, ed il pubblico influenza certamente il verdetto). Comunque l'imputato ha sempre il diritto di ottenere un giudizio, ma serio e vero, sulla nocività, per lui, di quella presenza.

Se si potesse scegliere, in blocco, fra i due sistemi, allora preferirei si adotti quello statunitense.

**Raccontare non è condannare**

Tutto questo vuol forse significare che i giornalisti dovrebbero astenersi dalla cronaca giudiziaria? Evidentemente no. È troppo facile, e troppo sciocco sostenere che l'alternativa alla situazione attuale sia il silenzio stampa. Esiste una terza via, ed è quella di far bene il proprio mestiere.

Prima di tutto le cronache giudiziarie sono piene di madornali errori, dovuti ad una profonda ignoranza dei meccanismi giudiziari. Si dirà: ma non tutti sono tenuti a

conoscere questi tecnicismi, ed ai lettori non si può comunicare con un linguaggio tecnico. Già, ma chi una cosa non la sa non si vede perché debba credere di essere in diritto di scriverne. In quanto ai lettori, essi comperano il giornale e non i bollettini giudiziari proprio perché sperano che qualcuno racconti e chiarisca loro le cose, se chi scrive, invece, con la pretesa di non essere tecnico finisce con l'essere ignorante, allora è evidente che serve male i propri clienti.

Il più ricorrente, e superficiale, degli errori è quello di continuare a chiamare "giudici" i pubblici ministeri. È un piccolo errore? In fondo appartengono tutti all'ordine giudiziario? Neanche per idea, è un errore grosso, che induce in grandi errori di valutazione, e non è assolutamente vero, come qualcuno ripete pappagallescamente, che la nostra Costituzione disegni un ordine giudiziario in cui i ruoli sono indistinti, perché nella carta Costituzionale, al contrario, si trova una netta distinzione fra magistratura giudicante, i giudici, ed i pm. In questo caso, come si vede, non si tratta di riempire gli articoli con lunghe disquisizioni tecniche, ma, semplicemente, di chiamare le cose con il loro nome.

E questa è solo la cosa più evidente. La montagna degli errori commessi è assai più alta, e si compone di una assoluta confusione sulla differenza fra indagine ed incriminazione, sul ruolo del giudice delle indagini preliminari, del tribunale della libertà, della cassazione, sulla differenza fra sequestro e pignoramento. Roba importante, non robetta secondaria.

Oltre ad una minima informazione specifica occorre anche assumere una adeguata mentalità professionale. Le questioni giudiziarie, di solito, hanno caratteristiche vitali per i coinvolti, sono cose pesanti, che lasciano segni profondi. In materie come queste ciascuno dovrebbe proibire a se stesso di scrivere se prima non ha tentato di acquisire anche il punto di vista di chi viene accusato. Naturalmente l'accusato ha tutto il diritto di stare zitto, ed in questo caso il giornalista ha tutto il diritto di scrivere quello di cui è venuto a conoscenza. Ma il giornalista non ha il diritto,

morale, professionale, di scrivere senza neanche essersi preoccupato di sentire le persone di cui si parla, della cui vita si discute come fosse cosa di tutti, tranne che loro.

Il Presidente della Repubblica si è sentito in dovere di intervenire sul modo in cui si fa informazione, e di indicare la necessità che sia tutelata quella che lui ha chiamato "par condicio" (ed è appena il caso di sottolineare che i giornalisti, nel riportare tale notizia, e nel ribadirla più e più volte, hanno omesso di considerare e comunicare che la sola esistenza di un tale problema non getta una luce di encomio sul loro modo di lavorare). Trovo disdicevole che il Presidente abbia sentito il bisogno di ciò nella vita politica, dove a ciascuno, bene o male, è sempre offerta la possibilità di replica, ed invece non sia intervenuto dove i cittadini possono essere sbranati e linciati senza che a loro si offra mai la possibilità di proferire verbo. Certo, il Presidente è talora intervenuto a ricordare che i cittadini oggetto di indagini rimangono pur sempre degli esseri umani, ma non si dimentichi che la par condicio politica è divenuta oggetto di un programma di governo, e di un governo voluto e sostenuto da quel Presidente; la par condicio umana e giudiziaria, invece, è rimasta una pia affermazione di principio, cui nessuno ha ritenuto, o e stato indotto a dare ascolto, neanche il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui il Presidente è Presidente.

Si badi bene che tutto questo ragionamento vale non solo quando un cittadino viene aggredito a mezzo stampa, ma vale anche quando viene osannato a mezzo stampa. Vale quando si sente la procura e si mette la mordacchia all'indagato, ma vale anche quando si offre all'indagato di colpire a piacimento una procura che si riduce al silenzio. Insomma, l'Italia degli accusatori ci spinge ad occuparci di un lato della medaglia, ma guai a dimenticare l'altra.

Se il giornalismo non recupera l'amore per se stesso, il rispetto per la professione ed il gusto di non stare pecoroni ai piedi dei potenti di turno, allora capiterà che chi è oggi al servizio dell'accusa sarà domani al servizio della difesa, chi oggi partecipa al crucifige, canterà domani gli osanna.

Una cosa non è migliore dell'altra, una cosa non è peggiore dell'altra. Tutte e due gettano nel fango una professione che (sarà romanticismo?) continuiamo ad amare.

**L'informazione è un business, un luogo dove girano quattrini, un lavoro fatto a fini di lucro**

Il sistema dell'informazione diventa tale, diventa sistema, in quanto è un meccanismo di produzione: si produce un bene, l'informazione, e poi lo si vende, attraverso i mezzi di diffusione. Questo sistema, in Italia come in altre parti del mondo libero (giacché dove non vi è libertà i problemi sono altri, e più gravi), ha dato molti frutti avvelenati. Nel sistema dell'informazione circolano oramai troppe tossine. Cresce un cinismo che spinge ad ignorare i drammi umani che si nascondono dietro, e talora si creano con le notizie che vengono pubblicate. È un sistema malato di ignoranza e presunzione. Arrogante nel modo in cui si pone verso i lettori, spesso violento verso i soggetti di cui si occupa.

Coltiviamo la speranza che le donne e gli uomini che lavorano in questo sistema sappiano trovare, dentro se stessi, la voglia e la forza di essere diversi. Sappiano capire, prima di tutto, quello che la collettività nel suo insieme, con le sue leggi, dovrebbe meglio mettere a fuoco: il sistema delle informazioni è un mercato, è un business. Non è sempre stato così, ma lo è diventato.

Una volta la stampa era la semplice incarnazione del diritto alla libera espressione del proprio pensiero, ed era, quindi, giusto non farla sottostare a particolari regole, che pure c'erano. Ma adesso non è più così, da molto tempo non è più così. Un giornale che non vende chiude (chiuderebbe, se non sostenuto da finanziamenti pubblici), un telegiornale che non ha gli ascoltatori che dovrebbe avere cambia formula, cambia direttore, magari chiude. Non c'è libera espressione del pensiero che tenga, perché questi sono business e o rendono o chiudono. Siamo in una logica commerciale. E non c'è nulla di male, assolutamente nulla. Ma dato che così stanno le cose allora si deve capire che le notizie non sono altro che i prodotti che questa impresa commer-

ciale vende, ed è da quella vendita che vengono gli introiti destinati a portare profitti, cioè ricchezza. Si fa informazione per creare ricchezza, non per esprimere la libertà del proprio pensiero. E, ancora una volta, va bene, va benissimo, purché, però, cambino le regole di tutela di chi viene offeso.

In un sistema di questo tipo il cittadino che viene trascinato in prima pagina subisce questa sorte non perché qualcun altro sta esercitando il proprio diritto ad esprimere il pensiero, ma perché quel qualcun altro sta facendo il suo mestiere, il suo commercio, sta vendendo la storia di quel cittadino, e la sta vendendo a scopo di lucro. Ebbene, in questa condizione quel cittadino ha diritto, ha assoluto ed incontestabile diritto ad una tutela assai più forte. Non può accontentarsi di processi decennali in cui si discute di presunte o reali diffamazioni, ha diritto a molto di più. E, al contempo, chi scrive e chi parla deve sapere cosa sta facendo: sta lavorando per un'impresa commerciale. Non c'è nulla di male, ma questo impone un assai maggiore rispetto della merce umana che si maneggia, e sulla quale si guadagna.

Tentare di difendere oggi il mercato dell'informazione, le sue dimensioni enormi, e l'enorme ricchezza che vi gira attorno, dagli interessi degli editori al grande mercato della pubblicità, in base a quegli stessi principi e fondamenti con cui si difendeva l'esistenza dei fogli combattenti per la democrazia, semi clandestini, seppure assai gloriosi, è ridicolo. Anche un po' vergognoso.

Una chiara riflessione su questo tema, una chiara ridefinizione dei fondamenti e dei limiti della libertà di stampa, inviolabile, certo, com'è inviolabile la libertà d'impresa, ci aiuterà ad evitare che, a forza di eccessi e di cecità, non si metta in discussione la libertà stessa.

**Non abbiamo il monopolio di questa malattia, ma siamo i soli a non volerla curare**

Si è prima ricordato che la Francia ha provveduto legislativamente a porre un limite alla divulgazione di notizie riguardanti procedimenti giudiziari, ciò dimostra, se non altro, che certi mali non sono un'esclusiva del nostro Paese. E, del resto, basta

leggere le testimonianze di Alain Minc[6] e di Bernard Tapie[7] per rendersene conto (densa e pesante la pagina in cui Tapie racconta che, consegnandosi spontaneamente all'arresto, deve comunque impegnarsi per sfuggire a giornalisti e fotografi, come se le manette fossero la pena accessoria, e la gogna quella principale). Tutto questo sta a significare che il problema ha caratteristiche non nazionali e merita di essere portato all'attenzione di Tribunali non nazionali. In tal senso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha già dimostrato di sapere operare.

Le sentenze della Corte Europea che traggono origine dal secondo comma dell'articolo 6 della CEDU sono numerose. Con esse si fissano alcuni principi imprescindibili per uno Stato di diritto.

Intanto il rispetto della presunzione d'innocenza comporta che l'onere della prova sia interamente a carico dell'accusa[8], cui spetta di trovare prove sufficienti e fondate per potere portare in giudizio un imputato e poterne chiedere la condanna. Porre un cittadino di fronte ad accuse generiche chiedendogli di discolparsi è considerato un comportamento illegittimo. Tutto questo può sembrare ovvio, ma la pratica s'incarica di dimostrare che le cose vanno sovente in modo diverso. Basterà, difatti, andare a verificare quante volte vengono emessi dei mandati di cattura, nel corso delle indagini preliminari, che contengono delle ipotesi di reato che poi non si trovano nelle richieste di rinvio a giudizio; basterà leggere le molteplici dichiarazioni di pubblici ministeri che affermano di avere "acceso un faro" su un qualche soggetto, con ciò ammettendo di aver cominciato a costruire l'accusa prima di avere un qualche elemento che ne giustifichi l'esistenza o che possa portare ad un'ipotesi di reato; basterà ricordarsi dei casi in cui l'assenza di movente è presa a fondamento della pericolosità del soggetto, anziché dell'infondatezza dell'accusa. In tutti questi casi le vittime dell'ingiustizia potranno rivol-

6 Alain Minc - Au nom de la loi - Gallimard, 1998
7 Bernard Tapie - Librement - Plon, 1998
8 Sentenza nel caso Barbéra, Messegué e Jabardo, del 6 dicembre 1988

gersi alla Corte Europea.

Direttamente connesso al principio dell'onere della prova ve ne è un altro, anch'esso fondamentale, secondo il quale l'indagato prima e l'imputato poi hanno il diritto di tacere e di non collaborare alla raccolta delle prove a proprio carico[9]. Anche questo appare ovvio, ma anche in questo caso basterà ricordarsi di quante volte abbiamo letto dichiarazioni di pubblici ministeri che giustificano una scarcerazione, nel corso delle indagini preliminari, con il fatto che l'indagato ha reso piena (o si suppone tale) confessione, con ciò facendo venire meno, secondo i pm, la propria pericolosità. Queste dichiarazioni mostrano, in maniera fin troppo candida, il pregiudizio di colpevolezza secondo il quale chi non confessa se ne sta in carcere, anche se nessun Tribunale lo ha mai condannato per alcun reato. Ecco, questo è un comportamento illegittimo, che la Corte Europea condanna.

Tale comportamento illegittimo è accettato con una certa superficialità da una cultura nazionale che non si mostra molto sensibile verso i diritti della difesa. Tanto è vero che non capita agli arrestati italiani di sentirsi leggere la formuletta che tante volte abbiamo sentito ripetere nei film americani: la avvertiamo che ha diritto ad un avvocato ed ha diritto di non rispondere, ma se risponderà quel che dirà potrà essere utilizzato contro di lei. No, da noi, al massimo, domandano: "intende rispondere?" Che, visibilmente, non è la stessa cosa. E la superficialità giunge al punto che gli avvocati stessi, purtroppo di frequente, non informano dettagliatamente il cliente su quali sono i suoi diritti, così che, alla fine, si giunge davanti al pm convinti di essere in dovere di rispondere. Ed invece, come abbiamo visto, si è in diritto di tacere.

La Corte ha scritto pagine illuminanti, anche considerata la realtà che è stata descritta in questo capitolo, a proposito del caso Ribemont[10]. Intanto si ricorda che la tutela del

9 Sentenza nel caso Funke, del 25 febbraio 1993
10 Sentenza nel caso Ribemont, del 10 febbraio 1995

diritto all'innocenza deve sempre essere effettiva e non teorica od illusoria, sottolineando che si tratta di un diritto fondamentale dell'uomo, e non di un pendaglio decorativo. Ed aggiunge che gli attentati a questo principio possono venire non solo da un giudice o da un Tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche.

La libertà di espressione tutelata dall'articolo 10 della CEDU, afferma la Corte, assicura il diritto delle autorità pubbliche di trasmettere all'esterno alcune informazioni, per esempio su indagini o processi in corso, e, naturalmente, ai mezzi d'informazione di pubblicarle. Ma queste informazioni devono essere fornite sempre in una forma dubitativa, con tutta la discrezione e le riserve che non vanifichino il diritto alla presunzione d'innocenza. Insomma, quel che dicono pubblicamente i pubblici ministeri, o gli organi di polizia giudiziaria, non può mai suonare come una dichiarazione di colpevolezza per chi ancora ha diritto ad essere presunto innocente.

Pensate all'Italia di questi nostri anni, pensate alle innumerevoli conferenze stampa dei pubblici ministeri, pensate alle conferenze stampa di Carabinieri e Polizia, pensate all'enorme quantità di interrogatori ed atti giudiziari che sono stati passati ai giornalisti, e vi farete un'idea di quanto questi sacri principi del diritto siano stati stracciati ed infangati. La qual cosa succede facendo delle vittime, ledendo dei diritti.

La realtà che abbiamo prima raccontato è tutta fuori dal rispetto del diritto, è tutta passibile di condanne severe, è tutta dimostrazione di una malattia grave che ha colpito il corpo della giustizia estendendosi ad una malattia morale dei giornalisti. Guai a far spallucce, guai a dire "è sempre stato così". Intanto perché non è vero, e poi perché esistono gli strumenti per reagire e per far valere i diritti calpestati. La Corte Europea ha dimostrato, in tal senso, di sapere operare. Sono le vittime, purtroppo, a non trovare sempre la forza e la voglia di reagire.

**Il danno che si provoca non colpisce solo i singoli, ma la collettività**

In definitiva, non sono solo i singoli cittadini che finiscono nel tritacarne del linciaggio mediatico, alimentato dal comportamento illegittimo delle pubbliche autorità, ad essere vittime di questo stato di cose. Ne è vittima l'intero sistema democratico, ne siamo vittima tutti. L'assistere a questi spettacoli rende tutti più poveri di diritto e di diritti.

Si tratta di un male talmente diffuso che oggi è invalsa la moda, quasi a redenzione dei linciaggi che si sono operati, di scrivere sui giornali che gli imputati hanno un "legittimo diritto alla difesa". Già solo il fatto che lo si scriva dà il segno di quanto profondo sia il baratro in cui siamo caduti. Quel "legittimo diritto" farebbe da contrappeso al fatto che quella stessa persona si trova, suo malgrado, al centro di una negativa attenzione pubblica: noi parliamo dei tuoi crimini, ma tu hai il legittimo diritto di difenderti. In realtà le cose stanno diversamente: tu difenditi pure davanti ad un Tribunale che arriverà con anni di ritardo, quando la cosa non interesserà più nessuno, noi, intanto, ti massacriamo liberamente.

C'è chi sostiene che a battersi contro i linciaggi si rischia di essere linciati. E sia, meglio correre il rischio che avere la certezza di convivere con la barbarie.

# 4

## La tortura in Italia

Fa orrore anche solo pensarci, figuriamoci scriverlo. Ma le cose vanno dette per come stanno: l'Italia viola l'articolo 3 della CEDU, quello in cui si proibisce l'uso della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti. Oltre a fare orrore, ciò può sembrare incredibile, ma, purtroppo, non lo è. E, del resto, l'esistenza della tortura, in Italia, fu denunciata anche dal Presidente della Repubblica, nel messaggio agli italiani letto il 31 dicembre 1998.

Il Presidente fece di più, non solo denunciò l'abuso della custodia cautelare, ed il suo uso come tortura, ma ripeté che quella non era la sua prima volta, che aveva già fatto analoga denuncia in passato. Vale la pena di rileggerle, quelle parole: "ho ripensato che almeno quattro anni fa, parlando all'Auletta della Camera, proprio su un'iniziativa presa dall'attuale Presidente della Camera, l'on. Violante, che era allora Presidente della Commissione Antimafia (se non ricordo male c'era uno stuolo di Magistrati autorevolissimi), e il Presidente Violante chiese che io parlassi. Fui il primo a parlare di questo. Lo dico solo perché era mio dovere di parlare. E parlai, denunziando l'eccesso di carcerazione preventiva.

"Questa c'è stata. Credo che tutti sappiano qual è la mia devozione alla Magistratura. È stata la mia vocazione primaria. E lo è ancora. Ho detto qualche volta: 'La toga è

attaccata all'anima'. Io la vivo così. Il mio rispetto è sempre totale.

"E la gratitudine per ciò che la Magistratura ha fatto per togliere tante cose storte dal mondo politico deve rimanere. Però bisogna avere il coraggio di dire che la carcerazione preventiva, specie, quando a volte, non so se il Magistrato o qualche collaboratore, consentitemi, un po' rozzo, ha detto: 'O parli o rimani dentro', no, questo non ha spazio nella civiltà giuridica di nessun paese. Ha spazio, purtroppo, sotto la voce tortura. Questo no!

"Il tintinnare le manette in faccia a uno che viene interrogato da qualche collaboratore, questo è un sistema abietto, perché è di offesa. Anche l'imputato di imputazioni peggiori ha diritto al rispetto. Ma vi è stata altra cosa, che io ho denunziato, non a questo Consiglio Superiore, ancora al Consiglio Superiore precedente - qui, bisogna andare indietro di tre-quattro anni e sono gli avvisi di garanzia giunti alla stampa prima che all'interessato. No, no. C'è un articolo del codice penale che parla, si interessa proprio della violazione del segreto istruttorio. No, non è possibile".

Sono parole che non lasciano spazio ad equivoci o ad interpretazioni riduttive. Siamo di fronte ad un messaggio ufficiale del Capo dello Stato, letto, dalla sede del Quirinale, a tutti gli italiani, nel quale ricorda che non è la prima volta che si sente in dovere di dire certe cose. Se anche si riferisse ad un solo caso in cui si è praticata questa forma di tortura sarebbe già gravissimo. Ma il Capo dello Stato non parla di un caso, parla di un costume, parla di un uso diffuso. Parla di cose di incredibile gravità. Ed è appena il caso di sottolineare che quel Presidente, Oscar Luigi Scalfaro, del cui settennato penso malissimo, non era certo un avversario del giustizialismo, non fu certo un freno per le procure, e se una volta alzò la voce lo fece per difendere se stesso e, con il celebre "non ci sto", escludere, per allora e per l'avvenire, di risponde di comportamenti precedenti alla carica quirinalizia. Eppure quel Presidente, passata gran parte della tempesta ed esaurita la mattanza giustizialista, non poté fare a meno di osservare quanto in basso fosse

caduta la civiltà del diritto. E parlò di tortura. Tortura.

Il lettore che approdi oggi in Italia, e legga solo adesso queste parole, sarebbe autorizzato a credere che esse abbiano scatenato il pandemonio, che si siano fatte delle inchieste, che siano stati individuati dei colpevoli e che questi abbiano pagato per i loro pesantissimi errori. Il lettore venuto dalla Luna si sbaglierebbe, perché non è successo un bel niente.

Qualche giorno di polemica, qualche intervista a pubblici ministeri che dicevano: "non si riferiva a me", qualche altro che intimava: "dica a chi si riferisce". Così, come se non fosse più che sovrabbondante la sola idea che cittadini italiani vengano sottoposti a tortura. Poi è arrivata l'Epifania, che tutto il trambusto si è portata via.

**Cosa si intende per trattamenti disumani e degradanti**

Qualche altro lettore, forse, spiegherà il veloce placarsi dei clamori con il fatto che, in fine dei conti, parlare di tortura, anche se lo fa il Presidente della Repubblica, è certamente esagerato. Suvvia, qui non si infilano stiletti roventi nelle carni degli indagati, non li si appende per i piedi, non si slogano le articolazioni mediante tiraggio e non si fanno le altre fantasiose cose che appartengo ad un passato che ci piace pensare lontano ed irripetibile. A questo lettore sarà bene ricordare cosa s'intende per tortura.

La Corte Europea considera che la "proibizione assoluta", della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti, "consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche"[1]. La tortura è definita da un'apposita Convenzione sulla tortura adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 dicembre 1984, ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, ed è un atto con il quale delle sofferenze fisiche o mentali sono intenzionalmente inflitte ad una persona da un pubblico funzionario, o su sua istigazione, per ottenere uno scopo determinato, anche con punizioni od intimidazioni.

1 Sentenza nel caso Soering, del 7 luglio 1989

Secondo questa definizione, quindi, la tortura si configura quando esistono tre elementi caratterizzanti: a) l'intensità della sofferenza; b) l'intenzione deliberata; c) uno scopo determinato.

La Corte Europea ha ulteriormente precisato[2] che deve essere definito trattamento disumano quello che provoca volontariamente delle sofferenze mentali o fisiche di particolare intensità, ed il trattamento degradante come quello che "umilia l'individuo davanti agli altri o lo spinge ad agire contro la sua volontà o la sua coscienza". L'umiliazione ha la medesima intensità negativa quando avviene agli occhi della persona stessa che viene sottoposta a tale detestabile trattamento.

Gli stessi concetti sono resi da uno studioso italiano[3]: "un trattamento è 'degradante' quando è di natura tale da creare nelle sue vittime sentimenti di paura, d'angoscia e di inferiorità atti ad umiliarle, avvilirle ed eventualmente a spezzare la loro resistenza fisica o morale".

**Manette come tortura?**

I cardini attorno ai quali ruota la civiltà del diritto, la Convenzione sulla tortura e le affermazioni della Corte Europea erano, evidentemente, ben presenti al Presidente della Repubblica, che, quindi, non sentiva il bisogno di vedere i boia all'opera per avvertire l'insopportabile presenza di pratiche incivili.

Ma per comprendere fino in fondo quanto questo aberrante meccanismo sia stato, in Italia, al tempo stesso efficace, utilizzato e pubblico si deve tornare a quanto abbiamo detto parlando dell'interazione fra giustizia e pubblicità giornalistica. Lo stesso Capo dello Stato ce ne offre lo spunto condannando la condannabilissima pratica della violazione del segreto istruttorio.

Il cittadino ha un primo contatto con l'autorità giudiziaria quando il suo nome e la sua (presunta) vicenda sono già stati dati in pasto ai giornalisti: su di lui, quindi, è già in atto

2 Sentenza nel caso Tyrer, del 25 aprile 1978
3 Michele de Salvia - La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Editoriale Scientifica, 1997 - pag. 84

una pressione notevole, non prevista e non autorizzata da nessuna legge. Si presenta al pubblico ministero con l'intenzione di difendersi, ma comprende subito, anche perché, se fosse debole di comprendonio, glielo spiegano per benino, che se insiste a professarsi innocente (come sarebbe suo inviolabile diritto) non solo gli si prepara il carcere, ma per giungervi dovrà prima, possibilmente in manette, attraversare la mandria di giornalisti e telecamere che, guarda un po' il caso, si trovano fuori dalla porta del pubblico ministero (e si era toccato un tale livello di barbarie che il Parlamento ha sentito il bisogno di varare una legge che proibisce di pubblicare e trasmettere immagini di cittadini in manette; risultato : le immagini vengono ugualmente pubblicate e trasmesse, ma con l'oscuramento dei polsi ammanettati, oppure le manette non vengono messe, si fa prendere l'arrestato sottobraccio da due rappresentanti della polizia giudiziaria in divisa, così le immagini vengono belle, chiare e movimentate. Straordinario Paese del rovescio).

Il programma, quindi, prevede l'immediata umiliazione agli occhi degli altri ed agli occhi di se medesimi. Il carcere, in questo quadro, non ha nessuna delle funzioni istruttorie previste dal codice di procedura penale, secondo il quale deve servire solo ed esclusivamente nei casi in cui vi sia pericolo grave di: 1. inquinamento delle prove; 2. reiterazione del reato; 3. fuga. Grave non è un aggettivo buttato lì a caso, significa che il pm non deve dire: il Tale potrebbe fuggire, ma deve dimostrare che si accingeva a fuggire; non deve dire: potrebbe inquinare le prove, bensì dimostrare che le stava inquinando; non deve dire che potrebbe reiterare il reato, ma deve dimostrare che vi è il ragionevole pericolo che lo faccia (e si deve trattare, comunque, di reati che presuppongono violenza e pericolosità sociale). Questo è quello che c'è scritto nelle leggi, ma di cui non si è ritenuto di dovere tenere troppo conto.

Il carcere preventivo, la custodia cautelare, dunque, sfugge alle finalità che le leggi le attribuiscono e diventa perfettamente funzionale al desiderio di esercitare sull'individuo una pressione destinata a fargli fare quel che non

vorrebbe. Il "tintinnar di manette", pertanto, diventa tortura in senso proprio. Ed essendo vile, come tutte le torture, utilizza le armi proprie del ricatto: signor mio, ma perché non ci dice quel che vogliamo sentire? perché vuole esporre se stesso e la sua famiglia a questa deprecabile esperienza? non ci pensa ai pargoli che la vedranno in televisione, ridotto in ceppi?

Di recente un cittadino italiano, costituzionalmente innocente ed appena liberato dalla custodia cautelare, ha detto si essersi sentito "ostaggio" dello Stato. I palati schifiltosi avranno difficoltà ad apprezzare le parole di uno che fa il paparazzo, e forse le sue magliette attillate sul torace muscoloso suggeriscono scarsa frequentazione dei polverosi tomi, o, anche, le belle avventure inducono a non considerarlo degno di troppa riflessione. E, naturalmente, il tutto s'accompagna all'incivile, ma diffusa, presunzione di colpevolezza. Più che palati fini sono anoressici del diritto, perché in quelle parole ci sono verità pesanti, che suggerisco agli studiosi, o presunti tali, di approfondire.

È coprendosi gli occhi, è occultando i pericoli connessi all'uso deviato della custodia cautelare, è ignorando quanto questa finisca proprio con l'inquinare le prove, che collezioniamo casi da manuale. Così, abbiamo potuto apprendere che un signore aveva accusato due persone di omicidio sol perché lo avevano arrestato e gli avevano detto che in carcere correva il rischio di essere violentato. Lo stesso, immediatamente dopo la scarcerazione, aveva ritrattato tutto, così come, coerentemente, è andato a dire al processo. Questo episodio (a proposito del quale, naturalmente, non si è in grado, qui, di stabilire se le cose dette siano vere o false) serve a comprendere un altro elemento.

Il "tintinnar di manette" non fa nessun effetto al delinquente abituale, a colui il quale sa cosa lo aspetta in carcere, a chi, commettendo reati, ha già messo in conto la possibilità di finirvi. Funziona, invece, egregiamente sui cittadini incensurati, su quelli che hanno (più che legittimamente) terrore di un universo sconosciuto. Nel loro animo il coltello della tortura affonda come nel burro. Già, perché,

oggi come sempre, chi sa di non essere forte tale si sente solo con i deboli.

**Carcere inumano?**

Detto quanto sopra, si deve pur considerare che la legge, e giustamente (se rispettata) prevede dei casi in cui è necessario ricorrere alla custodia cautelare. Ed a parte i detenuti per ragioni d'indagine vi è tutto il resto della popolazione carceraria che si trova reclusa a scontare una pena. Il carcere, dunque, non è un'invenzione del demonio (anche se è più che ragionevole dubitare della sua utilità rieducativa o finalizzata al reinserimento) a patto, però, che non sia un inferno.

Le persone detenute non smettono, a causa della loro condizione, né di essere degli esseri umani, né di essere dei cittadini. Hanno diritto a che i precetti della CEDU valgano anche nei loro confronti.

Il Consiglio d'Europa si è dotato di un corpo d'ispettori internazionali incaricato di accertare le condizioni di vita in cui sono costretti i detenuti e di individuare eventuali violazioni dei loro diritti umani. Fra questi ha lavorato, per quattro anni, Antonio Cassese, professore di diritto, che ne ha lasciato una utile testimonianza[4]. Per descrivere cosa debba intendersi per trattamento disumano o degradante dipinge questo quadro: "talvolta entrate in un carcere e, dopo una prima visita generale, ecco in cosa vi imbattete: in ogni cella convivono, uno accanto all'altro, due o tre detenuti, in uno spazio assai ristretto; non v'è traccia di servizi igienici (...); manca qualunque attività sociale (lavoro, insegnamento, sport, ecc.); i detenuti passano in cella ventidue ore su ventiquattro. Ebbene, chi può contestare che la combinazione di sovraffollamento, mancanza di servizi igienici individuali e assenza di attività sociali e ricreative, costituisca un trattamento disumano e degradante?"[5] Il luogo descritto non si trova in un qualche paese sottosviluppato, ma nella "civile" Europa, e per quel che riguarda

4 Antonio Cassese - Umano/disumano - Laterza, 1994
5 Antonio Cassese, op. cit., pag. 57

l'Italia abbiamo contato anche quindici detenuti per cella (sempre piccola, naturalmente) e ben ventitré ore e mezza colà rinchiusi.

Abbiamo constatata un'assistenza sanitaria raccapricciante, anche laddove fra i quindici detenuti si trovavano malati gravi affetti da malattie infettive e sieropositivi. Abbiamo registrato casi di tortura con denudamento dei detenuti ed esposizione al pubblico ludibrio, e ne abbiamo sentite di ben altri e tristi colori. Abbiamo scritto tutto questo ed invitato i responsabili a denunciarci, ma delle due l'una: o non avevano di che lamentarsi, essendo fedele il nostro racconto; o nella legge non ripongono grande fiducia.

Quel che non abbiamo trovato, nelle carceri italiane, è il bugliolo, cioè il secchio nel quale lasciare gli escrementi. Magari non c'è modo di lavarsi, magari dagli scarichi escono i topi ed altri animali, ma la tazza o la turca ci sono. Ciò, però, non toglie quanto Cassese aggiunge subito dopo: "nella nostra società, in cui sin dall'infanzia siamo abituati a compiere in totale solitudine il rito quotidiano delle nostre funzioni corporali, il fatto di doverle invece assolvere in presenza di altri diviene profondamente umiliante, per noi e per gli altri". E ribadisce: "tutto ciò diviene molto più insopportabile quando più persone sono costrette a stare insieme, in uno spazio chiuso e ristretto, per quasi tutto il giorno e la notte. Se potessero passare la maggior parte della giornata fuori dalla cella, lavorando, facendo sport, seguendo corsi di formazione professionale, anche il fatto di dividere uno spazio angusto con altri due o tre detenuti sarebbe meno intollerabile, così come sarebbe meno degradante non disporre di servizi igienici individuali annessi alla cella. Noi (*gli ispettori n.d.r.* ) abbiamo perciò concluso che è la 'combinazione perniciosa' dei tre fattori appena ricordati a costituire senza ombra di dubbio un trattamento disumano e degradante. Non posso togliermi dalla mente i volti di tanti giovani che ho visto in quelle carceri. Anche se avevano trascorso solo pochi giorni in quelle condizioni di abbrutimento, avevano lo sguardo opaco di chi non ha futuro". È impossibile ogni ulteriore commento.

**Inaccettabile ed inammissibile**

Come si vede, dunque, la realtà della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti non è da noi lontana, non abbiamo il diritto, e non abbiamo ragione, di considerarci estranei a comportamenti e costumi che, a parole, ci dilettiamo a condannare.

Il corpo degli ispettori del Consiglio d'Europa ha anche individuato delle realtà meno gravi, che ha definito situazioni "inaccettabili o inammissibili". Dovendo fare un esempio, ci presentano la situazione in cui: "i detenuti in attesa di giudizio (per i quali vale dunque la presunzione di innocenza) sono reclusi insieme con i condannati"[6]. Questa, in Italia è la regola. Una regola certamente inaccettabile ed inammissibile.

Ma questa regola, come il resto della realtà descritta, non deve essere accettata fatalisticamente, anzi, al contrario, contro di essa devono mobilitarsi le intelligenze e le coscienze. Ricordando quel che la Corte ha detto, e che ripetiamo ancora una volta, la "proibizione assoluta", della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti, "consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche". Non può dirsi democratica quella società in cui tale consacrazione non sia avvenuta, e non si sia inverata nella pratica.

Ancora una volta si deve tenere presente che contro queste inciviltà il cittadino che ne è vittima può trovare ascolto presso la Corte Europea. Molto spesso capita che chi ha vissuto queste esperienze tenti di chiuderle in un contenitore ermetico, rifiutando loro anche solo il ricordo. Si trovano, insomma, nella condizione in cui vivono molte donne che hanno subito violenza carnale: un misto di dolore, rabbia e vergogna che spinge al silenzio e fa rifuggire dalla denuncia. È un errore, così come è un'illusione sperare di dimenticare.

Al contrario, la rabbia ed il dolore devono dare la forza di combattere; mentre la vergogna deve diventare vergogna di vivere in una società in cui queste cose sono ancora possibili. È vergognoso, sol perché se ne è usciti, tacere.

6 Antonio Cassese, op. cit., pag. 66

Certo, vivere in un Paese in cui il Presidente della Repubblica denuncia l'esistenza della tortura, lo fa ripetutamente, e tutti gli altri fanno finta di nulla, fanno finta di non avere sentito; vivere in un Paese in cui lo spettacolo della tortura va in scena su televisioni e giornali, senza che questo crei una vasta reazione morale, fa un po' venire i brividi. Ma i brividi sarebbero mortali se si fosse indotti a ritenere tutto questo "normale", se si ritenesse che nulla si può fare. Tutto, invece, resta ancora da fare.

# 5

## Diritto al processo

I diritti dell'uomo sono connessi uno all'altro in maniera inscindibile, così è evidente che il diritto a essere considerati innocenti perderebbe qualsiasi valore se non si accompagnasse al diritto di potere avere un processo giusto, equo. L'articolo 6 della CEDU garantisce l'equità del processo, e quel testo è stato di recente riprodotto all'interno della nostra Costituzione. Tutto quello che, nella realtà, contrasta con il dettato di questo articolo può essere fatto oggetto di denuncia alla Corte Europea.

La giurisprudenza della Corte, inoltre, si è incaricata di specificare che tale diritto deve essere garantito per ogni obbligo o diritto di tipo civile, così come di tipo penale. Insomma, vale in ogni caso in cui il cittadino si trova a dovere affrontare il giudizio di un'autorità pubblica a ciò preposta. Al diritto ad un equo processo la Corte assegna un ruolo centrale[1], in quanto consacra il principio della preminenza del diritto in una società democratica, e presiede a una buona amministrazione della giustizia.

**Il diritto al Tribunale**

Perché possa esservi un processo equo bisogna che ci sia, prima di tutto, un processo, bisogna, cioè, che sia garantito il diritto di accedere a un Tribunale.

1 Sentenza nel caso Golder, del 21 febbraio 1975

L'accesso al Tribunale deve essere concreto ed effettivo, e sono illegittimi tutti gli ostacoli di carattere giuridico[2]. Ricordiamo, ad esempio che solo di recente la Corte Costituzionale italiana ha riconosciuto il diritto dei detenuti di rivolgersi a un Tribunale. Se qualcuno, prima, avesse per questo motivo denunciato l'Italia alla Corte Europea ne avrebbe ottenuto la condanna.

Sono altrettanto illegittimi tutti gli ostacoli di fatto[3]. In Italia non solo i processi durano troppo a lungo (i numeri di questa bancarotta li abbiamo già visti), ma assai spesso sono interminabili i tempi che dividono l'inizio di un'indagine dall'avvio di un processo; e capita che in questi tempi lunghissimi vengano più volte cambiati i capi d'imputazione, così come capita che cambi la giurisdizione (per competenza territoriale o per competenza di materia). Ciò porta i cittadini accusati a trovarsi in una situazione nella quale, di fatto, viene loro negato il diritto ad accedere ad un Tribunale.

Un altro "vizio" della magistratura inquirente è quello di avviare indagini dalle fondamenta alquanto traballanti, facendolo con gran clamore di stampa e, conseguentemente, con gran danno degli accusati. Il tutto, poi, viene messo a dormire per anni, fino a quando non soggiunge la prescrizione. A quel punto si versa qualche lacrimuccia, si lascia intendere che l'istituto della prescrizione è una sorta di eccesso di benevolenza verso i criminali (e non è così, la prescrizione è un istituto civile che serve ad evitare che ci si accanisca per anni contro persone di cui non si riesce a provare la colpevolezza), e si provvede a mettere una pietra sopra il tutto. Vero è che l'imputato ha diritto di rinunciare alla prescrizione e di chiedere che il processo si tenga e si concluda, ma vero è anche che mentre i pubblici ministeri lavorano a spese della collettività gli avvocati di parte lavorano a spese dell'imputato, il quale, a quel punto, li paga già da una decina di anni. Si comprende, quindi, perché molti, pur protestandosi innocenti, piantino in asso

2 Sentenza nel caso Geouffre de la Pradelle, del 16 dicembre 1992
3 Sentenza nel caso Airey, del 9 ottobre 1979

ogni ipotesi di continuare a difendersi da chi non può più attaccare.

Questo meccanismo, però, agisce come ostacolo di fatto ad accedere a un Tribunale e, pertanto, può essere fatto oggetto di denuncia alla Corte Europea.

**Ad armi pari**

Non può esistere processo giusto se le due parti non combattono ad armi pari, laddove ciò non fosse sarebbe compromesso il diritto ad avere giustizia[4]. La Corte si è dimostrata attentissima a questo punto, facendone più volte oggetto di approfondimenti sia per quel che riguarda i casi specifici, sia per quel che riguarda i giudizi sull'insieme della procedura che viene seguita.

L'uguaglianza delle armi "implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare le proprie ragioni ... in condizioni che non la collochino in una situazione di svantaggio nei confronti dell'avversario"[5]. Lo svantaggio si realizza, ad esempio, quando l'amministrazione fiscale pretende dei pagamenti motivandoli in maniera generica e sommaria[6] (e nessuno si è preso la briga di portare all'attenzione della Corte le nostrane "cartelle pazze"). Ma ciò avviene anche quando il pubblico ministero riversa nel fascicolo processuale montagne di carte sostanzialmente inutili e ripetitive, accatastate da diecine di suoi collaboratori, mettendo così in crisi una difesa che non dispone degli stessi mezzi e che paga i collaboratori (e le fotocopie) di tasca propria.

Combattere ad armi pari significa anche stabilire con certezza la durata delle indagini ed assegnare alla difesa gli stessi diritti che ha l'accusa. In Italia questo è vero solo su un terreno del tutto astratto e teorico, nella pratica, invece, se l'accusato si permette di avviare indagini che possano portare ad elementi utili per la difesa viene immediatamente accusato di volere inquinare le prove, con il rischio di

4 Sentenza nel caso Delcourt, del 17 gennaio 1970
5 Sentenza nel caso Dombo Beheer B., del 27 ottobre 1993
6 Sentenza nel caso Hentrich, del 22 settembre 1994

vedere scattare provvedimenti di custodia cautelare. Se la procura paga un folto gruppo di collaboratori di giustizia (alias pentiti), che si contraddicono fra di loro e nel tempo, tutto bene; se la difesa contatta un pentito, invece, rischia accuse pesantissime. Se la procura arruola un testimone di comodo, che è stato indotto a dire cose non del tutto vere (quando non del tutto false), potrà offrire a costui l'impunità, magari coimputandolo di reato connesso (cosa del tutto diversa è il sistema americano, dove non esiste l'obbligatorietà dell'azione penale e dove l'impunità viene offerta solo a chi dice, subito, tutta la verità, senza rateizzazioni ed improvvisi, oltre che improbabili, ritorni o vuoti di memoria). La difesa non ha questa possibilità.

Anche per questo (oltre che per una oggettiva impreparazione del mondo forense, degli avvocati), quindi, in Italia è impossibile assistere a processi "all'americana": le indagini può svolgerle solo il pm. Il che compromette la parità delle parti.

Non esiste, infine, parità delle parti se non in presenza di un Tribunale indipendente.

**Giudici terzi e tersi**

Anche su questo la Corte Europea si è dimostrata molto attenta: il giudice deve essere terzo e terso.

Deve essere assicurata la totale indipendenza del giudice tanto dal potere esecutivo quanto dalle parti[7]. Così come deve essere protetto da ogni forma di pressione esterna.

Nel febbraio del 1999 una sentenza della Corte di Cassazione, in Italia, è stata al centro di una violentissima polemica. La sentenza si riferiva a un caso di stupro (nel merito del quale qui non entriamo affatto), e la polemica si è incentrata sulla valutazione di un elemento di prova (vale a dire il fatto che la presunta vittima portava dei jeans molto aderenti). Si è levato un coro di dissenso durissimo, che ha raccolto le voci di molti parlamentari e molti esponenti di governo, a partire dal presidente del medesimo. Si è accu-

7 Sentenze nei casi Langborger, del 22 giugno 1989; ed Holm, del 23 novembre 1993

sata la sentenza di medioevalismo, di maschilismo, di cecità e così via argomentando. Si tenga presente che la Cassazione aveva, in quel caso, disposto il riesame della sentenza da parte di un nuovo Tribunale di secondo grado e non aveva affatto sostenuto che i jeans attillati giustificavano la violenza, ma avevano notato che la sentenza di secondo grado non aveva compreso che se la presunta vittima non se li fosse tolti la violenza avrebbe incontrato qualche ostacolo tecnico. Ecco, chi potrà credere che quel Tribunale di riesame, dopo tanto clamore, agirà libero da condizionamenti esterni?

L'indipendenza del giudice, afferma la Corte Europea, deve essere oggettiva e soggettiva, il giudice non solo deve essere, ma deve anche apparire indipendente nel suo giudizio. Ci si deve domandare "se, indipendentemente dalla condotta personale del giudice, certi fatti verificabili autorizzano a sospettare dell'indipendenza di quest'ultimo"; ed in tal senso anche le apparenze possono avere un ruolo importante[8].

Anche le apparenze contano .... ma in Italia siamo giunti ben oltre le apparenze. Intanto siamo l'unico Paese civile di questo mondo in cui i pubblici ministeri ed i giudici sono dei "colleghi": vengono dallo stesso concorso, vivono nello stesso palazzo, possono periodicamente scambiarsi di posto. È mai possibile l'indipendenza, in queste condizioni? Anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte: prima delle udienze e durante le pause si vedono giudici e pm che si salutano, si parlano, scherzano, fumano, vanno a prendere un caffè. Come faccio a credere che siano indipendenti gli uni dagli altri? Ci sono giudici che hanno già fatto domanda per andare a lavorare in procura e, nel frattempo, giudicano le cause portate da quella medesima procura. Come faccio a credere che siano del tutto sereni ed indipendenti?

Si dirà: non drammatizziamo, sono pur sempre persone che lavorano, ogni giorno, nello stesso ambiente, che male

8 Sentenza nel caso Hauschildt, del 24 maggio 1989

c'è se si conoscono? Difatti, non vedo nulla di male nel fatto che il pm e l'avvocato vadano a prendere un caffè assieme, prima di affrontarsi, da avversari, in aula; mentre trovo abominevole che l'uno o l'altro ci vadano con il giudice. Il giudice dovrebbe essere, per le parti, inavvicinabile anche nella sua vita privata, figuriamoci nell'anticamera dell'aula di giustizia. Invece basta mettere piede nei Tribunali per trovare comitive di compagni di merende.

Ma non basta. È capitato che una ripresa televisiva abbia colto il giudice mentre spiegava al pubblico ministero la propria tattica "del bastone e della carota" nei confronti della difesa. Voi penserete, miei beati ed ingenui lettori, che quel giudice abbia passato dei guai, che sia stata compromessa la sua carriera. Invece no, non è stato neanche rimosso dalla funzione, ha solo ritenuto, bontà sua, di astenersi da quel particolare giudizio (e solo perché scoperto).

Sono agli atti della storia i bigliettini che si scambiavano un pubblico ministero ed un Giudice delle Indagini Preliminari (gip) in cui il secondo consigliava al primo, affettuosamente chiamandolo per nome e da questo ricambiato, come meglio incastrare l'indagato. Peccato che a giudicare l'operato del pm è poi stato il suo suggeritore. E se quello fu un caso portato alla notorietà (ma, non illudetevi, non successe nulla, o, meglio, successe solo all'indagato), vi sono migliaia di provvedimenti presi dai gip che sono copiati di sana pianta, errori di ortografia compresi, dagli atti trasmessi dai pm. Altro che apparenze!

Non basta ancora. Essendo colleghi, i giudici ed i pm, eleggono i loro rappresentati nel medesimo parlamentino sindacale come nel medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, naturalmente entrambi divisi per correnti, naturalmente politicizzate. Si eleggono fra di loro. Per cui abbiamo assistito a campagne elettorali di gip sponsorizzate da pm. Voi pensate che, in quella situazione, il gip potesse essere indipendente dal pm? pensate che potesse dirgli: grazie per l'appoggio elettorale fuori dall'orario di lavoro, ma per quel che riguarda le carte che lei mi ha mandato ("tu" agli amici, "lei" alle parti, regola che non esiste) sap-

pia che sono colme di castronerie? Fate bene a dubitarne, perché le cose andavano e vanno all'opposto.

Tutto questo è condannabile e condannato, sol che le vittime si rivolgano a un Tribunale indipendente: la Corte Europa dei Diritti dell'Uomo.

Tutelando il principio dell'indipendenza la Corte ha anche interdetto la possibilità che un medesimo magistrato si trovi a ricoprire, nel tempo, diversi ruoli giurisdizionali a proposito di un stessa vicenda giudiziaria. Insomma, si può essere solo pm, o solo gip, o solo giudici ed in un solo grado di giudizio. Il resto è proibito. È proibito laddove si tengano in conto i diritti umani ed i principi del diritto, è capitato e capita, invece, in Italia.

Per questi motivi, purtroppo, da noi i giudici spesso non sono né terzi né tersi. Questa, però, non è una fatalità cui rassegnarsi è una realtà da combattere. Con le armi del diritto e della politica.

**La durata ragionevole**

E veniamo a una nota dolentissima, che procura all'Italia, presso la Corte Europea, un numero considerevole di condanne. Numero considerevole, però, che è solo un'infinitesima parte di quel che dovrebbe essere: basterebbe solo che i cittadini fossero consapevoli dei loro diritti e le denuncie aumenterebbero in maniera esponenziale, con conseguente aumento delle condanne.

La durata ragionevole di un procedimento giudiziario influisce direttamente sulla credibilità e efficacia della giustizia. Se la durata non è ragionevole la giustizia viene di fatto negata. Il primo problema che si pone è quello di misurare questa durata: da dove si inizia e dove si finisce?

In campo civile il tempo decorre dal momento in cui il caso viene portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria[9], nel caso vi sia un problema di attribuzione della competenza la Corte fa iniziare la procedura dal momento in cui una qualche autorità giudiziaria è stata posta a conoscenza del

9 Sentenza nel caso Pretto, dell'8 dicembre 1983

caso, non importa se poi si è dimostrata incompetente[10]. In campo penale, invece, il tempo non decorre da quando il Tribunale è stato investito del caso, ma dal momento in cui il cittadino ha saputo di essere indagato e posto sotto accusa[11]; nel caso italiano, se non vi sono ragioni per considerare l'indagine antecedente, il tempo decorre dal momento in cui si riceve l'avviso di garanzia. Il termine finale, invece, è individuato nel momento in cui la causa si conclude, quindi, se vi è stato ricorso, con la sentenza della Corte di Cassazione. Il che vale anche nel caso in cui la Cassazione rigetti il ricorso[12].

La giurisprudenza della Corte non ha fissato in maniera perentoria, quindi con l'indicazione di un periodo temporale, la ragionevole durata di un procedimento, preferendo regolarsi caso per caso. Tre sono i parametri che vengono presi in considerazione: a) la complessità del caso; b) il comportamento del ricorrente; c) il comportamento delle autorità nazionali, con particolare riferimento, naturalmente, a quelle giudiziarie. È nel caso di negligenza di queste ultime che la Corte non esita a emettere delle condanne[13].

Procedere caso per caso consente alla Corte di fissare "tempi ragionevoli" anche assai brevi. Ciò accade quando si tratta di procedimento in cui l'accusato è detenuto[14] (in Italia molti casi, anche noti, di processi con detenuti si prolungano irragionevolmente per anni); quando sono coinvolti cittadini portatori di handicap[15]; e specialmente quando si tratta di procedimenti che vedono coinvolti gli interessi di cittadini malati di aids[16]. Sono casi in cui, intuitivamente, non agire con immediatezza significa elargire ingiustizia.

Innanzi a queste denuncie l'Italia si difende con una specie di ritornello: i procedimenti sono lunghi perché la

10 Sentenza nel caso Allenet de Ribemont, del 10 febbraio 1995
11 Sentenza nel caso Wemhoff, del 27 giugno 1968
12 Sentenza nel caso Acquaviva, del 21 novembre 1995
13 Sentenze nei casi Verlillo, del 20 febbraio 1991, quando la Corte ravvisò negligenza da parte del ricorrente; e Ausiello, del 21 maggio 1996
14 Sentenza nel caso Abdoella, del 25 novembre 1992
15 Sentenza nel caso Obermeir, del 28 giugno 1990
16 Sentenze nei casi Karakaya, del 26 agosto 1994; e A., dell'8 febbraio 1996

nostra giustizia è intasata da troppe cause arretrate. Chissà quando gli avvocati dello Stato capiranno che questa non è una tesi difensiva, bensì un elemento di accusa. Difatti, spetta allo Stato organizzare la giustizia in modo tale che non vi siano ingorghi, arretrati e ritardi, è compito dello Stato assicurare tempi rapidi e, quindi, ragionevoli. Se lo Stato non riesce a fare questo allora merita di essere condannato, cosa che puntualmente avviene.

Nella valutazione del tempo ragionevole, da parte della Corte, entra anche il dettato legislativo che regola la giustizia in ciascuno Stato. Da noi, ad esempio, vi sono una serie infinita di termini che la legge prevede e che nessuno rispetta (la fantasia azzeccagarbugliesca ha inventato i termini "ordinatori" e quelli "perentori": i secondi sono quelli che devono essere rispettati, i primi sono lì solo per bellezza). Un Tribunale ha dei tempi fissati per depositare le motivazioni di una sentenza di primo grado, ed a partire da quel deposito decorrono i tempi che le parti hanno a disposizione per presentare appello; se, però, un Tribunale ci mette un paio d'anni per depositare le motivazioni di una sentenza di due anni prima ecco che l'intero procedimento si allunga di due anni, in maniera irragionevole ed ingiustificata. Dalla fine delle indagini preliminari il pm ha tempi fissati per chiedere il rinvio a giudizio degli indagati, ma se ci mette anni per farlo .... eccetera, eccetera.

In tutti questi casi, che in Italia sono milioni, e che nel campo della giustizia civile sono un numero semplicemente impressionante, se solo i cittadini fossero coscienti del loro diritto ad una sentenza (non importa se a loro favorevole o sfavorevole, non importa avere ragione, perché in ogni caso si ha quel diritto), l'Italia sarebbe mille volte di più seduta, a Strasburgo, sul banco degli accusati. E quei cittadini potrebbero contare su un risarcimento di almeno parte del danno che subiscono per denegata giustizia. Se solo ne fossero consapevoli.

Si è detto prima che la Corte non ha ritenuto di indicare un termine fisso del "tempo ragionevole", ed abbiamo visto il perché. Detto questo, però, la giurisprudenza ci autorizza

a sbilanciarci ed a dire che, solitamente, è giudicato comunque irragionevole un tempo processuale che supera i quattro anni. Faccio fatica a ricordare procedimenti italiani che durano di meno e, comunque, il ministro Mastella ha indicato al Parlamento come obiettivo da raggiungere quello di processi penali che durino in media cinque anni. Quindi, se Mastella avrà pieno successo resteremo un Paese incivile. Ma Mastella se ne andrà assai prima, ed il successore ricomincerà da capo, così come anche il successore del successore.

Un ultimo, importantissimo particolare. Come vedremo quando ci occuperemo della procedura per ricorre alla Corte Europea, i ricorsi possono essere presentati una volta che il procedimento si sia concluso secondo le procedure previste dalle leggi nazionali: quando il processo è finito, insomma, in tutti i suoi gradi di giudizio. Questo principio ha un'eccezione: quello dei ricorsi per irragionevolezza dei tempi processuali. In questo caso il ricorso può essere presentato anche quando la causa è ancora pendente.

Prima non era così, ma la Corte è giunta a questa determinazione per una ragione elementare: negando la giustizia, negando l'accesso al Tribunale, prolungando in eterno i tempi processuali uno Stato si tutela, in eterno, dai ricorsi dei cittadini che si ritengono danneggiati. A ingiustizia, insomma, si sommerebbe ingiustizia.

**Dalle indagini al processo**

Il diritto ad un processo equo e ragionevole, secondo la Corte, ha valore non dal momento in cui inizia il processo, ma da quello in cui iniziano le indagini, ciò perché "l'inosservanza iniziale rischia di compromettere il carattere equo del processo"[17]. Anche questo è un principio importantissimo, che assume una valenza dirompente in Italia, se solo si pone mente a quello cui si accennava a proposito del ruolo e dei comportamenti dei giudici per le indagini preliminari.

Non ci si dimentichi, inoltre, che secondo la legge italiana (articolo 358 del codice di procedura penale) "il pub-

17 Sentenza nel caso Imbrioscia, del 24 novembre 1993

blico ministero compie ogni attività necessaria (...) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini". Questa legge dello Stato non solo rimane costantemente come mai scritta, ma è stata anche pubblicamente svillaneggiata da un pubblico ministero (Antonio Di Pietro, poi parlamentare eletto dalla sinistra e ministro in due governi con quella maggioranza). La totale assenza di parità fra le parti nel corso delle indagini preliminari fa sì che molti elementi a favore dell'indagato vengano costantemente occultati, quando non distrutti (secondo un modo di procedere che porterebbe l'indagato in carcere con l'accusa di inquinamento delle prove). Se ne è avuta pubblica e clamorosa dimostrazione nell'Italia del 1998, quando, dopo due anni di indagini, si è giunti solo casualmente, nel corso del processo, a conoscenza dell'esistenza di una videocassetta che mostrava l'assoluta contraddittorietà di un teste che l'accusa aveva presentato come decisivo (e che mostrava anche le pressioni fortissime che il pm esercitava su quel teste, incredibilmente minacciandolo di incriminazione per omicidio)[18].

In quel caso è apparso evidentissimo quanto giusta sia l'affermazione della Corte Europea: se non è equa la gestione delle indagini non sarà equo il processo. Non risulta, però, che siano stati presi provvedimenti nei confronti di chi operò in quel modo.

Affinché sia garantita l'equità fin dalle indagini preliminari devono essere affermati due diritti: quello alla presunzione d'innocenza e quello a non rispondere alle domande del pubblico ministero. Diritti di cui ci siamo già occupati, purtroppo per verificarne il non rispetto sul nostro territorio nazionale.

La violazione di quei diritti, la tortura del tintinnar di manette, oltre tutto, non ha neanche la (peraltro insufficiente) attenuante di mirare all'ottenimento di una verità: quei sistemi vengono utilizzati al fine di ottenere gli ele-

18 Ci si riferisce al processo per l'uccisione di Marta Russo, all'Università di Roma, ed il video mostrava la pietosa condizione della signora Gabriella Alletto, teste decisivo dell'accusa

menti che l'accusa giudica coerenti con le proprie tesi, quindi, in molti casi, finiscono con il propiziare una menzogna, annegano la verità nella bugia, privilegiano la convenienza immediata a danno di un comportamento responsabile. È bene dirle, queste cose, perché c'è in giro troppa gente che dice di "guardare alla sostanza". Ecco: la negazione delle regole, il dileggio del loro rispetto porta, nella sostanza, al trionfo della bugia, dell'ingiustizia. Tutto il contrario di quel che si vuol far credere.

**Il diritto alla difesa**

Ovvio che un imputato ha diritto di difendersi. Ovvio, no? be', non del tutto, perché, dice la Corte Europea, tale diritto deve essere concreto ed effettivo, e non sempre, nella realtà, le cose stanno così.

Perché ci si possa difendere, in modo concreto ed effettivo, bisogna, prima di tutto, che l'accusa sia chiara e dettagliata[19]. Non si può essere accusati di avere rubato, se non si viene informati di dove, quando e cosa si sarebbe rubato. Non si può essere accusati di avere corrotto se non essendo informati di chi, quando, come e perché si sia corrotto. Le accuse apodittiche e non particolareggiate, invece, sono all'ordine del giorno del nostro malcostume giudiziario. Come faccio a difendermi se non mi dite con dettagliata precisione di cosa mi accusate?

Questo vale ancora prima che l'accusa sia dimostrata, cioè provata. La prova esiste solo al dibattimento, quando il pubblico ministero documenta il perché mi ritiene colpevole; mentre l'accusa deve essere chiara fin dal primo istante, fin dalle prime indagini preliminari, altrimenti viene messo in discussione il mio diritto a difendermi. Cosa che avviene più frequentemente di quanto si sia autorizzati a sospettare e temere.

La difesa è concreta ed effettiva, inoltre, quando l'accusato ha la possibilità di far ascoltare i testimoni a difesa nelle stesse condizioni in cui vengono ascoltati i testimoni

19 Sentenza nel caso D. Monguya Mbenge, del 25 marzo 1983

d'accusa, e quando, naturalmente, ha la possibilità di interrogare a sua volta (direttamente o tramite i difensori) chi lo accusa. Questo principio viene violato un'infinità di volte.

Viene violato in tutte le fasi che precedono l'accesso al Tribunale e durante le indagini preliminari. Un detenuto in custodia cautelare, ad esempio, ricorre al Tribunale della Libertà perché ritiene del tutto ingiuste le accuse che gli vengono mosse: qui giunge davanti a tre giudici i quali ascoltano le tesi dell'accusa, innanzi ai quali vengono depositati i verbali d'interrogatorio di signori che l'accusato non ha mai avuto modo di controinterrogare e che nessuno si sogna di convocare. Così il detenuto (che deve ancora essere considerato innocente) lotta contro le carte scritte da chi lui non vede. Ciò toglie molto alla sostanza del diritto alla difesa.

Di più: il detenuto, in quelle condizioni, chiede al pubblico ministero di essere messo a confronto con chi lo accusa. Questa richiesta, però, deve trovare accoglimento da parte del pm, il quale può anche infischiarsene e non organizzare il confronto. Come fa quel cittadino, in quelle condizioni, a difendersi?

Ma in Italia si è scesi ancora più in basso: si è creato un meccanismo per cui i testimoni d'accusa possono anche rifiutarsi di andare in Tribunale a ripetere le loro accuse, in questo caso il pm prende i verbali dell'interrogatorio reso senza la presenza dell'imputato e dei suoi avvocati, senza che questi possano controinterrogare, e li legge in Aula. Ciò viola tutto intero il diritto alla difesa che la CEDU tutela, e fa del nostro Paese di questi anni un Paese fuori legge.

Nessuno, difatti, potrebbe mai essere condannato se la causa non è stata pubblicamente discussa davanti ad un Tribunale, nel corso di un processo in cui l'esame incrociato dei testimoni possa far emergere le prove. Ma come si fa a esaminare un testimone che non si presenta? come si fa a dimostrare l'inaffidabilità di una persona che non c'è?

Nei sistemi in cui il processo accusatorio funziona (e fra questi non possiamo certo mettere l'Italia) il solo fatto che un testimone non si presenti al dibattimento, o non rispon-

da, toglie qualsiasi valore alle cose che può avere detto al pm, che non è un giudice, bensì una parte.

Quando il Parlamento italiano ha tentato di porre rimedio a questo abominio, votando la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, da molte parti si è gridato allo scandalo: così si affossano i processi, si è sostenuto. Ma su cosa mai erano fondati quei processi, se bastava chiedere che le accuse fossero ripetute in Tribunale per affossarli? Anni bui e tristi, in cui anche l'ovvio, anche il banale buon senso, hanno dovuto cedere il passo all'onda alta e melmosa dell'inciviltà giuridica.

# 6

# Il Consiglio d'Europa e la CEDU

Il Consiglio d'Europa fu fondato[1], a Londra, il 5 maggio 1949. Da allora ad oggi molti altri Paesi vi hanno aderito[2], e non deve essere confuso con l'Unione Europea. Diversa è l'origine, la natura e la composizione, anche se tutti i Paesi dell'Unione Europea sono membri anche del Consiglio d'Europa. Ed è a questo, del resto, che si lega il nostro ragionamento.

Fra i padri deve essere compreso, in un ruolo tutto speciale, Winston Churchill. Si era all'indomani della seconda guerra mondiale, con alle spalle cinque anni nel corso dei quali l'Europa era stata, ancora una volta, la causa ed il teatro di un conflitto devastante. Bisognava avere la forza di guardare avanti, ed il 19 settembre 1946, a Zurigo, Churchill afferma che occorre trovare "una soluzione che, come per miracolo, trasformi interamente la situazione e nel giro di qualche anno renda tutta l'Europa libera e felice come lo è oggi la Svizzera ... Noi dobbiamo edificare una sorta di Stati Uniti d'Europa". L'idea che occorresse un miracolo la dice lunga su quali difficoltà si sarebbero dovute affrontare.

Nell'Europa di quei giorni nascevano o riprendevano

1 I paesi fondatori furono dieci : Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

2 Albania, Andorra, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldova, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria.

vita una serie di movimenti che vaticinavano un'unità politica del continente. Quei movimenti decisero di coordinarsi, e di riunirsi a congresso, il 7 maggio 1948, all'Aia. Congresso nel quale emersero subito due tendenze, che possiamo semplificare in: a) un gruppo di Paesi, fra i quali la Francia, il Belgio e l'Italia, che propugnavano una federazione europea; e b) un altro gruppo, fra i quali la Gran Bretagna, l'Irlanda ed i paesi scandinavi, che preferivano percorrere la più tradizionale via della cooperazione intergovernativa.

Ma la storia non era ancora disposta a concedere pace all'Europa, e ben presto si fece sentire tutto il peso del conflitto fra Est ed Ovest, con il delinearsi della guerra fredda, con il colpo di Praga ed il blocco di Berlino. A questo punto il ministro degli esteri francese, Robert Schuman, ed il primo ministro belga, Paul Henri Spaak, ripartendo dalle conclusioni del congresso dell'Aia, proposero agli inglesi un compromesso mirante alla creazione di un "Consiglio d'Europa composto da un comitato ministeriale le cui riunioni saranno riservate ed un organo consultivo le cui riunioni saranno pubbliche".

Così, il 5 maggio 1949, presso il Saint James' Palace di Londra, vede la luce lo Statuto del Consiglio d'Europa, cui aderiscono i dieci paesi fondatori. Lo scopo è quello (art. 1) di "conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale". Questo potrà essere fatto "con la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". L'articolo 3 chiarisce che "ogni membro del Consiglio d'Europa deve accettare il principio di preminenza del diritto e quello in virtù del quale ogni persona, posta sotto la sua giurisdizione, deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Sta in quest'atto di nascita la differenza sostanziale fra il Consiglio d'Europa e quella che poi diventerà l'Unione Europea[3]: il Consiglio d'Europa nasce con la difesa dei diritti dell'uo-

3 Si faccia riferimento a quanto scritto nel primo capitolo.

mo nel DNA, nel proprio corredo genetico, e per questo rappresenterà una frontiera avanzata per tutti i popoli e per tutti gli uomini che vivono in Europa.

Non solo, quindi, i Paesi aderenti sono tenuti alla difesa di quei diritti, ma, qualora non rispettino quanto previsto nell'articolo 3 dello Statuto, possono essere sospesi ed espulsi. Gli anni a venire s'incaricheranno di dimostrare che tale previsione non era niente affatto retorica o teorica.

La prima crisi arriva nel 1967, quando un colpo di Stato porta le forze armate ad instaurare un regime dittatoriale in Grecia (il regime dei colonnelli). La Grecia non fu espulsa dal Consiglio d'Europa solo perché il 12 dicembre 1969, quando l'espulsione era oramai stata decisa, il regime attaccò la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e con essa il Consiglio d'Europa, dal quale decise di uscire. La Grecia tornerà a farne parte il 28 novembre del 1974, dopo la caduta dei colonnelli ed il ritorno della democrazia.

Il Consiglio d'Europa registra anche delle sconfitte diplomatiche, come quando si dimostrano vani i tentativi di trovare una soluzione pacifica alla crisi cipriota, dopo che, nell'estate del 1974, una parte dell'isola era stata occupata dalle forze armate turche. Ed è ancora la Turchia, nel 1981, a vedersi escludere dall'Assemblea parlamentare, a seguito di un colpo di Stato militare. Tonerà ad occupare il suo posto nel 1984, dopo la celebrazione di elezioni democratiche.

Con la reintegrazione della Grecia; l'ingresso del Portogallo, il 22 settembre 1976 (due anni dopo la "rivoluzione dei garofani" che aveva messo fine a 48 anni di dittatura salazarista); e quello della Spagna, il 24 novembre 1977 (che alla morte del generale Franco, nel 1975, pone fine al sistema dittatoriale), il Consiglio d'Europa può salutare la fine dei sistemi antidemocratici nell'Europa occidentale. Ma già occorre guardare oltre.

Nel gennaio del 1985 il ministro degli esteri della Repubblica Federale Tedesca, e Presidente del Comitato dei Ministri, Hans-Dietrich Genscher invita i colleghi del Consiglio d'Europa a partecipare ad una riunione straordinaria, interamente dedicata all'esame delle relazioni con i

paesi dell'Est. Mikhail Gorbaciov aveva da poco preso la guida dell'Unione Sovietica, la politica della "perestroika" cominciava a farsi sentire, diversi paesi del blocco dell'Est, come la Romania e la Polonia erano oramai in ebollizione. Da quella riunione sortì una politica della mano tesa verso questi Paesi, politica che si riallacciava direttamente all'atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione Europea (CSCE). Non è senza significato il fatto che Gorbaciov, il 6 luglio 1989, scelse proprio il Consiglio d'Europa per incontrare, per la prima volta, le delegazioni parlamentari dell'Europa occidentale, ed è ancor più significativo che abbia colto quell'occasione per lanciare l'idea della "casa comune europea"[4].

L'elenco dei 40 Paesi che oggi aderiscono al Consiglio d'Europa dimostra che quella mano tesa trovò presto interesse e positiva risposta dall'altra parte di quella che era stata la cortina di ferro. Così se nei suoi primi 40 anni d'attività è stata un'organizzazione incentrata nell'Europa occidentale, negli ultimi dieci anni ha potuto estendersi all'Europa geografica, e si ritrova, adesso, a disegnare un confine entro il quale vivono circa 800 milioni di europei. A 50 anni dalla nascita, quindi, il Consiglio d'Europa si trova a potere trarre un bilancio positivo, ma di una missione tutt'altro che conclusa. Missione che, ripetiamolo, consiste nel rafforzare e difendere la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto.

**La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**

Il Consiglio d'Europa tenne la sua prima riunione a Strasburgo (dove continua ad avere la sede) e cominciò ad elaborare la sua prima e più significativa convenzione: la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che venne poi firmata a Roma, il 4 novembre 1950, ed entrò in vigore il 3 settembre 1953.

È molto importante avere chiaro un primo elemento, che serve come chiave di lettura del reale significato della Con-

4 Mikhail Gorbaciov - La casa comune europea - Mondadori, 1989

venzione: con questo strumento non si creano o definiscono nuovi diritti sostanziali, civili o politici, e quelli che vi si trovano riconosciuti sono (sia pure con differenti posizioni ed accenti) presenti nelle carte costituzionali e nelle leggi di tutti i Paesi membri; con questo strumento si intende mettere quei diritti sotto una tutela sovranazionale. Quei diritti, già ricompresi nelle leggi nazionali, trovano, quindi una protezione internazionale che ne rende più effettivo il peso ed il valore.

Si tratta di un salto di qualità davvero significativo, che supera il normale concetto diplomatico del reciproco riconoscimento e delle garanzie offerte all'individuo, per creare un'area all'interno della quale quei diritti trovano un'affermazione inviolabile ed un meccanismo di tutela. Questo è il secondo punto decisivo. Nessuna tutela internazionale dei diritti umani può seriamente essere messa in opera se non si accompagna ad un sistema giurisdizionale che la renda effettiva, se non si crea un Tribunale cui ciascun individuo possa rivolgersi se ritiene violati quei propri diritti. Questo Tribunale è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sede a Strasburgo, e che tenne nel 1960 la sua prima udienza. La Corte Europea è la materiale garanzia offerta dal Consiglio, in modo da evitare che i diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione rimangano ad un livello declamatorio e sterile.

L'esperienza ha dimostrato che quella garanzia è stata effettiva (anche se sono i cittadini a dovere impararne un uso più frequente e consueto), e l'organizzazione del Consiglio d'Europa, in questo senso, ha dimostrato di essere la più efficace nel perseguire la difesa dei diritti umani. Di questo i cittadini europei dovrebbero essere maggiormente consapevoli, ed anche orgogliosi.

Del resto, è proprio ai cittadini europei che la CEDU si rivolge, dato che introduce una possibilità prima sconosciuta: un cittadino può, da solo, citare in giudizio lo Stato. Non questa o quella amministrazione, ma tutto intero lo Stato che considera responsabile di una violazione dei propri diritti.

È grazie al lavoro svolto dalla Corte che, in termini di diritto internazionale, i diritti umani riconosciuti dalla Convenzione possono essere definiti come l'insieme delle regole giuridiche internazionali che riconoscono, senza discriminazioni, agli individui i diritti e le facoltà necessari ad assicurare la libertà e la dignità della persona, ponendo a loro disposizione delle garanzie istituzionali[5]. Da questo punto di vista la Convenzione non è né una legge nazionale né una norma internazionale, ma ha la natura di entrambe, proprio perché crea un foro cui ogni cittadino può accedere, con ciò stesso dando vita ad un ordine Europeo capace di modificare sostanzialmente la realtà esistente[6].

**CEDU e democrazia**

Abbiamo visto che la CEDU è nata in un ben preciso contesto storico, così come il Consiglio d'Europa ha preso le mosse dal desiderio, e dall'esigenza, di superare il disastro della seconda guerra mondiale. Proprio per questo la sorte della CEDU è indissolubilmente legata alle sorti della democrazia. Si tratta di un tasto talmente sensibile che si è voluto prendere in considerazione anche l'ipotesi che l'esercizio dei diritti tutelati dalla CEDU possa, in un caso di sovvertimento logico e storico, essere utilizzato per nuocere alla buona salute della democrazia, si è inserita, quindi, una *interdition de l'abus de droit* (e l'idea dell'abuso di diritto merita di essere sottolineata).

L'articolo 17 stabilisce che "Nessuna disposizione della presente Convenzione, può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà

5 Frédéric Sudre - Droit international et européen des droits de l'homme Puf, 1989- pag. 14

6 A.H. Robertson - The relationship between the European Convention on Human Rights and International Law in general- in European Criminal Law, 1970. Ed anche nel suo libro - Human Rights in Europe, 1977. Citato in: Andrew Z. Drzemczewski - European human rights convention in domestic law - Oxford, 1997 Pag. 23

limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione". Si tratta di una formulazione al tempo stesso originale e di grande importanza. Intanto perché si affronta in maniera esplicita uno dei nodi cruciali del pensiero democratico: nessuna libertà può mai essere utilizzata per mettere in discussione i diritti di libertà. La cosa è meno semplice e piana di quel che può sembrare.

Libertà di stampa, di manifestazione del pensiero, d'associazione, sono tutte libertà tipiche del sistema democratico e non potrà mai esistere democrazia che non le riconosca e tuteli. Epperò noi poniamo dei limiti e stabiliamo dei controlli su queste libertà, proprio per evitare che diventino strumenti di sovversione. Se solo non si dimentica quale sia stata la realtà in cui l'Italia è vissuta negli anni caldi e terribili dell'eversione politica armata, sarà facile comprendere di cosa sto parlando. In quegli anni, ed in quelle condizioni, i limiti ed i controlli si fecero più rigidi, ciò proprio per tutelare quei valori di cui la CEDU è portatrice. Ma, attenzione, deve valere anche il contrario, e cioè: la difesa della democrazia non potrà mai essere invocata a ragione per togliere definitivamente il diritto di parola e di associazione a chi li ha utilizzati per combattere contro la democrazia.

Ma gli anni di piombo non sono certo l'unica situazione in cui il dilemma si pone, ci sono problemi che riguardano anche l'Italia dei nostri giorni. Pur non negando la libertà d'espressione del pensiero, ciascuno ha la teorica possibilità di difendersi quando si sente offeso dalle parole di altri, quando i giudizi altrui, o le notizie diffuse, risultano essere diffamatorie e lesive della propria onorabilità. Così facendo si chiede che venga posto un limite alla libertà altrui, e la cosa è perfettamente ragionevole.

Cessa di esserlo, però, quando si verificano situazioni patologiche. Nell'Italia di oggi il cittadino non è tutelato da notizie che giudica diffamatorie, se queste notizie hanno come fonte una qualche inchiesta giudiziaria. All'opposto, chiunque azzardi ad avanzare critiche men che generiche ed impersonali all'attività di questo o quel magistrato

incorre immediatamente in una querela per diffamazione, ove si tirerà in ballo (da parte del querelante) il buon nome della magistratura tutta, e la cosa verrà giudicata da altri magistrati, colleghi del querelante: così la condanna non solo è probabile, ma i risarcimenti a favore di magistrati sono significativamente più alti di quelli fissati per altri comuni mortali.

Ecco, questo è un caso di patologia, che certo non può essere affrontato eliminando la facoltà di querelare gli eventuali diffamatori, ma, neanche, può essere lasciato a quell'andazzo che ha creato la patologia.

Il messaggio della CEDU è, pertanto, chiarissimo: la democrazia non può negare se stessa di fronte alle difficoltà o di fronte ai propri nemici. Esistono limiti alle libertà, limiti che sono funzionali alla salvaguardia della democrazia; ma quei limiti non possono essere essi stessi un danno alla democrazia. Echeggia, in quell'articolo, la celebre affermazione di Voltaire: non condivido una parola di quel che tu dici, ma mi farei ammazzare pur di garantirti il diritto di dire quel che pensi.

Senza questa forza legittimante la democrazia non potrebbe sopravvivere.

**La CEDU in Italia**

L'Italia ha firmato la CEDU il 4 novembre 1950, ed il suo primo protocollo il 20 marzo 1952. Nell'agosto del 1955 (Legge numero 848 del 4 agosto 1955) il Parlamento ha autorizzato la ratifica, cosa che è avvenuta il 26 ottobre successivo. Il secondo articolo della legge 848/55 stabilisce che "è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla (la CEDU n.d.r.) e di farla osservare come legge dello Stato".

Nonostante la assoluta chiarezza del dettato legislativo, per molti anni la giurisprudenza italiana ha considerato la CEDU niente di più di una generica raccomandazione. Nel caso del diritto alla ragionevole durata del procedimento, tanto la Corte Costituzionale quanto la Corte di Cassazione si erano pronunciate affermandone la non immediata applicabilità, considerando il principio dell'equo processo

un'indicazione per il legislatore e non una prescrizione inviolabile. Ci vuol poco a comprendere che, così stando le cose, era come dire che i giudici italiani potevano tranquillamente infischiarsene del fatto che l'Italia avesse firmato e ratificato la CEDU.

Fortunatamente (sia pure con imperdonabile ritardo, e, quindi, con un pesante bagaglio d'ingiustizie commesse in nome della giustizia) tale interpretazione ha trovato la sorte che meritava. Dapprima la Corte Costituzionale, nel 1993[7], ha stabilito che le norme della CEDU hanno una "forza di resistenza" rispetto a leggi, anche successive, che ne violino lo spirito. E la CEDU ha questa forza: "perché si tratta di norme derivanti da fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria". Come dire che la CEDU deve essere rispettata come una legge ordinaria, ma ha più forza di una legge ordinaria.

A ruota, sempre nel 1993[8], è arrivata la Corte di Cassazione, stabilendo che: "le norme CEDU sono di immediata applicazione nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo, che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano", pertanto: "in virtù della CEDU, in Italia il giudice nazionale non è oggi solamente chiamato a verificare -nel momento astratto della sua formulazione- la conformità costituzionale del sistema normativo da applicare, ma deve valutare, alla luce dei principi sanciti dalla CEDU europea, tale sistema nel momento operativo della sua concreta ed effettiva applicazione, per evitare che lo stesso, distortamente interpretato, possa risolversi nella violazione dei fondamentali diritti della persona da essa riconosciuti e tutelati".

Due sentenze importanti e positive (anche se si fa fatica a non sottolineare la prosa non esattamente lineare, e la perla della "CEDU europea", da applicare, immaginiamo, nella Repubblica Italiana d'Italia). Con queste cadono gli

7 Sentenza numero 10 del 12 gennaio 1993.
8 Sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, nel caso Medrano, del 12 maggio 1993.

alibi di chi aveva continuato ad ignorare i contenuti di questa importante Convenzione. Più degli alibi, però, si mostra resistente l'ignoranza. Ed è questo il motivo, credo, per cui la CEDU non trova ancora la massiccia applicazione che le patologie italiane richiederebbero.

Nel 1999, con legge costituzionale del 23 novembre, si volle modificare la Costituzione inserendo al primo comma dell'articolo 111 i principi del giusto processo, prendendo di peso le parole della Cedu. Si pensava di dare loro maggior peso e valore, ma, in effetti, non ve ne era gran bisogno e, infatti, la riforma non sortì alcun effetto particolare. Anzi, un colpo gobbo contro i diritti descritti e protetti dalla Convenzione è stato assestato dalla cosiddetta "legge Pinto", del marzo 2001, con la quale si è voluto allungare il calvario degli italiani. Ma di questa parleremo più avanti, quando torneremo alle considerazioni più direttamente politiche.

**Le evoluzioni della CEDU**

Il testo della CEDU firmato nel 1950 ha successivamente subito delle modifiche ed integrazioni. Qui, per semplicità, eviteremo una disamina di tutti i Protocolli aggiuntivi[9], ma, per completezza, ne ricordiamo le date ed i contenuti.

Il primo Protocollo fu firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e riguarda la tutela del diritto di proprietà, stabilendo che nessuno può essere privato dei propri beni se non per causa di pubblica utilità e purché sussistano le condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Il secondo fu sottoscritto a Strasburgo, il 6 maggio 1963, e si occupa dei pareri consultivi emessi dalla Corte Europea. Il terzo porta la stessa data, e si riferisce ad alcune correzioni formali.

Il 16 settembre dello stesso anno, sempre a Strasburgo, fu approvato il quarto Protocollo, che prevede che nessuno possa essere privato della libertà per l'impossibilità di

9 Alcuni dei Protocolli sono stati integrati nel testo della CEDU, che si trova in Appendice, con articoli addizionali, mentre altri continuano ad accompagnarla, e questi ultimi si ritrovano, ugualmente, in Appendice.

adempiere ad un obbligo contrattuale; così come stabilisce il diritto di libera circolazione in uno Stato, ed il diritto di fissare liberamente la propria dimora. Stabilisce anche che ciascuno ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, ivi compreso il proprio; ma, anche, che nessuno può essere espulso dal proprio Paese. Mentre sono illegittime le espulsioni collettive (e ci vuol poco a comprendere quanto la cosa sia attuale, visto l'intensificarsi dei movimenti migratori, specie quelli diretti verso l'Italia).

Di questioni interne agli organismi del Consiglio d'Europa si occupa il quinto Protocollo, firmato a Strasburgo il 20 gennaio 1966. Il Protocollo numero sei, che vide la luce nella stessa città il 28 aprile 1983, introduce, invece, un principio fondamentale: "La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato". Vale l'eccezione del tempo di guerra, ma non sono ammesse altre deroghe. Il settimo Protocollo, Strasburgo 22 novembre 1984, torna sul tema delle espulsioni stabilendo che nessuno straniero può essere espulso se non per decisione presa in conformità con le leggi e dopo che gli sia stata data la possibilità di far esaminare il caso e di far valere le proprie ragioni. Ma non solo: l'articolo 3 stabilisce il diritto al risarcimento per quel cittadino che sia stato condannato ingiustamente; il 4 prevede l'impossibilità di giudicare una persona due volte per la stessa cosa; il 5 afferma l'eguaglianza di diritti e doveri per entrambi i coniugi. A questioni procedurali si riferisce l'ottavo Protocollo, Vienna 19 marzo 1985. Ed anche il nono ed il decimo, Roma 6 novembre 1990 e Strasburgo 25 marzo 1992, si riferiscono a competenze e meccanismi di funzionamento della Corte Europea.

L'undicesimo Protocollo, sottoscritto a Strasburgo l'11 maggio 1994, segna un significativo salto di qualità: viene istituita un'unica Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e viene stabilito che questa siederà in permanenza. Queste decisioni si sono rese necessarie proprio a causa del positivo aumento dei ricorsi (si era passati dai 404 ricorsi del 1981 ai 2.037 del 1993), e, quindi, del lavoro da fare. Anco-

ra nel 1994 i tempi medi per giungere ad una sentenza si aggiravano sui cinque anni (più del tempo solitamente riconosciuto dalla medesima Corte per la ragionevole durata di un processo, il che rappresentava una contraddizione di non poco conto). Già nel 1995-1996 i tempi si erano dimezzati, ed assai più in fretta si dovrebbe procedere con il sistema adottato a partire dal novembre 1998.

# 7

# I ricorsi e la procedura

Tutti i cittadini italiani (così come di ogni altro Paese che aderisca al Consiglio d'Europa) che lamentano la violazione di un loro diritto, tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, hanno diritto di rivolgersi, con un ricorso, alla Corte Europea del Diritti dell'Uomo.

Tutti i procedimenti innanzi a questa Corte sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa. Il cittadino italiano può rivolgersi alla Corte nella propria lingua nazionale, in italiano. Verrà, comunque, invitato a scegliere, per la procedura, una delle due lingue ufficiali: l'inglese od il francese. Questo non significa che il ricorrente, od il suo avvocato, dovranno esprimersi o scrivere in una di queste due lingue, essi continueranno a parlare e scrivere in italiano. La scelta della lingua si riferisce alla procedura ed agli atti della Corte.

Alla Corte si può ricorrere quando si sono esaurite tutte le vie del ricorso consentite dalla legislazione nazionale, questo perché un'ingiustizia commessa in un giudizio di primo grado, ad esempio, potrebbe essere riconosciuta e sanata in secondo grado o dalla Corte di Cassazione. Una volta esaurita questa possibilità si può ricorrere alla Corte Europea. Con un limite: bisogna che non siano passati più di sei mesi dalla chiusura del procedimento nazionale, si deve, insomma, ricorrere entro sei mesi.

Come abbiamo visto a questo principio fanno eccezione i ricorsi contro la troppo lunga durata dei procedimenti, civili o penali.

L'onere della prova spetta all'accusa. In questo caso chi accusa è il ricorrente. Tocca a lui, quindi, inviare la documentazione che serve a dimostrare quando un procedimento, penale o civile, è iniziato, quali sono stati i passaggi incriminati, quale ne è stata la sorte o lo svolgimento. Niente paura, sono tutte cose facilmente reperibili nel fascicolo dell'avvocato o presso il Tribunale. Non si devono fare indagini, semplicemente trasmettere le carte necessarie. Tutto qui.

Da quelle Carte, udito lo Stato contro il quale si ricorre, la Corte si farà un'idea del caso ed emetterà un verdetto. Il verdetto è vincolante per lo Stato, e se è stato riconosciuto un risarcimento (che può essere richiesto anche dagli eredi, se c'è stato un danno materiale, nel quale rientrano anche le spese legali) questo deve essere immediatamente liquidato.

**La procedura**

Alla Corte Europea si può ricorrere anche semplicemente inviando una lettera raccomandata indirizzata "All'Onorevole Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Consiglio d'Europa - 6705 Strasbourg - Cedex (Francia)". Nella lettera basterà far riferimento al proprio caso ed a quale proprio diritto si ritiene violato. Sarà la Corte, in questo caso, ad inviare al ricorrente dei moduli da compilare, in modo da rendere più chiaro e leggibile il caso. In appendice si trova il modulo per il ricorso e le istruzioni per compilarlo.

Una volta ricevuti questi moduli (che possono essere compilati e firmati personalmente dal ricorrente, il quale ha il diritto, ma non l'obbligo, di farsi assistere da un avvocato) sarà ancora la Corte a chiedere chiarimenti od integrazioni. Insomma, si può ricorrere anche rimanendo del tutto ignari della procedura, facendosi guidare dalla Corte stessa.

Meglio ancora iniziare la procedura compilando un semplice modulo, che qui si trova in appendice, così come

anche una breve guida alla compilazione. Niente paura, si tratta di un'operazione mille volte più semplice che compilare una dichiarazione dei redditi. Quasi tutti gli italiani che hanno avuto a che fare con la giustizia hanno visto violato il loro diritto a raggiungere la conclusione in un tempo ragionevole, quindi è stato per loro violato l'articolo 6 della Cedu. C'è poco altro da sapere, al resto provvede la Corte.

Detto questo, è certamente meglio farsi un'idea di come la Corte Europea funziona e di come, ricorrendo, si possono prevenirne le richieste, accelerando i tempi. Per questo, sia pure in modo sintetico e fuggendo da ogni tecnicismo (il manzoniano *latinorum* , che non cela cultura, ma solo desiderio di nascondersi) ci accingiamo a gettare un occhio sulla procedura.

Il ricorso, una volta giunto alla Corte, è attribuito ad una sua sezione ed il presidente nomina un relatore. Una volta esaminato il relatore decide se, dato il contenuto, può essere esaminato da un comitato ristretto, composto da tre giudici, o essere assegnato al lavoro della "camera", vale a dire ad un più ampio collegio composto da sette giudici. Sarà il comitato ristretto, eventualmente ed all'unanimità, a decidere l'archiviazione del ricorso, quindi il suo rigetto.

Se ammissibile passa all'esame della "camera", che procede. A meno che, per la particolarità del caso, o per le difficoltà d'interpretazione della Convenzione, oppure ancora perché si ritiene si possa giungere ad una conclusione, quindi ad una sentenza in contrasto con altre già adottate in passato, la "camera" non decida di investire la "grande camera", composta da 17 giudici. Sarà quest'ultima a svolgere il processo. Ma sono casi molto particolari, e piuttosto rari.

La "camera", normalmente, non fa che stabilire le ragioni per cui il ricorso è ammissibile, e le rende pubbliche in modo che le parti (nella nostra ipotesi lo Stato italiano, chiamato in giudizio da un suo cittadino) possano inviare memorie, osservazioni o chiedere l'assunzione di prove. Al ricorrente viene chiesto d'indicare quale creda possa essere l'"equo risarcimento". A quel punto è convocata l'udien-

za pubblica, assai spesso l'unica. È previsto che, nel corso della procedura, e con contatti confidenziali, le parti possano giungere ad un accordo (nel nostro esempio che lo Stato decida di pagare), in quel caso la Corte si limita a prenderne atto.

In caso contrario si arriva subito alla sentenza, presa a maggioranza dei componenti il collegio giudicante. Entro tre mesi da quella, poi, una delle parti può chiedere, per gravi motivi d'interpretazione, che ne sia investita la "camera grande". Ma non è come in Italia, dove tutti ricorrono sempre, fino ad esaurimento e per perdere tempo, qui avviene di rado e dopo attenta ponderazione, perché non è un comportamento processualmente apprezzato quello dell'ostruzionismo mediante ricorso.

La sentenza è immediatamente esecutiva, ed il comitato dei ministri è responsabile di verificarne l'applicazione. Lo schema qui sotto rende tutto ancora più semplice.

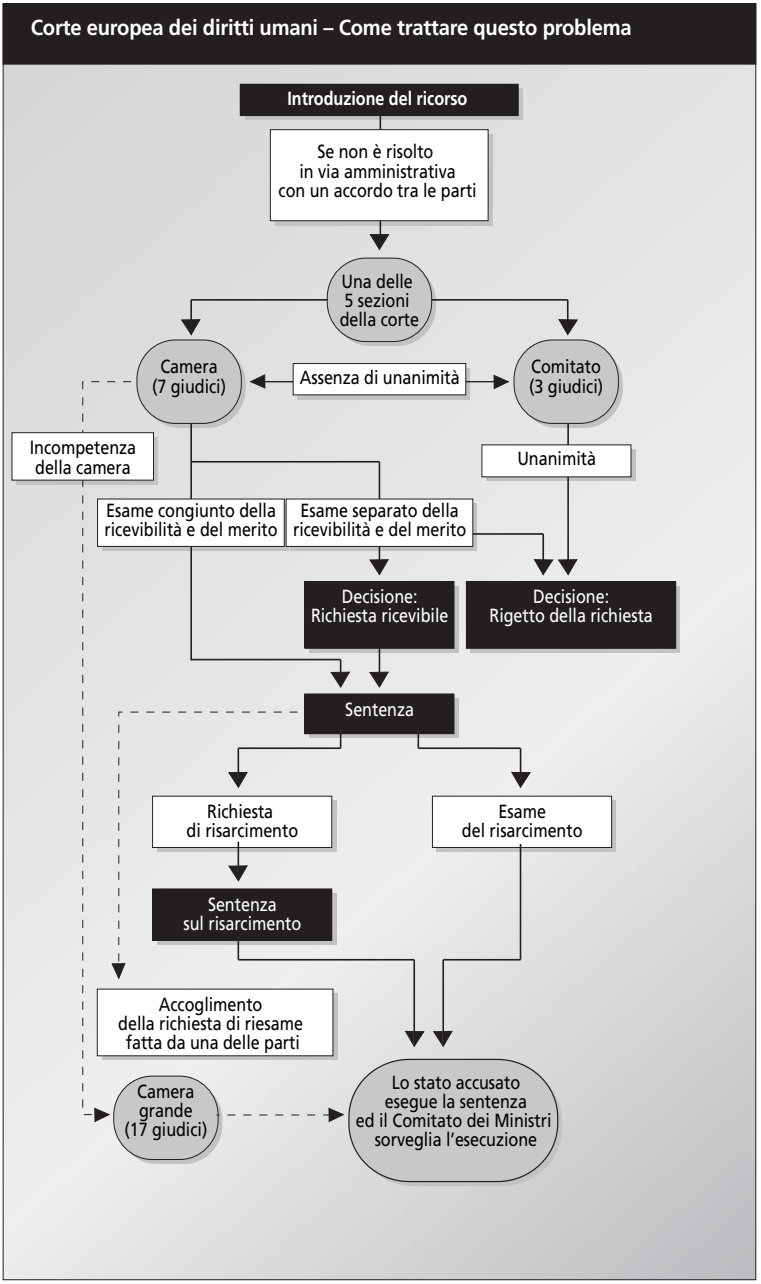
Corte europea dei diritti umani – Come trattare questo problema
Introduzione del ricorso
Se non è risolto in via amministrativa con un accordo tra le parti
Una delle 5 sezioni della corte
Camera (7 giudici)
Assenza di unanimità
Comitato (3 giudici)
Incompetenza della camera
Unanimità
Esame congiunto della ricevibilità e del merito
Esame separato della ricevibilità e del merito
Decisione: Richiesta ricevibile
Decisione: Rigetto della richiesta
Sentenza
Richiesta di risarcimento
Esame del risarcimento
Sentenza sul risarcimento
Accoglimento della richiesta di riesame fatta da una delle parti
Camera grande (17 giudici)
Lo stato accusato esegue la sentenza ed il Comitato dei Ministri sorveglia l'esecuzione

**Come gli italiani sono riusciti a rovinare anche la Corte di Strasburgo**

Adesso, però, torniamocene in Italia, dove ci tocca fare i conti con un legislatore che è riuscito a manomettere anche un meccanismo così semplice, a rovinare una così diretta opportunità di giustizia. In casa nostra non ci si è dati da fare per far funzionare la giustizia, ma si è messo mano alle leggi per rendere più complicato, per i cittadini, il ricorso a Strasburgo.

È l'ennesima pagina triste di una politica priva di senso del diritto, ed ignara del rispetto dei diritti.

# 8

## Legge Pinto, una pezza peggio del buco

L'incapacità dei tribunali italiani di rendere giustizia in tempi ragionevoli ha di molto superato i limiti patologici, ma ha anche preso una lunga rincorsa. Da quando esiste la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pertanto, l'Italia si è subito segnalata fra i Paesi più condannati, per poi prendere saldamente il primo posto. Nonostante la procedura di ricorso a Strasburgo non fosse poi così diffusa, e solo una piccola, direi minima, parte degli aventi diritto andava a reclamare giustizia, i ricorsi dall'Italia crescevano in modo talmente impetuoso da mettere in crisi anche quella Corte, che aveva il dovere di sentenziare contro la lentezza, ma a sua volta era stata colta dal tormento del lavoro arretrato.

Per questa ragione il consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo numerosi e ripetuti richiami, s'apprestava a prendere dolorosi provvedimenti contro l'Italia. Quei provvedimenti sarebbero stati salutati come un successo da noi europeisti ed amanti del diritto, avremmo visto con piacere le punizioni inflitteci, perché la relativa umiliazione (l'Italia è uno dei Paesi fondatori!) avrebbe finalmente reso necessarie ed urgenti quelle riforme strutturali che la politica, da sé sola, non aveva la forza, e neanche la voglia d'intraprendere. Fino a quando non si giunse vicini al punto di rottura, del resto, l'Italia aveva assunto un atteggiamento neghittoso nei confronti delle condanne. Le davano fasti-

dio, ma non al punto di indurre una reazione. Leggeva gli ammonimenti con il falso animo contrito del somaro rimproverato e colto a copiare, ma senza alcuna intenzione di rimediare con una disciplina meno deprecabile.

Ma oramai, al debutto del nuovo millennio, si era giunti al punto di rottura: per evitare d'essere sopraffatta dai ricorsi contro l'Italia la Corte avrebbe chiesto una più dura, risolutiva e generale condanna contro il nostro Paese, questa volta politica e non giudiziaria, talché non saremmo stati considerati degni d'appartenere al novero dei Paesi civili, saremmo stati fra i violatori cronici della Convenzione e, pertanto, i nostri cittadini avrebbero perso il diritto di ricorrere ad una Corte che non considerava più affidabile l'Italia. Ipotesi, questa, di immensa gravità. Che non è affatto esclusa per il futuro.

**La soluzione la trova il senatore Pinto, che dona il suo nome ad una legge preludio di nuovi disastri**

Certo, la cosa più seria da farsi sarebbe stata mettere la giustizia nelle condizioni di funzionare, ma da noi esistono fantasie prodighe ed inesauribili, che s'industriano ad evitare di risolvere i problemi, cercando però di non pagarne lo scotto. Questa volta è toccato all'avvocato Michele Pinto, senatore è già ministro dell'agricoltura (esatto, il ministero che doveva abolirsi) nel governo Prodi del 1996 – 1998, il quale ideò un machiavello straordinario: il Paese che non riusciva a far funzionare la propria giustizia avrebbe demandato ai propri giudici il compito di punirlo.

Il ricorso alla Corte di Strasburgo, difatti, è possibile (salvo eccezioni) quando si sono esaurite tutte le vie per ottenere giustizia nel proprio Paese, ed allora il buon Pinto propose di inventare un nuovo livello di giudizio, che avrebbe allungato la broda dell'ingiustizia e, almeno in quel momento avrebbe evitato all'Italia l'umiliazione dell'espulsione, dato che tutti i procedimenti pendenti tornavano a casa, come il cane Lassie, per essere esaminati da giudici nostrani. Contenta la Corte, che si tolse i fastidi, contento il governo di centro sinistra, che poteva sottrarsi

all'incubo della condanna, ma scontenti i cittadini. E scontente anche le Corti d'Appello che, come abbiamo visto nel secondo capitolo, annettono alla legge Pinto la responsabilità di averne rallentanto il già lento lavoro.

La legge n. 89 del 2001, detta Pinto, approvata in fine di legislatura, inventò uno strumento che consente un'equa riparazione a "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione". In pratica, chiunque sia stato parte in un procedimento che ha avuto una durata non ragionevole può rivolgersi alla Corte d'Appello della circoscrizione vicina alla propria (per evitare che i giudici giudichino se stessi) per chiedere un'equa riparazione.

**L'ipotetica soluzione diventa un guaio ulteriore**

Secondo il Pinto e la Pinto, però, la Corte d'Appello avrebbe avuto l'obbligo di emettere una sentenza entro quattro mesi dall'introduzione dei ricorsi, e questo serviva, al momento dell'approvazione e della propaganda, a far credere che si fosse trovato il rimedio per far correre il bradipo come fosse una lepre. Ma di rimedi non ce n'era neanche uno, e l'effetto di questa tragicomica previsione è stato che i cittadini che lamentano la lentezza eccessiva dei processi si devono sobbarcare un altro procedimento lento, con l'aggiunta del disturbo di doversi recare in una città diversa dalla propria. Vero sadomasochismo giudiziario.

Inoltre, una volta concluso in un anno, un anno e mezzo quel che si sarebbe dovuto fare in quattro mesi, ed aggiungendo quel tempo alla decade inizialmente lamentata, il medesimo cittadino può andare ancora a Strasburgo a dire: non solo hanno violato i miei diritti, ma mi hanno preso in giro facendomi perdere ulteriore tempo. E, difatti, i ricorsi alla Corte sono ripresi a fioccare, così come le condanne che presto ci riporteranno al punto di rottura che Pinto riuscì a rimandare, senza nulla risolvere.

Eppure, e non mi stancherò mai di ripeterlo, nonostante i numeri rivelino un crescendo rossiniano, ancora una minoranza degli aventi diritto si decidono a chiedere dei risarcimenti. La tabella che segue[1] serve a farsi un'idea sull'andamento di questi ricorsi:

**Istanze di indennizzo per l'eccessiva durata dei procedimenti presentate in Corte d'Appello. Valori assoluti**

| Corte d'Appello | 2003 | 2004 | 2005 | 1° semestre 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | 142 | 114 | 282 | 223 |
| Bari | 47 | 30 | 35 | 36 |
| Bologna | 50 | 30 | 56 | 54 |
| Bolzano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brescia | 49 | 41 | 52 | 27 |
| Cagliari | 0 | 15 | 1 | 16 |
| Caltanissetta | 65 | 69 | 88 | 71 |
| Campobasso | 35 | 52 | 53 | 41 |
| Catania | 24 | 32 | 54 | - |
| Catanzaro | 198 | 286 | 442 | 347 |
| Firenze | 925 | 850 | 590 | 406 |
| Genova | 643 | 895 | 297 | 122 |
| L-Aquila | 129 | 58 | 124 | 85 |
| Lecce | 78 | 49 | 75 | 91 |
| Messina | 105 | 114 | 119 | 91 |
| Milano | 32 | 26 | 32 | 17 |
| Napoli | 438 | 1.367 | 1.084 | 1.528 |
| Palermo | 49 | 24 | 224 | 413 |
| Perugia | 524 | 624 | 786 | 453 |
| Potenza | 54 | 76 | 81 | 51 |
| Reggio Calabria | 38 | 41 | 124 | 65 |
| Roma | 1.114 | 4.456 | 6.416 | 3.175 |
| Salerno | 154 | 121 | 447 | 210 |
| Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 La Fonte è il lavoro delle Camere penali di Roma e dell'Eurispes, di cui abbiamo parlato nel secondo capitolo. In questo caso i dati sono stati tratti da *Il Sole 24 Ore* del 28 maggio 2007

**Una grottesca caccia al cittadino**

Tutto questo ho voluto raccontarlo perché è pur vero che si tratta di un particolare, di un dettaglio che nel nostro ragionamento generale poteva anche omettersi, ma non è affatto irrilevante da un altro punto di vista: lo scarso rispetto che il legislatore porta al cittadino.

E qui c'è poco da fare gli spiritosi. Ci sono persone e famiglie che si rovinano per far fronte a processi incivilmente lunghi, a conclusione dei quali l'assoluzione sembra una beffa, ed a queste vittime di uno Stato inefficiente e deficiente il legislatore ebbe l'ardire di proporre un nuovo ingresso negli stessi tribunali, un nuovo presentarsi davanti alla medesima casta togata, fidando che molti non avrebbero avuto il fegato, la voglia, di ricominciare. Sperando che il cittadino non creda ai propri diritti, come spesso il legislatore non crede al diritto. Parlo per esperienza personale: dopo tredici anni di procedimento ci vuole la rabbia dell'ingiustizia subita per trovare il coraggio di dovere rifotocopiare le carte, ricercare un avvocato, ripagarlo, per poi mettersi in fila in un tribunale dove nessuno ti rispetta, dove se dici che devono decidere in quattro mesi, come la legge stabilisce, ti ridono in faccia, dove nessuno sarà mai punito per avere violato anche questa legge.

Io ho ottenuto il risarcimento, benché non abbia nulla di equo, ma ho anche moltiplicato il disagio di vivere in un Paese che con quel meccanismo esclude dal diritto i più deboli economicamente, culturalmente e caratterialmente. Quella di cui qui si parla, dunque, non è una battaglia utile ad uno schieramento anziché ad un altro, è una guerra per la civiltà, contro l'arroganza dell'ignoranza legislativa.

# 9

## Economia dell'ingiustizia ed inciviltà del civile

Un mercato dove la giustizia non funziona è un mercato corrotto. Non si tratta solo dell'incapacità ad individuare e perseguire i reati di corruzione, ma, più generalmente, dell'incapacità a far rispettare le regole. Un mercato dove il rispetto delle regole non sia garantito, e dove l'infrangerle non avvenga sotto la realistica e tempestiva minaccia di una punizione, è un mercato che si corrompe. Nel suo insieme.

Questa, purtroppo, è la nostra condizione. Al fiorire smodato di regole ed adempimenti non fa seguito un accurato ed efficace controllo, cosicché la superfetazione legislativa e regolamentare finisce con l'essere una tortura per chi si picca di volere essere nel giusto e nel rispetto, mentre diventa uno spauracchio poco temibile per chi del rispetto delle regole si fa un baffo. Nel Paese in cui tutto è proibito, in cui per tutto è necessaria l'autorizzazione, la vidimazione, l'autentica, il permesso, chi cerca di procurarseli perde un sacco di tempo, chi se ne frega può ragionevolmente sperare di farla franca. Siccome appartengo io stesso alla categoria dei timorosi e timorati e non mi faccio mancare neanche un timbro so, per esperienza, che la precedente affermazione può lasciar perplessi i miei simili, ma, vedete, sono proprio quelli come me che temono la sanzione per quello che neanche pensavano di avere il dovere di possedere o custodire a vita, finché morte non li colga, mentre c'è una vasta categoria di concittadini

che se la ride e sa bene che la pubblica amministrazione fa la faccia feroce solo all'inizio, mentre poi non è in grado di far rispettare se stessa e si smarrisce nei corridoi dei tribunali. Io m'incupisco anche quando l'agenzia dei tributi mi fa sapere che è tutto in regola, perché sotto aggiunge che questa sua affermazione non fa testo, ma altri se la ridono anche quando vengono scoperti in plateale evasione, giacché sanno, come le statistiche dimostrano, che sarà difficile costringerli a scucire un tallero.

**Il mondo degli affari conosce la nostra incapacità d'amministrare giustizia ed i capitali stanno, anche per questo, alla larga**

Gli scandali finanziari sono parte stessa del mercato, ed in nessuna parte del mondo si è in grado di prevenirli tutti. La cronaca statunitense, del resto, ci ha restituito storie di grandi crack nati da truffe vere e proprie, nelle quali hanno rimesso soldi i risparmiatori ed i lavoratori, bruciando ricchezza del mercato a vantaggio di qualche maneggione. Ma quelle stesse cronache raccontano poi di procedimenti giudiziari avviati alla svelta e condotti con gran severità. Il che ha portato certuni a scendere dall'aereo privato per entrare in galera e starci lunghi anni.

Da noi gli scandali finanziari sono oggetto di chiacchiera sociale. Li si sviscera sui giornali, ci si scrivono libri, ma delle sentenze, e delle relative pene, neanche l'ombra. I presunti responsabili (presunti, accidenti, perché così c'impone la civiltà, anche quando sono dichiaratamente colpevoli) finiscono in carcere nel corso delle indagini, non scontano alcuna pena ma ci passano qualche settimana, talora mesi, poi escono e si fanno fotografare con la famiglia, intenti a riscoprire i valori di una volta e la fede trascurata. I processi durano anni, tanto che si fa in tempo anche a dimenticarsene. I risarcimenti sono una chimera e, con il passare del tempo ed il divenire la materia buona solo per ricostruzioni dietrologiche, si diffondono leggende di coinvolgimenti innominabili, di ambienti intoccabili, di livelli inavvicinabili. Mentre l'unica cosa cui non ci si avviciana, appunto, è una giustizia decente.

È dei nostri giorni un'inchiesta che dura anni, dove si scopre che una banda di spioni, pagata diecine di milioni da due aziende quotate in Borsa, commetteva reati a gogò violando la riservatezza di intere comitive. Ma ogni volta che i capi di quell'azienda, quindi quelli che avevano assunto, istruito e pagato i presunti (sempre accidenti) responsabili di quei reati ne parlano dicono: noi siamo parte lesa. È una barzelletta, che non fa neanche ridere. Poi prendono un noto avvocato, lo mettono a presiedere l'azienda e quando litigano quello se ne va dicendo di aver visto una realtà che gli ricorda la Chicago dei mafiosi che sparano per strada. Ma quelli continuano ad andare in giro e dire: siamo la parte lesa. La cosa non sarebbe grottesca se si pensasse d'arrivare in tempi ragionevoli ad un processo, per cui le cose vengono a galla e se quei signori sono veramente parte lesa si rivarranno sui rei, oppure parteciperanno della loro sorte. Ma questo non avviene, e ci teniamo il grottesco.

Tutto ciò, sia chiaro, non lo sappiamo solo noi che la mattina facciamo colazione mangiando il cornetto e leggendo le intercettazioni di turno, lo sa tutto il mondo che, difatti, diventa sospettoso e riottoso quando si tratta d'investire soldi in Italia. E se poi il partner mi truffa, a chi mi rivolgo? Al giudice che sentenzia dieci anni dopo, sempre che lo faccia, no, grazie. Ed è anche questo il motivo per cui preferiscono evitare d'avere società di diritto italiano, e se le occasioni sono ghiotte investono utilizzando veicoli esteri e scrivendo esplicitamente che, in caso di problemi, il foro competente sarà una sede internazionale. Mai Roma, mai Milano. Così procedendo, però, il nostro mercato s'impoverisce, il nostro stesso fisco incassa meno e, pertanto, tutti paghiamo una tassa per l'inesistenza di una giustizia degna di questo nome.

**Il peso dell'ingiustizia grava sulle spalle dei meno corazzati, dei meno forti**

Dall'inizio alla fine di una procedura di fallimento passano, in media, 3.140 giorni. Quasi nove anni. Immaginate di avere un'azienda che deve avere dei soldi dal fallito e fate due conti di quanto vi costa l'inesistenza della giustizia.

Confartigianato i conti ha provato a farli (non è facile, ma a spanne sono possibili) e ne ha dedotto che per le sole imprese artigiane quei costi ammontano a 2,3 miliardi l'anno, in media 384mila euro ad azienda. Dicono che il costo del ritardo per la riscossione dei crediti è di 1.157 milioni di euro, mentre il costo indotto dagli ingenti ritardi delle procedure concorsuali obbliga le imprese a sostenere maggiori oneri finanziari per 1.174 milioni, incrementando in tal modo del 12,2% le perdite dei fallimenti, che sono già enormi ed ammontano a 9.606 milioni. Nel complesso, al sistema economico, i fallimenti portano una perdita di 10,7 miliardi, ovvero una cifra che fa lo 0,76% del prodotto interno lordo[1].

Si guardi questa tabella, frutto dell'elaborazione di Confartigianato dei dati Istat e Infocamere relativi al 2005:

**Per i ritardi della giustizia una spesa media di 384mila euro a società. Dati 2005**

| Regioni | Durata processi (giorni) | Costo ritardi (min) | Imprese | Costo/ impresa (mila) |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 3.439 | 149,3 | 469.917 | 321 |
| Valle dì'Aosta | 3.235 | 1,9 | 14.786 | 125 |
| Lombardia | 3.678 | 334,1 | 953.178 | 350 |
| Trentino A.A. | 2.537 | 7,5 | 109.879 | 69 |
| Veneto | 4.228 | 141,1 | 510.916 | 276 |
| Friuli V. G. | 3.728 | 38,2 | 116.358 | 329 |
| Liguria | 6.197 | 58,6 | 166.678 | 352 |
| Emilia Romagna | 4.912 | 165,5 | 475.410 | 348 |
| Toscana | 5.117 | 168,7 | 413.950 | 407 |
| Umbria | 5.061 | 28,5 | 94,297 | 302 |
| Marche | 5.358 | 82,2 | 177.464 | 463 |
| Lazio | 4.517 | 328,6 | 553.983 | 593 |
| Abruzzo | 5.772 | 62,0 | 149.489 | 415 |
| Molise | 6.549 | 8,0 | 6.8563 | 217 |
| Campania | 5.412 | 320,7 | 543.970 | 590 |
| Puglia | 7.194 | 192,6 | 399.236 | 482 |
| Basilicata | 7.608 | 34,2 | 63.154 | 541 |
| Calabria | 7.611 | 64,3 | 182.035 | 353 |
| Sicilia | 7.585 | 149,5 | 473.816 | 315 |
| Sardegna | 5.220 | 44,9 | 172.652 | 260 |
| **Italia** | **4.905** | **2.331,3** | **6.073.024** | **384** |

1 Si veda l'articolo di Serena Uccello, pubblicato da Il Sole 24 Ore di venerdì 18 maggio 2007

Non solo sono dati drammatici, ma riportano a galla una differenza territoriale che segna lo svantaggio di certi imprenditori per il solo fatto di trovarsi in una regione anziché in un'altra. E si tratta di uno svantaggio dovuto alla giustizia, quindi allo Stato. Senza contare lo svantaggio dell'intera azienda-Italia rispetto ai diretti concorrenti esteri. Si calcola che "se prendiamo a riferimento il tempo per far rispettare un contratto la performance del nostro sistema giudiziario presenta profonde inefficienze rispetto ai sistemi giudiziari dei principali Paesi industrializzati. La durata media rilevata dalla Banca Mondiale nel 2006 per far rispettare un contratto del valore pari a due volte il reddito pro capite in Italia è pari a 1.210 giorni, superiore ai 515 giorni della Spagna, ai 394 della Germania ed ai 331 della Francia". Dove, non dimentichiamolo, tutti si lamentano per la lentezza della giustizia.

**Secondo la Banca d'Italia il naufragio della giustizia influisce anche sulla strutturazione del credito**

Abbiamo visto (secondo capitolo) che alla giustizia ed al suo naufragio ha dedicato attenzione il governatore della Banca d'Italia, nelle considerazioni finali lette all'assemblea del maggio 2007. Prima ancora lo stesso istituto aveva pubblicato un lavoro di Amanda Carmignani[2], dove si legge che: "in ambienti dove le tutele giuridiche sono più scarse o inefficienti, la disponibilità relativa del credito commerciale può risultare maggiore, soprattutto per le imprese per le quali l'esistenza di asimmetrie informative può determinare forme di razionamento da parte degli intermediari creditizi. Le informazioni utilizzate per l'analisi empirica sono state ottenute incrociando le statistiche giudiziarie civili diffuse dall'Istat con i dati sui bilanci delle imprese presenti nella base dati della Centrale dei bilanci e con quelli sul sistema creditizio tratti dalle segnalazioni di vigilanza e dall'archivio anagrafico delle banche tenuto presso la Banca d'Italia. I risultati mostrano che laddove

2 Amanda Carmignani: Funzionamento della giustizia civile e struttura finanziaria delle imprese: il ruolo del credito commerciale – Giugno 2004

l'*enforcement* giudiziario è più debole, le imprese ricorrono in maniera più intensa alle dilazioni di pagamento presso i fornitori; ne risulta accresciuta l'incidenza del debito commerciale sul totale dei debiti".

Ed aggiunge che: "La relazione tra funzionamento della giustizia e indebitamento commerciale può essere spiegata in base al grado di tutela dei creditori. Sotto questo profilo, il credito commerciale presenta un vantaggio rispetto ad altre forme di finanziamento a breve termine che lo rende più indipendente dal funzionamento dei meccanismi di tutela giuridica formale: oltre alla limitata entità degli importi e ai brevi tempi di dilazione, la protezione è assicurata dalla natura del finanziamento (input specifici piuttosto che denaro, cfr. Burkart e Ellingsen, 2002) e dalla credibilità della sanzione che l'impresa venditrice è in grado di imporre a quella acquirente in caso di inadempimento (la sospensione della fornitura della merce). Quando la tutela legale dall'insolvenza o da comportamenti "opportunistici" dei debitori non è elevata, il livello di incertezza nei mercati dei finanziamenti aumenta ed ex ante gli intermediari finanziari sono meno disposti a concedere credito, soprattutto ai soggetti ritenuti più rischiosi (imprese più opache, caratterizzate da livelli bassi di garanzie, ecc.). In simili circostanze le imprese che hanno difficoltà di accesso al mercato del credito possono utilizzare il credito commerciale come parziale sostituto di finanziamenti a breve termine alternativi".

Tutto questo, naturalmente, senza considerare che l'inefficienza della giustizia nel recupero dei crediti consegna a talune organizzazioni criminali l'inquietante fascino della tempestività e dell'efficacia.

**Il venire meno della giustizia civile**

Per ragioni anche politiche, capita che la discussione sull'agonia della giustizia si concentri su quella penale, ma sarebbe un grave errore ignorare il progressivo venir meno di quella civile.

Basti considerare che il 70% delle cause civili di contenuto economico finiscono con il risolversi in un accordo fra

le parti. Il che non deve far credere al successo della volontà conciliativa, ma al fatto che nella grandissima maggioranza dei casi il debole soccombe prima del giudizio, non riuscendo a sopportarne la lentezza ed i costi. Così capita che si accetti di avere meno soldi di quelli cui si avrebbe diritto, o che ci si arrenda in giudizio, o che ci si arrenda una volta vinto il giudizio e constatato che sta per aprirsi il calvario non meno lungo e periglioso dell'esecuzione.

Nel processo penale le tattiche dilatorie servono a fare andare in prescrizione i reati, in quello civile servono a prendere per la gola chi non ha le spalle economicamente robuste. Proprio per queste ragioni, proprio perché la motivazione è prevalentemente economica, basterebbe un adeguato disincentivo economico per riportare molti tempi alla ragionevolezza. Un esempio: il tasso d'interesse legale e quello di mercato sono solo lontani parenti, così che chi deve dare dei soldi a qualcun altro ha tutto l'interesse, anche economico, a darglieli il più tardi possibile. Ci guadagna, anche materialmente, nel rimanere in possesso di quei quattrini. Se quell'incentivo venisse meno, se tenersi soldi di altri fosse un onere e non un modo per guadagnare, molte meno persone avrebbero interesse a perdere tempo.

È noto che gli avvocati hanno accolto con avversità l'idea che il loro onorario dipenda, sebbene solo in parte, dal patto di quota lite, ovvero dal valore reale della causa e dal suo esito. Ma farebbero bene a riflettere su questa loro posizione, perché in altri Paesi europei il pagamento degli avvocati prevalentemente a success fee è considerato normale: mi fai vincere, ti pago; mi fai perdere, ti rifondo le spese. In questo modo si ottiene un primo filtro professionale, di grande valore: nessuno vorrà prendersi in carico cause visibilmente suicide, in cui la probabilità di successo è praticamente nulla. Ed in questo modo anche la giustizia civile (ovvio che il discorso non vale nel penale) respira. Pensare, invece, che il mestiere dell'avvocato consista nell'assecondare sempre e comunque il cliente, anche quando ha platealmente torto, per poi riscuotere parcelle fissate da

un tabellario non è che sia dimostrazione di una concezione particolarmente orgogliosa del proprio lavoro.

Accanto a questo va fatto un ragionamento sulla "lite temeraria", ovvero sull'impiantare cause civili del tutto pretestuose, sapendo di essere dalla parte del torto. Le leggi puniscono tale atteggiamento, ma solo dal punto di vista teorico, perché assegna all'altra parte l'onere di dimostrare il danno subito. Invece questa è una strada da percorrere, per disincentivare l'insana abitudine di portare davanti ad un giudice questioni prive di rilievo e razionalità (anche se temo che, estendendo tale concetto al penale, sarebbero non pochi i pubblici ministeri protagonisti della lite temeraria).

Non si deve mai perdere, comunque, la cognizione che lo sfascio della giustizia è causa di un grave ed irreparabile danno economico. Un Paese povero di giustizia è povero anche di capacità produttive.

# 10

## Malapolitica e malagiustizia

Fra poche pagine descriverò un programma immediato per la giustizia, e lì si troverà ancora l'urgenza e la necessità di separare la carriera dei giudici da quella dei procuratori. Chi è giunto fin qui ha già letto diverse considerazioni su questo tema, che però riprendo, perché decisivo.

Questa volta ripartiamo da una presa di posizione autorevole e di segno completamente opposto, quella del procuratore generale della Repubblica, presso la corte di cassazione, e dalle sue parole del 26 gennaio 2007: "(...) si è disposta la separazione delle funzioni di giudice e di pubblico ministero, rendendo estremamente difficile, e necessariamente limitato a pochi casi, il passaggio dall'una all'altra funzione; passaggio che invece dovrebbe essere incoraggiato e facilitato. A mio giudizio, infatti, è proprio nell'interesse dell'imputato che il magistrato che svolge le funzioni di pubblico ministero abbia l'habitus mentale del giudice e cioè tenda alla sola ricerca della verità, senza acquisire una mentalità agonistica e persecutoria. Peggio ancora sarebbe la completa separazione delle carriere, oltre tutto prodromica all'assoggettamento del pubblico ministero al potere politico".

Mario Delli Priscoli continua: "La separazione delle carriere instaurerebbe un modello di pubblico ministero basato sulla ricerca esasperata dei risultati, senza la media-

zione dei valori e della cultura delle garanzie. Un modello che potrebbe essere fortemente esposto alle pressioni dell'opinione pubblica, che spingono in molti casi alla ricerca di un colpevole ad ogni costo, senza andare tanto per il sottile sulle prove e sulla ricerca delle vere responsabilità. (...) Il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, è stato accolto dalla magistratura con non poche riserve, anche per il pericolo di eccessiva gerarchizzazione e burocratizzazione". Non solo credo che Delli Priscoli si sbagli, ma trovo gravissimo che egli abbia potuto pronunciare queste parole alla presenza delle più alte cariche dello Stato, e trovo scandaloso che nessuno glielo abbia fatto notare.

Lo scandalo sta nel fatto che la magistratura è chiamata ad applicare le leggi, e se invece di farlo le "accoglie con non poche riserve" vuol dire che l'intero sistema è già saltato. Lo dicevamo all'inizio, quella cerimonia inutile e soporifera (l'inaugurazione dell'anno giudiziario) consente anche che tali veleni s'insinuino nel già malato corpo della giustizia, senza che nessuno abbia più neanche la sensibilità e la lucidità per reagire.

Ma veniamo all'errore del procuratore generale, e dei tanti suoi colleghi che la pensano come lui. Ma in che mondo vive, il dottor Delli Priscoli? Dove li ha visti i pubblici ministeri che non s'industriano a trovar le prove contro gli indagati ma s'adoperano per far trionfare la loro innocenza? A me non è mai capitato di vederne anche uno solo. Uno. E non direi neanche che si tratta di un istinto persecutorio, ma semplicemente del fatto che, nella pratica, ciascuno di loro si sente rappresentante dell'accusa, si vive come parte fin da prima che si avvii un processo, e, in un certo senso, le cose sono già andate dove la forza di gravità le spinge, opponendosi a questa evidenza la forza d'attrito corporativa, quella di chi, come Delli Priscoli, difende il proprio diritto di poter scegliere di volta in volta, sulla base della sede e della carriera, cosa fare.

È inutile girarci attorno e costruire false teorizzazioni, la

**La separazione delle carriere non è una bandiera politica, ma il minimo indispensabile per restituire serietà al processo**

separazione delle carriere è un'indispensabile necessità del processo accusatorio, non c'è alcun posto al mondo dove lo sconcio italiano della colleganza trova riscontro, ma vi si oppongono solo e soltanto interessi di casta, miserabili egoismi carrieristici di una minoranza che si fa potente del potere che solo la legge dovrebbe avere. Tanto potente da divenire sfrontanta, tanto sfrontata dal sostenere che si possa guardare con sospetto a quelle leggi di cui le toghe dovrebbero essere la voce.

La "cultura della giurisdizione" è una fanfaluca, una roba che non si trova nella testa, prima ancora che nella condotta, di chi interpreta un ruolo legato al sistema accusatorio pensando di poterlo far convivere con i privilegi castali del vecchio sistema inquisitorio. E qui veniamo ad un punto sul quale è bene essere chiari: è vero, per separare le carriere vi è un ostacolo costituzionale.

La nostra Costituzione è stata scritta da chi viveva, aveva conosciuto e manteneva la cultura del sistema inquisitorio. In quel sistema le prove si raccoglievano e formavano prima del processo ed il pm lavorava sotto la supervisione del giudice istruttore. Tutto un altro mondo, che ben poteva tollerare la comunanza delle carriere e ben poteva giovarsi della "cultura della giurisdizione", ovvero del portare lo stesso abito mentale, le stesse attenzioni e gli stessi scrupoli nelle diverse funzioni. In quel sistema il cittadino era l'oggetto ed il suo avvocato prendeva solo alla fine atto di quel che si sarebbe portato al processo. Tutto questo si ribalta con l'accusatorio, dove le parti devono essere sullo stesso piano e non esistono prove raccolte, ma solo informazioni e documentazioni che diventano prove davanti ad un giudice terzo, del tutto estraneo alle parti e che la legge vuole anche del tutto all'oscuro dei fatti sui quali è chiamato a giudicare.

Pur mantenendo immutato il dettato costituzionale è possibile approdare ad una tappa intermedia, consistente nella separazione delle funzioni: i magistrati sono tutti col-

leghi, ma chi sceglie di rappresentare l'accusa non può diventare giudice, e viceversa, se non a determinate condizioni, con tempi stabiliti e, ovviamente, non nella stessa sede. Abbiamo visto che la magistratura associata si ribella anche a questa ipotesi minimale.

Che, però, è e resta minimale. L'approdo civile è la separazione delle carriere, con la necessaria modifica costituzionale, che riguarda più la forma che la sostanza, ma, appunto, nel diritto la forma è sostanza. Un serio programma riformatore, una seria determinazione a rendere migliore la giustizia italiana, non s'accomoda a dare qualche botta al sistema esistente, manco fosse una carrozzeria bitorzolata, per non prendersi l'incomodo di dover sostenere la necessità di forme nuove. Ragionassimo così, le macchine sarebbero ancora delle carrozze a trazione motorizzata. La separazione delle funzioni è un accomodamento intermedio, reso del tutto inutile, del resto, dall'opposizione corporativa. Mentre la separazione delle carriere è il minimo indispensabile perché il processo assuma una forma di serietà. Lo ripeto: non c'è Paese civile di questo mondo dove si trovi nulla di simile all'orgia corporativa della magistratura italiana.

Forse Delli Priscoli non se ne rese conto, ma proprio la sua alta collocazione nella carriera, proprio l'autorevolezza che ne deriva e la singolarità della sede dove ha pronunciato quelle parole, segnano l'evidenza di un drammatico stato di decadimento del diritto. Della cultura del diritto. Una politica che voglia rendere migliore l'Italia non può accontentarsi di nulla di meno di un serio rimedio.

Non sta scritto da nessuna parte che una seria riforma della giustizia debba farla una parte politica anziché un'altra. Possono, anzi devono, avere idee diverse, ma tutti quelli dotati di senso di responsabilità dovrebbero avere in mente un modello diverso da quello attuale. Ma capita che, per le ragioni descritte all'inizio di questo libro, la sinistra sia passata da una buona cultura garantista ad una totale acquiescenza alla propria ala giudiziaria, e giustizialista. Quando il

**La politica italiana s'inginocchia o polemizza, s'accuccia o combatte, produce normicchie a getto continuo, ma la giustizia è lasciata affondare**

tempo sarà passato e queste cose potranno essere lette con maggiore freddezza, s'individuerà in quella deviazione una delle cause dell'impoverirsi del pensiero riformatore nel mondo della sinistra.

La destra italiana prese forma, nel biennio 1992-1994 stando abbondantemente dalla parte dell'inciviltà, coltivando quella devozione per l'inquisizione e quel disprezzo per le garanzie costituzionali che poi la sinistra volle rubarle, come fosse un oggetto prezioso e non una degenerazione ripugnante. Ma subito dopo aver preso forma, quella stessa destra si trovò a subire l'attacco delle toghe ed ebbe modo di provare, sulla propria pelle, la forza devastante del giustizialismo, la sua capacità di torcere i binari della democrazia. È per questa ragione che si poteva supporre sarebbero state quelle le forze in grado, per convenienza anche propria, di porre un freno alla caduta. Si poteva supporre, ma le cose sono andate diversamente.

Fra il 2001 ed il 2006 in Parlamento c'era una solida maggioranza di centro destra. Nel corso di quei cinque anni il conflitto politico con la magistratura associata e politicizzata non ha praticamente mai avuto sosta. Il risultato di questa lunga guerriglia, però, è avvilente.

Il centro destra mostra di non avere la capacità d'impostare una complessiva politica per la giustizia e si lancia all'inseguimento di emergenze legate a questo o quel procedimento. Verrà accusato di fare leggi *ad personam*, ovvero ritagliate sulle esigenze di questo o di quello, ma, in realtà, dalle rogatorie alla prescrizione accorciata per gli incensurati, sono tutte norme di banale civiltà, direi di ovvia bontà, destinate a portare nuove garanzie per tutti, ma agguantate sempre all'ultimo minuto e sempre senza la capacità di parlare apertamente dei diritti di tutti. Per giunta, una volta fatti i conti, s'è semmai verificato il contrario: alcune garanzie vengono appositamente limitate affinché non siano applicabili a questo o quel caso concreto, tanto da poter effettiva-

mente dire che alcune leggi sembrano aver dei buchi proprio per non giovare a delle persone specifiche.

Si oscilla per cinque anni fra la battaglia campale e l'accordo corporativo, da una parte si blandisce, dall'altra si gratta la magistratura associata. Si rinuncia alla separazione delle carriere e si ripiega sulla distinzione delle funzioni, quindi si cerca in tutti i modi il dialogo, peraltro sollecitato da un Quirinale spesso fuori dai binari costituzionali. Ma non ci si accorge che quel dialogo non è affatto testimonianza di moderazione e civiltà, bensì di cedimento agli interessi di pochi sacrificando quelli collettivi. Uno spettacolo inverecondo alla fine del quale rimane nell'opinione pubblica la sensazione che si sia agito solo per convenienze contingenti, particolari e personali, nel mentre i propri uomini, che si erano pubblicamente difesi, finiscono condannati. Così gli uni potranno pensare che si era violentato il diritto nel tentativo di salvarli, senza riuscirci, e gli altri pensano di essere stati condannati proprio perché vittime di uno scontro in cui la maggioranza politica soccombeva.

Quei cinque anni dovrebbero essere ripassati al rallentatore e studiati, se non altro per capire che la politica per la giustizia non la devono fare i magistrati, ma non la si può affidare neanche agli avvocati. Gli uni e gli altri in quanto tali. Dovrebbero essere rivisti per comprendere quali guai crei il non disporre di professionalità politica, il non sapere esattamente dove è bene mettere le mani.

**Sotto i colpi dello scontro con la magistratura cade una legge il cui contenuto è civilissimo e giustissimo, la "legge Pecorella"**

Il conflitto è talmente forte che ne fa le spese la migliore legge che il centro destra vara, ovvero la numero 46, meglio nota come legge Pecorella, approvata il 20 febbraio 2006 dopo che già aveva subito il rinvio alle Camere deciso dal Presidente della Repubblica. Nella legge, operativa dal successivo 9 marzo, si stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle "ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova

è decisiva". E ciò significa che, se un imputato viene assolto in primo grado, a meno di casi eccezionali e di nuove decisive prove, non può più essere processato per il medesimo reato. È previsto inoltre l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta d'archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano l'applicazione di una misura di custodia cautelare e, successivamente, non siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

Si tratta di due principi giustissimi. Il primo, perché la presunzione d'innocenza, rafforzata da una sentenza d'assoluzione, non può piegarsi ad una decennale persecuzione giudiziaria, ed è evidente che siccome la condanna deve essere al di là di ogni ragionevole dubbio quel dubbio sarà più che ragionevole se la prima sentenza è di assoluzione. Il secondo, perché se degli elementi d'accusa non sono sufficienti ad arrestare una persona è escluso che possano esserlo per condannarla in via definitiva. Trovo imbarazzante che due solari evidenze debbano anche solo essere argomentate.

Eppure successe il finimondo. La legge aveva effettivamente un difetto relativo al ruolo della Cassazione, e su quel punto poteva sia essere scritta meglio che subire un severo giudizio istituzionale, ma il presidente Ciampi rifiutò di firmarla e la rimandò alle Camere, fra gli applausi del Consiglio Superiore della Magistratura e delle toghe associate, anche con un altro, del tutto errato, motivo: il fatto che non si potesse ricorrere contro un'assoluzione, laddove si continuava a poter ricorrere contro una condanna, sarebbe stata una violazione della parità fra le parti. Il che è un'assoluta mostruosità culturale, purtroppo poi avallata dalla Corte Costituzionale, la cui rotta non è riuscita a restare estranea alle innumerevoli pressioni ed alle tante grida scomposte.

Perché è una mostruosità? La parità fra le parti si riferisce, in tutti i sistemi accusatori del mondo, nessuno escluso, al momento dibattimentale, vale a dire al processo in aula.

In quella sede il giudice deve essere del tutto terzo (e da noi non lo è, a vantaggio dell'accusa, che del giudice è collega) e le due parti, accusa e difesa, devono avere eguali diritti ed eguali doveri. E questo nessuna persona civile può metterlo in discussione. Ma se si allarga lo sguardo a quel che viene prima della fase dibattimentale, quindi al lunghissimo periodo che va dall'emergere della notizia di reato alle indagini, per poi giungere all'udienza preliminare, non solo le parti non sono affatto pari, ma la forza della procura è incomparabilmente superiore a quella di qualsiasi cittadino.

La procura lavora con i soldi dello Stato, il cittadino si difende con i propri. La procura ha consulenti presi da tutte le forze dell'ordine, il cittadino se li deve pagare. La procura ha poteri intrusivi nel corso delle indagini, il cittadino non ne ha nessuno. La procura può arrestare, il cittadino può essere arrestato. La procura può lavorare in pool, ovvero dedicare molti magistrati a quell'inchiesta, il cittadino deve vendere tutto, ammesso che abbia qualche cosa, per creare un pool di avvocati. La procura non soffre per il tempo che passa, il cittadino nel frattempo subisce il peso dell'inchiesta. Potrei continuare per pagine, e non farei che scrivere cose del tutto ovvie. Quindi non è affatto vero che ci sia parità fra le parti, o, meglio, quella parità arriva molto tempo dopo.

A fronte di questo, dopo avere subito l'inchiesta, le eventuali misure cautelari, spesso il pubblico screditamento, dopo avere pagato la difesa, il cittadino è infine assolto al processo, e se, a questo punto, gli si riconosce il diritto di non essere disturbato oltre ciò viola la parità fra accusa e difesa? Ma si deve essere del tutto matti per sostenere una simile corbelleria, o, più probabilmente, non si deve sapere quel che si dice e ci si limita ad ascoltare la voce corporativa di toghe cui andare avanti per anni non costa nulla e non sposta nulla. E, lo ripeto sapendo di ripetermi, come si fa a condannare un cittadino, a riconoscerne la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, se per lo stesso fatto un tribunale lo ha già assolto? Tenuto anche conto che il giudice dell'appello non ascolta i testimoni, non assiste al for-

marsi della prova, ma lavora sulla carta, su quel che si è scritto nel primo grado.

Tutto questo senza contare che il protrarsi di quel processo, il desiderio della procura di riprovare ad ottenere una condanna già negata, non solo è una tortura per il malcapitato, ma anche un costo sociale, perché si costringerà altri giudici a dedicare tempo e denaro pubblico all'esame di quel che loro colleghi hanno già giudicato insufficiente per una condanna. L'allungarsi del procedimento si riflette inevitabilmente sull'allungarsi dei tempi della giustizia, tema che, come abbiamo visto, ci procura già molti guai. Anzi, si allontana la ragionevole durata del processo, cosicché i magistrati possano ancora lamentarsene ad ogni inaugurazione d'anno giudiziario.

Ma non si ragionò di questo, non si ragionò di diritto e di diritti, si impostò il problema di una maggioranza politica che voleva togliere poteri alle procure, chiamando tutti gli avversari di quella maggioranza a dar man forte ad una reazione di cui molti dovrebbero vergognarsi. E credo anche la Corte Costituzionale.

Così, comunque, cadde la norma migliore di quella stagione politica. Così si dimostrò che la malattia della malagiustizia non è curabile con provvedimenti parziali e circoscritti.

**Il Consiglio Superiore della Magistratura doveva essere organo di autogoverno, è divenuto autoreferenziale e schiavo delle correnti corporative**

La politica, del resto, di qualsiasi colore sia, non riuscirà mai a far funzionare le cose, non riuscirà ad invertire la rotta del naufragio se non spezzerà l'autoreferenzialità inefficiente della magistratura. Da una parte serve, come abbiamo visto, la separazione delle carriere, ma serve anche mettere le mani sul Consiglio Superiore della Magistratura. Ripeto l'espressione, affinché non sembri mi sia sfuggita una non voluta esagerazione: si devono "mettere le mani" sul Csm. E si deve farlo per non tradire la Costituzione.

Le toghe correntizzate ci tengono a gridare che chi tocca

il Csm aggredisce e distrugge la Costituzione, Invece è vero il contrario: a Palazzo dei Marescialli, sede del Csm, la Costituzione è stata ridotta in coriandoli.

L'articolo 104 della Costituzione esprime concetti chiari, e molti di quelli che lo citano a sproposito contano sul fatto che chi li ascolta non lo abbia letto. "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere". Le parole hanno un senso, e qui si esclude che la magistratura sia un "potere", ma la si vuole "ordine". Distinzione niente affatto scolastica, perché nasce dal fatto che il "potere" risiede nelle leggi, che sono fatte dal Parlamento, frutto a sua volta dell'unico sovrano legittimo, in democrazia, il Popolo. Ed il 104 continua: "Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica". In questo modo non si volle trovare l'occasione di una comparsata che consentisse una proiezione televisiva (allora c'erano solo i giornali e la radio), non si volle indicare una funzione meramente decorativa per l'inquilino del Quirinale, ma si stabilì che chi governa un ordine autonomo ed indipendente deve farlo sotto la regia di chi rappresenta l'unità della nazione e dei suoi cittadini. Hanno fatto male, malissimo, i Presidenti della Repubblica succedutisi a prender sottogamba quel ruolo, con l'unica eccezione di Francesco Cossiga, che ad un certo punto si trasferì a Palazzo dei Marescialli per affermare il sacrosanto principio che quell'organo non aveva il diritto di pronunciarsi su provvedimenti politici, di governo e legislativi.

I componenti del Csm "sono eletti –scrisse il costituente- per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio". Questo è l'unico punto in cui si dette prevalenza ai magistrati, nella composizione. Quel che allora non si era neanche immaginato è che il meccanismo elettorale scelto avrebbe portato a creare delle correnti politicizzate, a loro volta moltiplicanti i peggiori istinti corporativi ed autocon-

servativi della categoria.

Questa previsione costituzionale, però, precedeva immediatamente un altro concetto fondamentale: "Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento". Quindi la presidenza spetta ad un non magistrato e la vice presidenza, che ha compiti fondamentali, ad uno dei nominati dal Parlamento. Il costituente, insomma, ce la mise tutta nel cercare di evitare che il Csm divenisse quel che è divenuto. Ma in quegli anni, nel mentre le forze politiche costruivano la democrazia, nessuno avrebbe mai creduto che proprio la politica sarebbe divenuta succube delle toghe, e non si sarebbe pensato che alla vice presidenza, di volta in volta, sarebbero stati designati ruderi della politica, gente dismessa, vegliardi cui trovare una collocazione terminale, e comunque destinati a servire anziché avversare il corporativismo.

Infine, all'articolo 107, non è certo senza significato che si attribuisca al ministro della giustizia la "facoltà di promuovere l'azione disciplinare", azione che poi spetta al Csm condurre, sotto le guide e nelle condizioni che si sognavano allora. Ecco, è per questi motivi che sostengo sia il Csm attuale, il modo in cui si è conformato e strutturato, ad essere fuori dai binari costituzionali. Ed è per questo che la politica deve rimetterci le mani. Certo, occorrerebbe una politica degna del nome, se non proprio della maiuscola. E la storia che stiamo raccontando insegna proprio questo: il decadimento della politica accompagna senza reagire il decadimento della giustizia.

**I procedimenti disciplinari e la loro ridicolaggine**

Il 6 giugno 2007 il Presidente Napolitano fece la sua comparsata protocollare al Csm. A parte la volta in cui presiedette la seduta per rendere impossibile la nomina di Carbone (facendosi dare torto dalla giustizia, il che è abominevole), ora tornava per l'ennesima seduta non destinata a lavorare, ma a relazionare, chiacchierare, salameccare e tornare a casa senza che sia successo alcunché. In quell'occasione il vice presidente, Nicola Mancino (democristiano

di lungo corso, ministro dei tempi andati, presidente del Senato dopo esservi stato a lungo capogruppo dc), tenne una relazione tecnica sull'attività svolta dal primo settembre 2006 al 31 maggio 2007.

In quest'arco di tempo, e tenendo conto che i magistrati sono più di novemila, i procedimenti disciplinari trattati sono stati 129. Già sono pochi, e lasciano intendere che vestire la toga significa entrare in un mondo di quasi perfezione, ma leggete i risultati: "… 9 sentenze di estinzione del procedimento per cessata appartenenza del magistrato all'Ordine Giudiziario (nella Costituzione è minuscolo, ma loro si figurano maiuscoli n.d.r.), 3 sentenze di non doversi procedere perché il fatto non è previsto come illecito disciplinare, 25 sentenze di assoluzione, 10 sentenze di condanna alla sanzione dell'ammonimento, 2 sentenze di condanna alla sanzione disciplinare della censura, 5 sentenze di condanna alla sanzione disciplinare della perdita di anzianità con trasferimento d'ufficio (…). Sono stati, poi, emessi 3 provvedimenti di sospensione di diritto del magistrato dalle funzioni e 1 provvedimento di sospensione provvisoria (…) 1 provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del trasferimento d'ufficio ed 1 provvedimento di rigetto dell'istanza di modifica della misura dell'assegno alimentare". Ve l'ho inflitta quasi tutta, la citazione manciniana, perché appartiene al genere dell'orrido ridicolo.

Sono santi, questi magistrati. Non se ne butta mai fuori uno, se proprio si deve condannare qualcuno gli si danno penalità calcistiche di lieve entità, comunque non più di una quarantina. Ciò significa che un magistrato ha una probabilità inferiore a mezzo punto percentuale d'incorrere in una sanzione disciplinare. Il che sarebbe bello se le cose funzionassero, ma è forsennatamente ridicolo data la situazione che tutti hanno sotto agli occhi.

Ma la verità, brutale, è che in magistratura, amministrati dal Csm, si fa carriera per cordate correntizie, si debbono alle aderenze politico sindacali, e non al merito, i trasferimenti, gli incarichi e le prebende. Ed anche la sezione disciplinare funziona sotto il ricatto correntizio, per cui

quei pochi condannati al buffetto sono, con ogni probabilità, dei figli di nessuno.

In fondo sono buono e, quindi, non continuo a citare da quella relazione. Ma avverto che c'è anche una sezione dedicata ai rapporti internazionali ed ai molti, suppongo interessantissimi, convegni, seminari ed incontri internazionali, cui i membri del Csm si recano a spese nostre. A far cosa non lo so, perché i buoni esempi non li seguono di sicuro e per vergognarsi di com'è ridotta la giustizia italiana sarebbe più congruo, meno dispendioso e comunque meno compromettente starsene a casa.

**Il governo Prodi s'insedia e vara subito l'indulto, un provvedimento sadomasochista**

Si dice, ed in effetti è vero, che nei primi cento giorni i governi democratici sono fortissimi, con il vento dell'opinione pubblica a favore, in luna di miele con l'elettorato e, quindi, capaci di dare immediato avvio al proprio programma. Da noi, spesso, i cento giorni passano senza far granché d'altro che rilasciare interviste e compiacersi per dove s'è arrivati.

Nel campo della giustizia il governo Prodi, insediatosi il 17 maggio 2006, ha speso il proprio avvio varando, a luglio, un indulto. Si tratta di un provvedimento di clemenza che cancella non il reato (ed il relativo processo) ma la pena. In questo caso sono stati cancellati tre anni di pena. L'unico effetto dell'indulto è la diminuzione della popolazione carceraria, che in effetti era (ed è) troppo numerosa rispetto alla capienza delle galere. Però, attenzione, limitarsi a dare l'indulto equivale a comportarsi come un corpo affetto da un'infezione che, per debellare la febbre troppo alta decreta una diversa gradazione del termometro. Non cambia nulla, ma il febbrone che porta alla morte ora segna 36 gradi. Evviva.

Le carceri erano effettivamente sovraffollate, ma lo sono anche adesso, ad un anno dall'indulto. Perché è del tutto evidente che se non si fa funzionare il meccanismo della giustizia o si rinuncia ad arrestare i delinquenti o il sovraffollamento è un derivato dell'inesistenza di efficienti pene

alternative non è con l'indulto che si risolve alcunché.

Il dato che più inquieta, poi, non è solo il numero assoluto dei detenuti, ma la composizione percentuale di quella popolazione (e ne abbiamo già parlato nel secondo capitolo). Se poi si legge il numero assoluto dei detenuti in attesa di giudizio e lo si mette a paragone con quello di altri Paesi, questo è il risultato[1]:

| Detenuti in attesa di processo nell'Unione europea<br>Anno 2006 – Valori assoluti | |
|---|---|
| Paesi | Numero dei detenuti in attesa di processo |
| **Italia** | **20.442** |
| Francia | 19.126 |
| Germania | 15.999 |
| Polonia | 14.394 |
| Regno Unito (Inghilterra e Galles) | 12.864 |
| Spagna | 12.688 |
| Olanda | 5.239 |
| Ungheria | 4.040 |
| Belgio | 3.614 |
| Repubblica Ceca | 3.269 |

Considerato che la giustizia italiana è la più lenta e malmessa d'Europa quell'alto numero di detenuti in attesa di giudizio (so che sorridete, ma la nostra situazione attuale è di gran lunga peggiorata rispetto a quando fu portata sugli schermi con un Alberto Sordi splendido protagonista) segnala un drammatico deficit di civiltà.

L'altro elemento che si pose a giustificazione dell'indulto fu la visita papale in Parlamento, quando Giovanni Paolo II chiese clemenza per i detenuti (e che altro poteva fare, un pontefice?) e tutti applaudirono. Solo che questo è un caso di dislessia politica, perché nessuno ha mai chiesto di liberare i criminali e l'invocata clemenza non poteva che accompagnarsi ad un maggior senso di giustizia. Inoltre il

1 Fonte: il citato lavore della camera penale romana, quindi Elaborazione Eurispes su dati de Il Sole-24Ore del 27 luglio 2006.

papa aveva parlato il 14 novembre 2002, quando era al governo Berlusconi, che se si fosse sognato di varare un indulto gli sarebbero saltati al collo accusandolo di voler salavare dalla galera sé ed i suoi amici. Sostenere che quelle parole del 2002 abbiano sortito effetto nel 2006, quattro anni dopo, non è solo ridicolo, è anche impudico.

Tutto questo è niente, rispetto agli effetti dell'indulto. Innanzi tutto perché uscirono dal carcere migliaia di sicuri colpevoli, ovvero di cittadini che erano stati condannati in via definitiva, e ci rimasero migliaia di presunti innocenti. L'indulto, difatti, si applica alla pena e chi è in attesa di giudizio non sconta una pena, ma sconta l'inefficienza della giustizia. Quelli condannati, invece, scontano la pena e beneficiano del regalo. Ditemi voi se una cosa simile ha qualche cosa di razionale, e ditemi se può anche solo lontanamente somigliare alla giustizia.

E non è finita, perché il peggio arriva ora. Dall'indulto sono esclusi alcuni reati, che coprono al massimo il nove per cento di quelli per cui, in quel momento, si stava procedendo. Nel 2005 (per prendere l'anno più vicino, ma il dato vale anche per altri anni) quasi il 92% delle condanne inflitte è stato pari od inferiore a quel che l'indulto regala. Ciò significa che una percentuale simile dei processi ancora in corso, ove riferiti a reati commessi prima del 2 maggio 2006, si concluderà con condanne puramente virtuali, già cancellate dall'indulto. Ma per arrivare a regalare quegli anni di pena dovremo comunque fare i processi, così che la giustizia ne esce cornuta e mazziata: costretta a perder tempo e con la certezza dell'inesistenza della pena. Ci voleva un genio per riuscire ad inanellare, in una sola volta, tutti questi risultati negativi. Lo hanno trovato.

**I provvedimenti di clemenza sono sempre brutti, l'indulto è anche inutile**

L'idea stessa dei provvedimenti di clemenza non mi piace. Sa di monarchia, si riferisce ad un'idea di crimine che sia di danno al re più che alla collettività. C'è un sacco di gente che avrebbe ragioni per sperare in un regalo, nella categoria non farei rientrare chi ha infranto la legge.

Eppure lo stato comatoso della nostra giustizia è talmente grave che se si mettesse mano ad una riforma seria si dovrebbe poi anche premurarsi di non soffocarla sotto il peso intollerabile di un arretrato troppo grande. Insomma, non me la sento di escludere la necessità di un'amnistia, pur consapevole che si tratta di una dilaniante ingiustizia, di un'ennesima offesa ai cittadini per bene.

Ma l'indulto non è solo brutto, è anche del tutto inutile. E non è solo inutile, è anche dannoso, perché, come abbiamo visto, costringe alla prosecuzione di processi già morti prima di nascere. È dannoso anche perché ha spinto alcuni capi delle procure a "scegliere" i procedimenti su cui lavorare, mettendo le mani solo in quelli in cui è prevedibile che le condanne non siano rese inutili. Il che, da una parte, è razionale, perché evita di fare lavoro inutile e, magari, portare in prescrizione reati gravi, dall'altra è pericoloso, perché comporta un'abrogazione di fatto dell'obbligatorietà dell'azione penale. Io credo che andrebbe cancellata di diritto, ma è grave che siano gli uomini di legge ad essere spinti a non tenere conto di un loro obbligo.

La situazione delle carceri, ad un anno dall'indulto, è, come era prevedibile e previsto (lo scrissi subito), nuovamente drammatica. Anzi, nel caso del carcere romano di Regina Coeli il direttore disse pochi mesi dopo che il numero degli ospiti era già tornato al livello precedente. Ci siamo tenuti l'inciviltà, cospargendo di sale la ferita. Difficile fare peggio.

**L'impegno del ministro della giustizia: tenersi su un buon livello d'inciviltà**

Dopo avere varato l'indulto, all'inizio del 2007 il ministro Mastella chiarì gli obiettivi più alti del suo programma per far funzionare il processo civile: "Ogni processo dovrà pervenire a decisione definitiva entro un termine prestabilito sulla base della giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo per procedimenti dello stesso tipo. La durata di un processo ordinario di media complessità non dovrà oltrepassare i cinque anni nei tre gradi di giudizio (due anni in

primo grado, due anni in appello ed un anno in cassazione)". Già, peccato che cinque anni, che per Mastella sono l'obiettivo minimo, per la Corte Europea sono la durata massima, oltre la quale c'è la condanna.

Ora, è vero che, nel far politica, si deve essere realisti e non volere l'impossibile, ma che l'obiettivo di cinque anni di governo (tanti sono quelli che si propongono di durare, dimostrando di non essere poi così realisti) sia quello di collocarsi poco oltre la soglia d'inciviltà, bé, questo forse è un po' troppo poco.

In quanto alla reale volontà riformatrice, tutto si chiarisce nel passaggio relativo all'ordinamento giudiziario, quando Mastella sostiene: "È noto che il Parlamento ha provveduto, su mia proposta, a adottare un provvedimento di parziale sospensione della riforma dell'ordinamento giudiziario sostenuta dal precedente Governo. Sono noti altresì i conflitti e le tensioni laceranti che quella riforma aveva prodotto nel tessuto istituzionale, mettendo a rischio i principi fondamentali di autonomia e indipendenza della magistratura. Il 2006 è dunque profondamente segnato da un radicale cambiamento di rotta nel progetto complessivo di Giustizia affermato dal nostro Governo. La mia unica preoccupazione è stata quella di riportare serenità. Evitando litigiosità istituzionali. L'intervento del Parlamento ha rappresentato a mio avviso un atto di grande responsabilità, che se da un lato ha realizzato un'utile, ed accettabile, sintesi sostenuta da un largo consenso politico, dall'altro rende ora necessaria un'ulteriore, urgente iniziativa legislativa". La "litigiosità istituzionale" si riferisce al fatto che la magistratura politicamente organizzata aveva protestato contro la legge precedentemente approvata dal Parlamento, fino a dar luogo a manifestazioni di dubbio gusto, come esibizioni a sproposito della Costituzione. Il che, in altre epoche e circostanze, avrebbe comportato l'incriminazione per vari ipotizzabili reati, dal vilipendio delle istituzioni all'attentato alla Costituzione. Ma, per evitare litigiosità, si sospende la legge già approvata e si crea un buco temporale entro il quale farne una nuova. Il che, a voler essere pre-

cisi, è un attentato alla certezza del diritto.

E cosa ci scriviamo, nella nuova legge? Sostiene Mastella: "La carriera resta unica. Alla marcata separazione tra funzioni giudicanti e requirenti deve sostituirsi un sistema di distinzione delle funzioni, in cui il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa viene consentito, ma resta legato a due presupposti: la frequenza di un corso di qualificazione professionale ed un giudizio di idoneità specifica, con limiti di incompatibilità a livello distrettuale". Il corso di qualificazione sarà l'occasione per una breve vacanza e per far spendere allo Stato una barca di quattrini. Accetto scommesse, ma se questa squinternata idea passa va a finire che i corsi si terranno ad Amalfi, Cortina D'Ampezzo o Siena. Il giudizio d'idoneità sarà l'occasione per sollecitare i pochi cani sciolti a riconoscersi in una corrente della magistratura politicizzata, altrimenti se la possono scordare, la carriera.

In ogni caso, se anche questi marchingegni funzionassero, sono comunque incompatibili con il processo accusatorio. Per le ragioni che ho già illustrato e che, in un qualsiasi altro Paese civile, farebbero sembrare delle insulse bestemmie questo genere di discussioni.

Ma anche in questa versione impresentabile, comunque la legge proposta da Mastella non passa. Perché le toghe premono sulla maggioranza per avere di più ed alcune componenti di quest'ultima sono molto sensibili agli umori della magistratura, anzi, alcuni ne sono dei veri e propri rappresentati. Quindi, al momento in cui andiamo in stampa, non è dato sapere se entro luglio si approverà una legge che riempia il vuoto lasciato dalla sospensione di quella appena votata nella precedente legislatura.

Consoliamoci, e sorridiamo, con quest'ultima impennata programmatica del ministro: "Sono anche convinto della necessità di una sostanziale riduzione dei termini di sospensione del processo nel periodo feriale, che attualmente decorrono dal 1° agosto al 15 settembre e che, con la riforma, saranno ridotti di 1/3 e andranno dal 1° al 31 agosto". Un solo mese di vacanza? Inaccettabile. E neanche

sono sfiorati dall'idea che si potrebbe non andare in vacanza tutti assieme, magari in comitiva, e che i tribunali potrebbero si e no chiudere per ferragosto. Come credono che funzionino gli altri settori, nel mondo del lavoro? Ma forse è questo il punto, i magistrati non sentono di svolgere un "lavoro", forse una missione. Già, doveva essere una missione quella che spinse un pubblico ministero ad andare in vacanza dopo avere negato la scarcerazione di un cittadino costituzionalmente innocente, sostenendo di averne ancora bisogno in cella per potere svolgere le indagini. E si mise in ciabatte sotto l'ombrellone. L'altro, il cittadino, infilò la testa in un sacchetto di plastica e si suicidò. Scrisse: in questo canile dove ti chiedono di far la spia non ci rimango un giorno di più. Naturalmente nulla si frappose alla carriera di quel pm, il suo comportamento era ineccepibile. La giustizia ciabattante.

Adesso che ci penso quando questo libro vedrà la luce i tribunali chiuderanno per le vacanze. E per quarantacinque giorni. Intanto la popolazione carceraria in attesa di giudizio pazienterà e la giustizia decadrà ancora. Sempre che sia possibile.

# 11

## Un programma “minimo” per la giustizia penale

Anche questa legislatura, viste le premesse, è destinata a volgere al termine senza che si sia posto rimedio alla sfascio della giustizia. A vociare, del resto, sono sempre gli interessi corporativi o di casta, senza alcuna attenzione all'interesse generale, che grida il bisogno di sanare questa piaga. Noi crediamo si debba spendere anche qualche idea, qualche tentativo di rompere le acque stagnanti. Con ingenuità, quindi, mettiamo ancora mano ad un programma per la giustizia.

Nessuno è riuscito a concepire un sistema d'amministrazione della giustizia che faccia a meno di magistrati che, per professione, fanno i magistrati. La giustizia in toga è l'unico antidoto conosciuto alla giustizia di piazza, che raramente è innocentista, solitamente è feroce.

I garantisti, ovvero i cultori del diritto e delle sue regole, credono nella giustizia amministrata dalle toghe, ed è solo per un grottesco scherzo della storia, per una di quelle distorsioni che la bugia e l'ipocrisia portano con sé, che, negli anni recenti, si è potuto parlare dei garantisti come dei nemici della magistratura. È vero il contrario.

Nessun sistema è mai riuscito ad eliminare l'errore, nell'amministrazione della giustizia. Tolleriamo di più l'errore che lascia impunito il colpevole, piuttosto che quello capace di punire l'innocente. Quel che non tolleriamo è l'errore frutto della violazione delle regole. Il che avviene

più spesso di quanto non si voglia ammettere con sé stessi: si chiama “giustizia sostanziale”, e sostiene che laddove la colpevolezza è evidente e la riprovazione sociale forte, non sarà certo il “cavillo” a fermare l’inesorabilità della condanna. Ebbene, questa è la teoria delle tirannidi, mentre a quel “cavillo”, per quanto stucchevole, sempre che non sia irragionevole, s’aggrappa la civiltà del diritto.

Il nostro sistema giudiziario non funziona, ha superato il confine della bancarotta, per moltissime ragioni, ciascuna delle quali ha un’origine ed una storia. Esaminarle una ad una è doveroso, cercare di fare di ciascuna la causa di tutto serve solo ad alimentare il conflitto, senza puntare alla soluzione. Rimuovere, con riforme o sentenze, l’una o l’altra di queste cause, dimenticando l’insieme del problema, non è illegittimo o criminale, ma oziosamente inutile.

Concentrando l’attenzione sul sistema penale, allora, evidenziamo il problema che sta in testa ad una lunga catena di conseguenze, e proponiamo una soluzione. Se raccogliessimo il plauso di tutti, vorrebbe dire che avremmo sbagliato nell’individuazione del male e saremmo stati inefficaci nella proposizione della cura, perché questo, purtroppo, è il dramma nel quale viviamo: tutti sanno che il sistema non funziona, ma ciascuno ne difende il lato che più gli aggrada.

**Inquisitorio ed accusatorio**

L’Italia viene da un sistema inquisitorio, dove le prove erano raccolte dal pubblico ministero, sotto la sorveglianza del giudice istruttore, poi il tutto veniva portato davanti al giudice competente, di fronte al quale l’imputato era chiamato a difendersi. In quel sistema era assai importante quella che i magistrati associati chiamano la “cultura della giurisdizione”. In un italiano più prosaico, era ragionevole che fossero colleghi fra loro, i magistrati ed i giudici. Era importante che ciascuno di essi avesse chiara la responsabilità che portava nell’accusare un cittadino e, pertanto, il controllo sugli atti istruttori era effettivamente necessario ed operante.

Non era un sistema perfetto, anzi, era assai imperfetto. Il cittadino si trovava ad essere accusato sulla base di “prove”

che si erano formate a sua insaputa, e gli eventuali errori (od omissioni) che si verificavano in istruttoria si trascinavano, poi, per tutto il dibattimento. Il giudice di causa era il dominatore del giudizio, ma pur sempre sulla base delle carte raccolte dai suoi colleghi, che egli conosceva, così come la logica dell’accusa, già all’aprirsi del processo.

Così l’Italia passò al sistema accusatorio, ovvero quello nel quale ogni prova si deve formare davanti al giudice della causa, il quale, alla prima udienza, non sa (o non dovrebbe sapere, il che, in qualche caso, presuppone che viva in un altro pianeta) niente di quel che dovrà giudicare. In questo secondo schema, però, la colleganza fra giudici e magistrati non solo non è più logica, ma diviene una bestemmia.

Noi abbiamo superato il vecchio sistema portandocene dietro tutta la struttura, quindi abbiamo creato un mostro, che non potrà mai funzionare. Tutto il resto, dalla ridicola figura del giudice dell’indagine preliminare, alla trasformazione genetica dell’udienza preliminare (rito inutile o primissimo grado, a seconda dei giudici), viene dopo.

O si torna indietro, o si va avanti. La prima cosa è impossibile, la seconda presuppone la separazione delle carriere e l’effettiva parità fra le parti (accusa e difesa). Tutte le terze vie sono perdite di tempo.

**Tempi della giustizia**

I tempi della giustizia italiana sono fuorilegge: fuori dalla legge italiana, fuori da quella europea, fuori da quella internazionale. Non siamo un Paese civile.

Le lungaggini hanno a che vedere con questioni delicate, ma un primo passo dovrebbe essere l’eliminazione della distinzione fra termini perentori e termini ordinatori.

Ogni atto che il cittadino accusato od indagato può compiere ha dei termini di scadenza, superati i quali perde ogni diritto. Ogni atto che la giustizia deve compiere per operare legittimamente ha dei tempi, superati i quali non succede assolutamente niente (ad esempio i termini per il deposito delle motivazioni). I primi sono termini perentori, i secondi ordinatori.

**Riti alternativi**

Il sistema accusatorio funziona se al processo arriva una minoranza dei casi, da noi arriva la quasi totalità, ovviamente puntando sull’irragionevole durata, che per i colpevoli è una pacchia.

Il rito alternativo non deve aver timore di fare sconti: il colpevole che ammette la colpa compie un atto socialmente utile, e va premiato, consentendogli di patteggiare una pena inferiore (anche di molto) a quella che gli sarebbe toccata se avesse chiesto il processo, proclamandosi innocente, o tacendo (com’è e rimane suo diritto). Ma, a questo proposito, si devono dire alcune cose chiare: a. non è coerente con il senso dell’accordo fra le parti che il giudice dell’udienza preliminare possa rigettare un patteggiamento sul quale accusa e difesa hanno già concordato, semmai deve potere interloquire sulla pena; b. la sentenza patteggiata deve essere immediatamente esecutiva; c. si deve poter patteggiare solo all’inizio del procedimento, non nel suo corso.

Se alla crudezza di queste evidenze s’oppone la pudibonda ipocrisia di chi reclama sempre condanne esemplari, s’ottiene solo che tutti i criminali punteranno alla prescrizione dei reati.

**Obbligatorietà dell’azione penale**

L’obbligatorietà dell’azione penale non rende i cittadini eguali davanti alla giustizia, ma, semmai, il pubblico ministero arbitro di quel che vuole perseguire e quel che vuole lasciar cadere nel dimenticatoio della prescrizione. L’obbligatorietà, inoltre, è un potentissimo ostacolo al diffondersi dei riti alternativi e, specialmente, del patteggiamento.

L’obbligatorietà dell’azione penale va abolita.

**Esecutività delle sentenze**

Da noi la presunzione d’innocenza (articolo 27 della Costituzione) è una delle cose che si calpestano di più. L’imputato è sempre considerato un presunto colpevole, sottoposto a misure ed angherie che durano anni ed anni, condotto alla rovina ed alla disperazione, benché egli sia da considerarsi inno-

cente. Un tormento irragionevole, che, purtroppo, sfugge alla comprensione di quanti non l’hanno assaggiato.

Questa litania del dolore va accorciata brutalmente, ed allora, ecco alcuni cazzotti nello stomaco. A. Le sentenze d’assoluzione non devono essere ricorribili da parte dell’accusa, il processo si fa una volta sola, e chi è assolto ha diritto ad essere lasciato in pace. B. In caso di condanna l’imputato ha diritto al ricorso, ma la presunzione d’innocenza viene intaccata, a seconda dei casi e dei reati, o con delle cauzioni, o con la detenzione. C. Il processo di secondo grado non è un processo bis, ma la sede nella quale, entro sei mesi dalla condanna, si accerta se i diritti della difesa erano stati tutti rispettati, e se vi sono fatti nuovi da prendere in esame. D. Al ricorso avverso una sentenza, ed al definitivo vaglio della Cassazione, ha diritto l’imputato che si presenti in aula, pronto a subire le conseguenze del giudizio.

**Responsabilità** Il riesame dei casi metterà in luce anche la capacità dei giudici di primo grado di condurre il dibattimento ed amministrare la giustizia. Il giudice che sbagli per dolo sia arrestato e giudicato con estrema severità. Il giudice che sbagli per bestialità, così come quello che sbagli per mera sfortuna, siano allontanati dalla professione.

Non tutti abbiamo il diritto di fare i pittori, perché la maggioranza di noi non sa tenere il pennello in mano. Non tutti hanno il diritto di fare i giudici, perché se anche conoscono a memoria i codici (?), c’è chi è idoneo e chi no, dei secondi è socialmente utile liberarsi in fretta.

**Autoreferenzialità** Nella traduzione italiana l’indipendenza del giudice è divenuta autereferenzialità di casta. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove sono rappresentate le correnti politicizzate della magistratura, è divenuto una delle principali cause dello sfascio. Non si osa dirlo, perché quello che lì amministrano è un potere assai forte, inimicarsi il quale può essere fatale. Assecondarlo,

però, è fatale di sicuro, per la giustizia.

L’autogoverno non deve significare l’autoreferenzialità di un parlamentino eletto dalle correnti sindacali e politiche. La sezione disciplinare deve essere composta in prevalenza da chi non è collega dei giudicandi. Il CSM dovrebbe essere il luogo deputato alla valorizzazione degli anziani, di quanti hanno maggiore esperienza e minore propensione ad essere condizionati per mancanza di ulteriori obiettivi da raggiungere. Oggi le cose stanno all’opposto, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

# 12

## Per evitare che l'Italia precipiti

Ancora una volta, tanto per cambiare, il tema della giustizia è divenuto bollente, riprendendo le prime pagine dei giornali ed occupando una posizione centrale nel dibattito politico. Capita perché vi sono delle proposte di riforma, perché qualcuno s'è messo in testa di farla funzionare? No, ancora una volta, capita perché dei politici finiscono nelle indagini o perché le loro voci al telefono diventano il disvelamento di quel che non solo non hanno reso pubblico, ma hanno anche esplicitamente negato.

Già questa pochezza del mondo politico fa cadere le braccia. Così come induce alla disperazione che le parti s'invertano, in modo scoordinato ma puntuale, ogni volta che nell'occhio del ciclone si trovano gli uni o gli altri. Sembra proprio che la civiltà del diritto non trovi cittadinanza nei palazzi della politica.

Ora è Massimo D'Alema, il cui sogno è stato interrotto, ad accorgersi che non si dovrebbe far politica usando le carte delle procure. Che tempestività! Allora, ripartiamo da qui.

"La giustizia è uguale per tutti", nelle aule di giustizia si trova scritto dove i giudici non possono leggerlo ed esserne distratti. In anni non lontani, difatti, una volta giunti in possesso d'intercettazioni dalle quali emerge che un indagato, per ipotesi di reato connesse al contenuto della con-

**Il gruppo dirigente dei democratici di sinistra strilla e si sente vittima, ma paga anche anni di bugie e di complicità**

versazione, è invitato da un suo "referente politico" a non parlare per telefono, ad incontrarsi di persona dovendosi diffidare delle comunicazioni, sarebbe scattata immediatamente la richiesta d'arresto per evitare l'ulteriore inquinamento delle prove. Il parlamentare, dal canto suo, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia. Se qualcuno avesse protestato (ed io lo avrei fatto), se si fosse detto che quello era un modo incivile di condurre le indagini, sarebbe intervenuto il capo della procura milanese, argomentando che la "pericolosità sociale" viene meno qualora si recidano i legami fra il singolo indagato ed il mondo politico e criminale che lo circonda e protegge, il che può ottenersi solo quando l'arrestato si decida a rendere confessione dei reati da lui commessi e ad indicare, con circostanziata precisione, il ruolo di ciascun complice. Taluno avrebbe protestato (io lo avrei fatto ed ancora lo faccio), ma la sinistra politica sarebbe insorta dicendo: la giustizia vada avanti, nessuno attenti all'autonomia dei magistrati.

All'onorevole La Torre, sfugge il nesso fra le sue conversazioni telefoniche, quelle del suo capo corrente, Massimo D'Alema, e la questione morale. Eccolo: essi usarono esattamente lo stesso strumento per azzerare un mondo politico democratico che aveva molte responsabilità, ma che aveva resistito, anche con finanziamenti irregolari, alla potente macchina propagandistica comunista, alimentata con soldi grondanti sangue. Il nesso sta nel fatto che essi hanno agito assai peggio di quel che oggi lamentano di subire, e se ancora hanno dei dubbi su quali furono le alleanze inquietanti di allora, guardino nel proprio governo, e ci troveranno Antonio Di Pietro, guardino nel loro gruppo parlamentare, e ci troveranno Gerardo D'Ambrosio, guardino nel loro gruppo europeo, e ci troveranno Elena Paciotti. Violante no, quello ce l'hanno sempre avuto.

Tralascio le conversazioni del povero Fassino, cui nessuno diceva niente, quel poco era pure falso, ed era costretto a cercarsi in proprio le direttive degli scalatori (i furbet-

ti del quartierino, a Ricucci diano almeno i diritti d'autore) dovendo incontrare il presidente degli scalati, dando così un'idea davvero dignitosa ed indipendente della politica. E metto le mani avanti rispetto agli altri carichi di palta che finiranno presto nel ventilatore, affrontando due questioni politiche. La prima riguarda il garantismo, ovvero il rispetto del diritto e delle regole. Noi sappiamo cos'è, quindi siamo pronti, adesso, subito, a difendere la presunzione d'innocenza di ciascuno dei coinvolti. Tutti. Ma fra questi vi sono personaggi politici di primissimo piano che approfittarono bassamente di un giustizialismo forsennato e fascistoide, ed oggi si trovano al potere perché fu eliminata per quella via una classe politica che essi non riuscivano a battere elettoralmente, cioè per via democratica. Ecco, costoro sappiano che se ne devono andare. Non perché intercettati e magari anche indagati (tanto non lo è, uguale per tutti), ma perché la loro immoralità di allora ne rende illegittima la posizione d'oggi. Non se ne andranno, naturalmente, così contribuendo a dare l'idea che la politica sia la miserrima arte del rimanere dove ci si trova, anche se s'è smarrita ogni forza e possibilità d'essere utili altro che a se stessi.

Noi non ci abbasseremo mai ad usare oggi le loro armi di allora, ma le loro mani si lordarono quando approfittarono dell'orda giudiziaria per cercare di far dimenticare d'essere gli sconfitti dalla storia. E quando leggo le dichiarazioni dell'avvocato e parlamentare Calvi, il quale sostiene: «come non era difficile prevedere, ed era stato da noi previsto, a Milano il Tribunale si è trasformato in una sorta di circo mediatico illegale nel quale il nostro sistema di garanzie è stato travolto da una farsa indecorosa», cerco incuriosito la data, e scopro con divertito raccapriccio che sono di oggi, sono del giugno 2007.

La seconda questione riguarda gli strateghi della "convenienza". Nel mondo politico ce ne sono molti che sussurrano: non si deve alzare la voce, non si devono creare difficoltà a D'Alema, perché il mandante è Prodi, o, secondo altri, Veltroni. Gattini ciechi, a parte il fatto che se pensate la politica si faccia tutta dentro una certa sinistra pote-

te anche chiudere bottega, ma da quale scuola venite per non accorgervi che l'Italia sta stramazzando e non può sorbirsi un altro decennio fondato sulla melma e la bugia? Ci sono cose che si ha il dovere di dire non perché sono convenienti, ma giuste, non perché utili, ma vere. L'Italia del diritto deve essere rifondata, il che presuppone una certa dirittura morale ed intellettuale della politica.

La civiltà del diritto vuole che le leggi valgano per tutti, così come le garanzie. La civiltà della politica vuole che chi utilizzò armi improprie ed immorali deve farsi da parte o, in alternativa, che questi comportamenti siano portati all'evidenza degli elettori, perché sappiano che razza di classe dirigente stanno scegliendo.

**La piaga delle intercettazioni telefoniche**

I politici si lamentano quando le loro parole al telefono finiscono nella carte giudiziarie, ma il loro dovere non è piagnucolare quando si ritengono vittime, bensì porsi un problema che riguarda tutti. Tra il 2003 ed il 2006 lo Stato ha speso 1 miliardo e 300 mila euro per intercettazioni telefoniche. Siamo la democrazia occidentale dove s'intercetta di più: cinque volte più che in Francia, cinquanta più che negli Stati Uniti. Poi si aggiungono quelle illegittimamente fatte, assieme ad altre spiate, da gruppi organizzati interni a Telecom Italia, che, una volta sequestrate, divengono anch'esse carte processuali. Il telefono, in Italia, è la cosa meno riservata che esista.

Se apri la finestra e ti metti ad urlare t'ascolta meno gente. Anzi, si dovrebbe prevedere l'inserimento della pubblicità, perché vista l'audience c'è da farci un sacco di quattrini.

Dalle indagini emerge che tutti quelli che sperano (sbagliando) di avere un pizzico di riservatezza si dotano di cellulari provenienti da altri Paesi, talora anche esotici. Gli ignoranti credono di diventare intoccabili, invece si limitano a spendere di più. Vogliono un suggerimento? Eccolo: Skype non è intercettabile, e costa anche poco. Buon divertimento.

Le indagini oramai si fanno alla ricerca della confessio-

ne. Per quella consapevole si usa il carcere preventivo e la minaccia di buttar via le chiavi. Lo hanno fatto anche con un paparazzo. Per quella inconsapevole si usano le intercettazioni telefoniche, con il risultato di portare in giudizio anche il millantato credito e le vanterie a vanvera. Una politica degna di questo nome si porrebbe il problema dell'uso generalizzato di tale strumento, sia per i costi che per l'imbarbarimento del diritto che porta con sé (tanto, poi, i veri criminali usano i pizzini). Invece no, si limitano a starnazzare quando li beccano a fare quello che tutti sappiamo.

Ho scritto duemila volte che D'Alema ha più che favorito la scalata a Telecom Italia. Mi ha mai querelato? No. Perché è vero. Che stesse parteggiando per Unipol, nell'estate delle scalate bancarie, lo sapevano pure i sassi. Che il suo parteggiare non fosse solo un moto dell'anima era più che evidente. Di che si lamenta? Del fatto che non può più esercitarsi nell'ipocrisia del negare? Ma l'ipocrisia e la menzogna sono colpe gravi, in politica. O lo sarebbero, se la politica fosse una cosa seria.

**Quando nessun controllo e nessuna morale funziona tutto finisce sul tavolaccio autoptico della giustizia penale**

Il fatto è che in Italia tutto finisce in inchieste penali perché non funzionano né gli organismi di controllo né scatta una difesa morale interna al sistema. Si sono uccisi gli anticorpi.

Un giorno, forse (e dico forse), qualcuno indagherà su società quotate i cui amministratori trasferivano i valori da una parte all'altra arricchendo i pochi in palese e solare conflitto d'interesse. Se accadrà non è perché si sarà scoperto qualche cosa, perché molte cose le abbiamo scritte e documenate per tempo, ma perché le autorità preposte, che facevano finta di non vedere o si voltavano dall'altra parte, non potranno fare altrimenti, magari sospinte da quella certa stampa che fin qui ha più che coperto quelle condotte scandalose. E, nel mentre le autorità si distraevano, la politica non reagiva portando gli uni ad attaccare gli altri a seconda dei diversi interessi in gioco, com'è fisiologico che accada,

ma preferiva segnare i confini degli affari di ciascuno: fin qui faccio io quello che mi pare, da qui in poi è roba tua. Qualche volta si litiga su dove mettere il paletto, neanche accorgendosi di quanto tale concezione sia l'umiliazione delle regole che poi si pretende di far rispettare agli altri.

La giustizia penale, però, per sua natura si occupa dei reati già commessi e tenta (quando tenta) di far pagare i colpevoli con la galera. La giustizia penale, per sua natura, è un tavolaccio dove si effettuano le autopsie, il che presuppone che il corpo sia una salma, sia un morto. Ma una società funziona quando gli anticorpi si mettono in moto al sopraggiungere della malattia, una società funziona quando non pensa di farla pagare ai morti.

**La proiezione pubblica dell'inchiesta penale è sempre distorta, ma la fiacchezza morale ha già dato i suoi frutti**

Quando poi parte un'inchiesta penale, quando, con comodo, dopo mesi o anni, le carte dell'inchiesta finiscono sui giornali l'effetto è sempre distorto. Questo deriva dal fatto che le procure hanno poteri enormi, ma che è bene siano tali in relazione al processo, quando sono finalizzati ad istruire un confronto fra parti che saranno sullo stesso piano. Quando, invece, il frutto di quei poteri finisce in pasto ai mezzi di comunicazione, per giunta con la falsa idea che provenendo da dei magistrati (che non sono giudici) sia la verità, allora tutto si falsa e corrompe.

E torno a D'Alema: ma non si accorge di quanto sia folle difendersi sostenendo che nelle sue conversazioni non c'è nulla di penalmente rilevante? Intanto perché non so se sia vero, ma prima di tutto perché questo equivale a dire che con la moralità politica ci si possono pulire le scarpe, che nel suo caso sono anche preziose. O una cosa è reato, ed allora non voglio che finisca sui giornali e preferisco vedermela con la giustizia che non funziona, oppure è tutto lecito. Questa è una concezione inaccettabile, questa è l'infezione che ha colpito la politica italiana. S'ammanta di cinismo, ma è semplicemente immorale.

Naturalmente vale per tutti, e se mi capita di ripeterlo con

particolare forza rivolgendomi alla sinistra è perché da quella parte hanno la storica responsabilità di avere usato le armi del moralismo senza etica, declassando la politica e ponendola al servizio dell'arma giudiziaria. Ma vale per tutti.

E si ricordi che in una democrazia i partiti servono anche a questo: a selezionare la classe dirigente e ad effettuare un controllo che non sia solo il frutto di avversità politica. Quando, a partire dai primi anni novanta, si è diffusa la convinzione che i partiti fossero essi stessi causa di corruzione (naturalmente escludendo il più corrotto di tutti, il partito comunista), non si è fatta una giusta ed opportuna opera di pulizia, ma si sono distrutte le strutture della democrazia. È ancora presto per dirlo? Non vorrei fosse tardi per accorgersene.

**Le furbizie del Presidente della Repubblica e l'umiliazione del governo sull'ordinamento giudiziario**

Non le riforme, quindi, ma la protezione di se stessi ed il blandire il potere togato son le cose che muovono la politica italiana. La riforma dell'ordinamento giudiziario, varata nella scorsa legislatura da una maggioranza di centro destra, a me sembrava troppo poco, per le ragioni già dette. Alla nuova maggioranza di centro sinistra sembra troppo, quindi ne sospese gli effetti e nei giorni in cui questo libro va in stampa s'industria ad approvare un diverso ordinamento, con minacce incrociate di crisi di governo, il che già basta, comunque vada, per sapere che non c'è una politica per la giustizia.

Il Presidente della Repubblica ha preso carta e penna ed il 12 giugno ha inviato una lettera ai presidenti delle Camere, auspicando che non solo il nuovo ordinamento sia varato entro la fine di luglio, ma che lo si faccia ricercando intese che coinvolgano anche l'opposizione. Bipartisan, come si dice da quando il vocabolo inglese è stato scoperto (ed usato a sproposito, perché da noi non ci sono due partiti). Il Presidente Napolitano, politico esperto e di lunghissimo corso comunista, talora crede di essere l'unico smaliziato di questo mondo e già interpreta il proprio ruolo con un interventismo che creerà dei problemi.

Difatti, sul tema già esisteva una proposta del governo, alla quale aveva lavorato il ministro Mastella, dove si è cercato di annacquare tutte le cose sensate che si trovano nella "vecchia" (di qualche mese) legge, andando incontro alle richieste della magistratura associata. Che su quel testo possa trovarsi un accordo esplicito con l'opposizione è del tutto escluso. E non perché (magari!) nel centro destra vi siano schiene troppo dritte e rigide, non disposte a barattare la rispettabilità della giustizia, ma perché da quella parte politica si è appena finito di votare la "vecchia" riforma, la si è vista sospendere prima dell'entrata in vigore e si sa che sul tema il governo è in difficoltà. Quindi gli accordi espliciti sono esclusi, semmai qualche votarello sottobanco, come capita assai più frequentemente di quanto le cronache non riportino.

Ad escludere che si possa dar seguito alla lettera di Napolitano, poi, c'è il fatto che per la magistratura politicizzata anche l'acqua fresca di Mastella è troppo alcolica, quindi chiedono di edulcorare e smussare ancora. (Un giorno arriveranno a dire che un magistrato non può coprire il ruolo di giudice ed accusatore nel medesimo processo, e qualcuno sarà anche in grado di salutare con gioia il grande passo in avanti.) Quindi, delle due l'una: o si cerca un'intesa con l'opposizione o si da seguito alle richieste dei magistrati. Non le sa, queste cose, Napolitano? Certo che le sa, per questo la sua lettera sembra debba leggersi in un modo diverso: approvate la nuova legge entro luglio, ma non fatelo in un testo che crei conflitti. Ed essendo escluso l'accordo con l'opposizione, si legga che non dispiaccia alle toghe. E pensare che il Costituente immaginò il Presidente della Repubblica quale argine al pericoloso isolazionismo autoreferenziale della corporazione.

A questo si è ridotta la politica, dopo anni ed anni passati ad inseguire le toghe od a farsi inseguire, comunque sempre senza la capacità, culturale e politica, di pensare in termini d'interessi generali e di necessità di far funzionale la giustizia.

**Il crescere del peso corporativo segna il decrescere della dignità politica, impoverendo le istituzioni**

Fra pochi mesi ricorrerà il ventesimo anniversario di quel che avvenne nel novembre del 1987. Quanti se ne ricordano? Credo quasi nessuno: l'8 ed il 9 di quel mese gli italiani si recarono alle urne e, dopo aver visto cosa si poteva fare ad un innocente, dopo avere seguito il massacro di Enzo Tortora, dopo avere apprezzato la dignità di quel liberale che non smise di credere nella legge, decisero, con un referendum, che doveva affermarsi la responsabilità civile dei magistrati. Chi sbaglia, per dolo o colpa, deve pagare.

Poco tempo dopo il Parlamento varò una nuova legge: la responsabilità non ricadeva sul singolo magistrato, ma sullo Stato.

In quello stesso giorno novembrino gli italiani votarono anche per cancellare (da noi i referendum sono solo, per le leggi ordinarie, abrogativi) alcune norme sul sistema elettorale per la nomina dei magistrati nel Consiglio superiore della magistratura. Si voleva evitarne la politicizzazione. Il Parlamento varò poi una legge contenente il nuovo sistema elettorale, segnante il trionfo di correnti e camarille.

Quello stesso mondo politico, che alla magistratura non aveva, come si vede, risparmiato favori, che aveva tradito il voto degli italiani per soddisfarne le peggiori richieste, fu travolto e spazzato via dalle inchieste giudiziarie. Sto forse sostenendo che i favori fatti avrebbero dovuto rendere immune quel mondo politico, risparmiargli l'applicazione della legge? No, sostengo il contrario: pensare di mettersi al riparo lisciando i magistrati per il verso della toga non è solo un'idea di per sé inaccettabile, è anche profondamente sbagliata. E ricordo qui quelle date e quei fatti perché mi accorgo di avere di fronte una classe politica senza memoria e senza coscienza storica. Si credono, molti di loro, di essere dei gran furbi, ma, spesso, sono invece come quei poveretti che, sebbene per giuoco, si fanno bendare e prendere a scapaccioni da tutti.

Venti anni fa l'occasione di rimettere la giustizia sui suoi

binari è stata offerta da quei referendum (convocati per volontà dei radicali, dei liberali, dei socialisti e di qualche anima laica), ed è andata sprecata. Oggi la forza dovrebbe trovarsi nell'oramai evidente bancarotta. Ma anche il disastro non sarà sufficiente se non si saprà su questi temi rendere partecipi i cittadini. Prima di tutto mettendoli in grado di sapere, di conoscere, come fin qui ho cercato di fare. Poi raccogliendone la civile arrabbiatura.

**Quello che si rischia non è lo Stato dei magistrati, ma lo Stato barbarico dell'ingiustizia**

Andando alla conclusione due ultime considerazioni, una sui magistrati e l'altra su noi tutti, cittadini italiani.

In queste pagine ho spesso usato termini e concetti duri, nei confronti della magistratura. Tutti voluti e, credo, tutti meritati. Vorrei non si dimentichino le prime righe, quelle da cui sono partito: non esiste alternativa civile alla giustizia amministrata dai giudici. I superficiali, gli ottusi ed i faziosi possono pure mettermi fra quanti attaccano e detestano la magistratura, ma io mi sento sul fronte opposto, per il vero assai poco affollato: quello di chi difende ed apprezza il diritto.

All'inizio degli anni novanta la magistratura delle procure, associata con quei mezzi giudici che seguivano le indagini preliminari, tentò effettivamente di trasformarsi in potere. Fece molto cammino su questa incostituzionale ed eversiva strada. A bloccare questo micidiale colpo allo Stato furono le elezioni del 1994. È vero che il governo Berlusconi fu presto polverizzato dalle incursioni giudiziarie, ma quell'esito elettorale ebbe l'effetto di bloccare l'infezione, d'interdirgli il delirio di potere, di dimostrare che il conseno elettorale se lo poteva scordare. E lo stesso governo Dini, che gli successe, pessimo sotto molti profili, raggiunse il suo punto più basso su una vicenda ancora non chiarita, sulla quale si tace per prudenza e per vergogna, quella delle dimissioni del ministro della giustizia, Filippo Mancuso. A questo magistrato non acquistabile e non lusingabile l'Italia deve molto, anche se preferisce dimenticare.

Infranto l'incubo dei procuratori a cavallo, che attendevano la chiamata del Quirinale per accedere al potere di governo, le procure hanno mantenuto tutte le loro prerogative, l'azione penale ha mantenuto la sua potenza devastante, i tribunali hanno accresciuto la loro incapacità di rendere giustizia in tempi ragionevoli, ma si è smarrita la trama politica, la regia che guidava quelle azioni, lo scopo che le alimentava. Molte toghe sono rimaste combattenti, ma le trincee si sono sguarnite, il comando strategico s'è dato alla macchia, ed i militi rimasti sparacchiano senza cognizione precisa.

Si sono avverate, in fondo, due previsioni che facevo proprio in quegli anni bui: la magistratura si colpirà per i fatti propri, con lotte intestine, e l'impalcatura giustizialista che tanto fu apprezzata quando colpiva i "potenti" si schianterà su anonimi cittadini. È andata così.

In un Paese così combinato ciascuno ha ragione d'essere terrorizzato dall'idea di finire in quel tritacarne, ma il macinino non è più in grado d'inghiottire il sistema. Il fatto è che non è più in grado nemmeno di amministrare la giustizia, e siccome non per questo scompaiono i poteri ufficialmente preposti al controllo della sicurezza pubblica oggi temo seriamente quel che ne deriva: la loro incontrollabilità.

Se esistessero prudenza e saggezza politica questo sarebbe, anche da solo, un ottimo motivo per mettere mano a riforme che restituiscano alla giustizia dignità ed efficienza.

**L'ignavia, la rassegnazione, la sciocca furbizia devono essere combattute, se non si vuol scivolare fuori dal mondo civile**

Una seconda considerazione ci riguarda tutti. Il nostro è un Paese dove domina la furbizia, o, meglio, quella cosa limacciosa che ama definirsi tale. I problemi ci piace sfuggirli, piuttosto che risolverli. Crediamo molto nelle nostre sorti personali, e pochissimo in quelle collettive. Anzi, queste ultime ci fanno anche un po' ridere.

I furbi credono d'essere machiavellici, perché sono anche ignoranti. Ma Niccolò aveva un concetto alto della moralità politica, ed era quella, erano i suoi fini

superiori a giustificare lo sporcarsi le mani con qualche mezzo meno commendevole. Della sua lezione si è fatto poco tesoro, anche perché per lo più sconosciuta, mentre nell'animo nazionale ha radici profonde un suo contemporaneo: Francesco Guicciardini, anch'egli fiorentino. Questi riteneva prevalente non l'interesse generale, del quale diffidava, ma la cura del "particulare", del realistico interesse di ciascuno. Molti di quelli che si pensano machiavellici sono guicciardiniani.

Noi italiani sembriamo non credere che le cose possano andar meglio per l'Italia, ma desideriamo che vadano meglio per ciascuno di noi. Sembriamo non pensare che si possa difendere la civiltà del diritto, ma ci teniamo alla difesa dei nostri diritti. Ed uso il verbo "sembrare" perché, in realtà, questo deriva non tanto da un nostro difetto genetico, ma dall'avere ucciso la nostra anima politica, il nostro desiderio di essere collettivamente migliori. Nel campo della giustizia ridiamo del collega o del vicino che precipita in un guaio, lo pensiamo colpevole perché ci sembra ridicolo ed infantile costringerci a volerlo considerare innocente fino a prova del contrario, sappiamo benissimo che le cose funzionano da schifo, ma supponiamo che se lui c'è finito è perché una ragione deve pur esserci, o perché è fesso. Due colpe, comunque. I furbi credono siano fessi gli inermi, o anche solo gli innocenti. Questo fino al malaugurato giorno in cui l'occhio guercio della giustizia non decide d'inquadrarci, fino al giorno in cui non ci accorgiamo che la bilancia è scassata e la spada ce la mettono in quel posto.

In quel momento cominciamo il nostro corso di sopravvivenza, malediamo il fato e le toghe, c'industriamo ad uscirne il meno scassati possibile. E se ci riusciamo ci affrettiamo a dimenticare e seppellire, convinti di avere subito un'ingiustizia, ma per niente disposti a batterci e correre dei rischi per evitare che capiti ad altri. Che se la sbrighino loro. I nostri amici e congiunti ci dicono: dimentica.

Invece si deve ricordare, e si deve lavorare perché questo nostro Paese non precipiti ulteriormente nel baratro del-

l'inciviltà. Compete a ciascuno di noi, ed in questo libro ho voluto dedicare spazio (forse troppo, me ne scuso) all'illustrazione di uno strumento che è nelle mani di ciascun singolo cittadino.

Per tornare nel mondo del diritto e dei diritti, però, non basta la ritrovata dignità dei singoli, occorre che si trasformi in coscienza collettiva. Serve una politica che abbia orgoglio di se stessa, che trovi donne ed uomini capaci di parlare non solo per sé, protagonisti che non s'accomodino e smoscino alla prima prebenda conquistata ma s'incaponiscano a credere che l'Italia si può cambiarla, si può renderla migliore, che significa più sicura, più libera e più ricca.

Non la si vede, questa politica, ma questo non significa che non esista, o non possa esistere.

# 13

## Appendice

*Modulo e note per la compilazione del ricorso*

**Introduzione**

Le indicazioni che seguono sono destinate ad aiutarLa a compilare il Suo formulario di ricorso alla Corte. Vanno pertanto lette per intero con la massima attenzione prima di compilare il formulario. In seguito, Lei vi si potrà riferire al momento di compilare ciascuna rubrica del formulario.

Il ricorso alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione sarà esaminato sulla base del formulario. È pertanto della massima importanza che venga compilato in modo preciso ed esauriente, anche se ciò comporti la ripetizione di dati che già risultano dalla precedente corrispondenza con la Cancelleria.

Come potrà constatare, il formulario si suddivide in otto rubriche che debbono tutte essere riempite in modo che il ricorso contenga tutti i dati richiesti dal Regolamento interno della Corte. Troverà qui di seguito indicazioni specifiche riferentisi a ciascuna rubrica. Alla fine della nota esplicativa troverà anche il testo degli articoli 45 e 47 del Regolamento interno della Corte.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**
Consiglio d'Europa
Strasburgo, Francia

**Ricorso**

presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

**Importante**: Il presente ricorso è un documento giuridico e può avere influenza sui Suoi diritti e obblighi.

---

**I. Le parti**
**A. Il/la ricorrente**
(Informazioni da fornire relative al/alla ricorrente ed al Suo/alla Sua eventuale rappresentante)

1. Cognome .....
2. Nome .....
   Sesso: maschile/femminile .....
3. Nationalità .....
4. Professione .....
5. Data e luogo di nascita .....
6. Domicilio .....
7. Tel. n° .....
8. Indirizzo attuale (se differente da 6.) .....
9. Nome e cognome del/della rappresentante* .....
10. Professione del/della rappresentante .....
11. Indirizzo del/della rappresentante .....
12. Tel. n° ..... Fax n° .....

**B. L'alta parte contraente**
(Indicare il nome dello Stato/degli Stati
contro il quale/i quali è diretto il ricorso)
13. .....

*Se il/la ricorrente è rappresentato (a), allegare una procura firmata dal/dalla ricorrente in favore del/della rappresentante.

---

**II. Esposizione dei fatti**
(Si veda il capitolo II della nota esplicativa) 14.

Continuare, se necessario, su un foglio separato

---

**III. Esposizione della o delle violazioni della convenzione lamentate dal/dalla ricorrente nonché delle relative argomentazioni**
(Si veda il capitolo III della nota esplicativa) 15.

---

**IV. Esposizione relativa ai requisiti di cui all'articolo 35 § 1 della convenzione**
(Si veda il capitolo IV della nota esplicativa. Le informazioni richieste dai punti 16 a 18 vanno date per ogni singola doglianza, se necessario anche su un foglio separato)

16. Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo - giudiziario o altro - che l'ha pronunciata)
17. Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per ciascuna, data, natura e organo - giudiziario o altro - che l'ha pronunciata)
18. Il/la ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che

non è stato esperito? Quale? Per quale motivo non è stato esperito?

Continuare, se necessario, su un foglio separato

---

**V. Esposizione relativa all'oggetto del ricorso**
(Si veda il capitolo V della nota esplicativa) 19.

---

**VI. Altre istanze internazionali investite della causa**
(Si veda il capitolo VI della nota esplicativa)

20. Il/la ricorrente ha sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento, le doglianze di cui al presente ricorso? Se si, fornire dettagliate indicazioni in merito.

---

**VII. Documenti allegati**
(nessun originale, solo fotocopie. Non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in nessun modo la documentazione.)
(Si veda il capitolo VII della nota esplicativa. Vanno allegate le copie di tutte le decisioni menzionate ai capitoli IV e VI. Nel caso in cui sia impossibile procurarsene copia, spiegarne le ragioni. Questi documenti non Le saranno restituiti.)

21.
a) .....
b).....
c).....

**VIII. Dichiarazione e firma**
(Si veda il capitolo VIII della nota esplicativa)

**Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.**

Luogo .....

Data .....

(Firma del/della ricorrente o del suo/della
sua rappresentante)

## Come compilare il formulario di ricorso

**I. Le parti** – Articolo 47 § 1 (a), (b) e (c)
(1-13)

Se il ricorso è presentato da più ricorrenti, le informazioni richieste vanno date per ciascuno di essi, utilizzando all'uopo un foglio separato.

Ogni ricorrente può nominare una persona per rappresentarlo. Il rappresentante deve essere un consigliere abilitato a esercitare in una qualunque delle Parti contraenti e deve risiedere in una delle stesse, o un'altra persona accettata dalla Corte. Quando il ricorrente è rappresentato, le informazioni utili concernenti il rappresentante debbono essere fornite in questa rubrica. La Cancelleria corrisponderà unicamente con il rappresentante.

**II. Esposizione dei fatti** – Articolo 47 § 1 (d)
(14)

I fatti lamentati vanno esposti in modo chiaro e dettagliato, ma conciso, e gli avvenimenti descriti nell'ordine in cui si sono prodotti, con la data esatta. Se le doglianze riguardono cause diverse (ad esempio, più procedure giudiziarie), i fatti relativi ad ognuna vanno esposti separatamente.

**III. Esposizione della o delle violazioni della convenzione lamentate dal ricorrente nonché delle relative argomentazioni** – Articolo 47 § 1 (e)
(15)

In questa rubrica è invitato ad esporre con la massima precisione, quali sono le Sue doglianze sotto il profilo della Convenzione; ad indicare, inoltre, su quale o quali disposizioni della Convenzione esse si fondano; a spiegare perchè ritiene che i fatti descritti nella rubrica II abbiano determina-

to una violazione delle citate disposizioni della Convenzione. Inoltre, avrà constatato che alcuni articoli della Convenzione autorizzano, ad alcune condizioni, un'ingerenza nell'esercizio dei diritti garantiti (si vedano, ad esempio, i paragrafi (a) a (f) dell'articolo 5 § 1 ed il secondo paragrafo degli articoli 8 a 11). Se Lei ha invocato uno di questi articoli, è invitato a spiegare perchè ritiene che l'ingerenza di cui si lamenta non sia autorizzata ai sensi della Convenzione.

---

**IV. Esposizione relativa ai requisiti di cui all'articolo 35 § 1 della convenzione** – Articolo 47 § 2 (a)
(16-18)

Sotto questa rubrica vanno descritti in modo dettagliato i ricorsi esperiti dinanzi alle autorità nazionali.

Le tre parti della rubrica vanno compilate tenendo separate le risposte relative ad ognuna delle doglianze lamentate dinanzi alla Corte. Sotto il N° 18, vanno indicati i ricorsi che avrebbero potuto porre rimedio alle Sue doglianze ma che non sono stati esperiti. Se tali ricorsi esistono, vanno specificati (ad esempio, indicando qual'è l'autorità – giudiziaria od altra – alla quale potevano essere indirizzati) e va anche spiegato perchè tali ricorsi non sono stati esperiti.

---

**V. Esposizione relativa all'oggetto del ricorso**
Articolo 47 § 1 (g)
(19)

In questa rubrica va indicato quale risultato si attende dalla procedura dinanzi alla Corte.

---

**VI. Altre istanze internazionali investite in passato o attualmente della causa** – Articolo 47 § 2 (b)
(20)

Va indicato qui se sono state sottoposte ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento, le doglianze relative al presente ricorso. In caso affermativo, vanno date al riguardo delle informazioni complete, in particolare il nome dell'organismo internazionale che è stato adito, i particolari riguardanti lo svolgimento delle procedure, le decisioni prese in merito e la loro data. Va allegata una copia delle decisioni e di ogni altro documento pertinente. Non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione.

---

**VII. Documenti allegati** – Articolo 47 § 1 (h)
**(Solo fotocopie, nessun originale)**
(21)

In questo elenco devono menzionarsi le sentenze e altre decisioni di cui alle rubriche IV e VI (che vanno sempre allegate al ricorso se non sono state già prodotte) ed ogni altro documento che si desidera sottoporre alla Commissione come mezzo di prova (verbali d'udienza, dichiarazioni di testimoni, ecc...). Per quanto riguarda le sentenze, vanno prodotti sia il dispositivo che i motivi. Ci si deve limitare, tuttavia, ai documenti pertinenti per l'esame delle doglianze relative al ricorso. Non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione.

---

**VIII. Dichiarazione e firma** – Articolo 45 § 3
(22)

Qualora il formulario di ricorso non sia firmato dallo stesso ricorrente, ma dal suo rappresentante, deve essere corredato da una procura in favore di quest'ultimo, firmata dal ricorrente e dal(la) Suo(a) rappresentante (a meno che detta procura non sia già stata presentata alla cancelleria).

**Articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte**
(Traduzione del Segretariato)
*Articolo 45* (Firme)

**1.** I ricorsi presentati ai sensi degli articoli 33 o 34 della Convenzione devono essere presentati per iscritto e firmati dal ricorrente o dal suo rappresentante.

**2.** Se il ricorso è presentato da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, va firmato dalle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione o il gruppo. La camera o il comitato interessati decidono su tutte le questioni relative al punto se le persone che hanno firmato un ricorso avevano competenza per farlo.

**3.** Se un ricorrente è rappresentato, conformemente all'articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono presentare una procura scritta.

*Articolo 47*
(Contenuto di un ricorso individuale)

**1.** Ogni ricorso depositato in base all'articolo 34 della Convenzione deve essere presentato sul formulario di ricorso fornito dalla cancelleria, salvo decisione contraria del presidente della sezione interessata. Il formulario indica:

a. il nome, la data di nascita, la nazionalità, il sesso, la professione e l'indirizzo del ricorrente;

b. eventualmente, il nome, la professione e l'indirizzo del suo rappresentante;

c. la o le Parti contraenti contro le quali il ricorso è presentato;

d. una esposizione succinta dei fatti;

e. una esposizione succinta della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni;

f. una esposizione succinta relativa al rispetto dal ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all'articolo 35 § 1

della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi);

g. l'oggetto del ricorso;

ed è corredato

h. dalle copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare, delle decisioni, giudiziarie o altre, riguardanti l'oggetto del ricorso.

**2.** Il ricorrente deve inoltre:

a. fornire tutti gli elementi, in particolare i documenti e decisioni citati al paragrafo 1 h. del presente articolo, che consentano di stabilire che sono state soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate all'articolo 35 § 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi);

b. indicare se ha sottoposto le sue doglianze ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.

**3.** Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga alla regola normale della pubblicità della procedura davanti alla Corte. Il presidente della camera può autorizzare l'anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati.

**4.** In caso di mancato rispetto degli obblighi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può non essere esaminato dalla Corte.

**5.** In linea di massima il ricorso si considera presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente, che indichi – anche sommariamente – l'oggetto del ricorso. La Corte può tuttavia decidere di scegliere un'altra data ove lo ritenga giustificato.

**6.** Il ricorrente deve informare la Corte degli eventuali cambiamenti del suo indirizzo e di ogni fatto pertinente all'esame del suo ricorso.

Libero FREE foundation

# I Manuali di conversazione politica di Vittorio Feltri e Renato Brunetta fin qui pubblicati

1 **Tutte le balle su Berlusconi**

**Manuale di conversazione politica elettorale**

Luca DAlessan dro, Davide Giacalone, Sestino Giacomoni, Andrea Mancia, Paolo Reboani, Giorgio Stracquadanio

2 **I peccati di Prodi**

**Tutti gli errori contenuti nel programma della sinistra**

Davide Giacalone, Andrea Mancia, Paolo Reboani, Giorgio Stracquadanio

3 **Perché la sinistra non ha vinto**

**Dal pareggio elettorale allo ccupazione delle istituzioni**

Alessandro Biagetti, Giuliano Cazzola, Angelo Crespi, Davide Giacalone, Oscar Giannino, Lucio Malan, Tino Oldani, Andrea Pamparana, Alessandra Servidori, Giorgio Stracquadanio

4 **Un bel sì per mandare a casa Prodi**

**Referendum sulla Riforma costituzionale**

Achille Chiappetti, Fabrizio Cicchitto, Davide Giacalone, Angelo Maria Petroni, Giorgio Stracquadanio, Nicolò Zanon

5 **Il grande intrigo**

**Come è stato svenduto il patrimonio degli italiani**

Davide Giacalone

6 **Le mani rosse sull'Italia**

**Spie, spioni, venduti, comprati, corrotti, pavidi, ignavi, sciocchi, idealisti e collaborazionisti del bel paese al soldo dell'Unione Sovietica dal dopoguerra ad oggi**

Davide Giacalone, Pierluca Pucci Poppi, Giorgio Stracquadanio

7 **I primi cento giorni di Prodi**

**Un governo contro l'Italia**

Luca D'Alessandro, Davide Giacalone, Giorgio Stracquadanio

Libero FREE foundation


8 **I sindaci in rosso**

**Come mal amministrare ed avere tanto successo**

Tino Oldani, Stefano Bisi, Giuliano Cazzola, Andrea Costa, Arturo Diaconale, Giacomo Di Capua, Davide Giacalone, Antonio Guizzi, Gabriella Mecucci, Michele Ruschioni

9 **Prodi, Telecom & C.**

**Il grande imbroglio continua**

Davide Giacalone

10 **Tutte le tasse di Prodi & C.**

**Una finanziaria contro gli italiani**

Michela Vittoria Brambilla, Renato Brunetta, Giuliano Cazzola, Benedetto Della Vedova, Piercamillo Falasca, Davide Giacalone, Oscar Giannino, La Voce.info, Gianfranco Polillo, Maurizio de Tilla

11 **Giù le mani dalla nostra libertà**

**L'Occidente e l'Islam**

Andrea Pamparana, Alessandro Corneli, Roberto Di Ceglie, Gianandrea Gaiani, Jana Gagliardi, Davide Giacalone

Libero FREE foundation

12

## Urne tradite

**Perché bisogna ricontare tutte le schede**

Tino Oldani, Donato Bruno, Giuseppe Calderisi, Gregorio Fontana, Alessandra Paola Ghisleri, Davide Giacalone, Lucio Malan, Antonio Palmieri, Rodolfo Ridolfi, Lucio Stanca, Antonio Tajani

13

## Le coop rosse

**Il più grande conflitto di interessi nell'Italia del dopoguerra**

Rodolfo Ridolfi, con i contributi di Davide Giacalone e Tino Oldani

14

## Il berlusconismo

**L'identità e il futuro**

Ferdinando Adornato, Gianni Baget Bozzo, Gaetano Quagliariello, Renato Cristin, Carlo Secchi, Sergio Belardinelli, Sandro Fontana, Renzo Foa, Paolo Guzzanti, Gennaro Malgieri, Angelo Crespi

Con gli interventi di Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi

15 **Televisione & politica**

**30 anni d'ipocrisie e 4 referendum dimenticati mentre il mercato produceva ricchezza e libertà. La storia politica della televisione come nessuno l'ha mai raccontata**

Davide Giacalone

16 **O di qua o di là**

**Perché sì al referendum elettorale**

Augusto Barbera, Peppino Calderisi, Daniele Capezzone, Davide Giacalone, Giovanni Guzzetta, Ida Nicotra, Mario Segni

17 **I sindacati**

**Tutto quello che avreste voluto sapere e nessuno vi ha mai detto**

Cesare calvelli, Giuliano Cazzola, Francesco Pasquali, Alessandra Servidori

18 **Cinema, profondo rosso**

**Come la sinistra ha costruito l'egemonia sul cinema italiano, facendone una sprecopoli di celluloide, capace di produrre soltanto film-flop**

Luisa Arezzo e Gabriella Mecucci con il contributo di Tino Oldani

Libero FREE foundation


19 **Verdi fuori, rossi dentro**

**L'inganno ambientalista**

Franco Battaglia e Renato Angelo Ricci

20 **I compagni al caviale**

**15 ritratti di lorsignori**

21 **La malagiustizia**

**Come si è distrutta la giustizia italiana,
come i tribunali non sono al servizio del cittadino,
come la politica s'inginocchia alle toghe,
come reagire e come rimediare**

Davide Giacalone

**Supplemento al numero odierno di Libero**

**Direttore**: Vittorio Feltri
**Direttore Responsabile**: Alessandro Sallusti
Reg. Trib. Bolzano N. 8/64 del 22/12/1964